

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABRUZZESE: Indennizzi e rimborso spese di cura al personale civile della difesa (20604)	9637	BRANDI: Remunerazioni ai dirigenti dell'ANMIG (16825)	9649
ABRUZZESE: Quota ministeriale per la mensa aziendale degli operai della difesa (20906)	9637	BRANDI: Proroga validità elenchi anagrafici degli agricoltori delle province meridionali (19763)	9650
ABRUZZESE: Meccanici che lavorano nel porto di Napoli (20907)	9638	BRANDI: Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (20375)	9650
ABRUZZESE: Attribuzioni degli organi sanitari militari (21535)	9638	BRANDI: Spese di spedalità di una degente presso gli Ospedali riuniti di Napoli (21389)	9651
ABRUZZESE: Trattamento pensionistico alle ex insegnanti elementari (21538)	9638	BRUSASCA: Crisi dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato (Alessandria) (20220)	9651
ABENANTE: Attività della Dawe Lepetit di Torre Annunziata (Napoli) (18275)	9639	BRUSASCA: Treni in servizio tra Casale Monferrato (Alessandria) e Torino (21445)	9651
ABENANTE: Finanziamenti ISVEIMER in Campania (21109)	9639	BRUSASCA: Televisione a colori in Italia (21681)	9652
ARMATO: Ventilata crisi nella SEBN (21298)	9641	BUZZI: Linea ferroviaria Parma-Piadena-Brescia (21686)	9653
BADINI CONFALONIERI: Francobollo celebrativo del primo millenario del Monferrato (21610)	9641	CALABRÒ: Recapito a domicilio della pensione INPS (18928)	9653
BARBA: Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (21203)	9642	CALABRÒ: Sovvenzioni al premio cinematografico Bergamo (20570)	9654
BIAGINI: Assegno di incollocabilità al grande invalido Ferroni Ferruccio (18913)	9642	CALABRÒ: Metodo Vieri sulla cura del cancro (20968)	9655
BORGHI: Convenzione europea sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare (20621)	9643	CANTALUPO: Contributi richiesti ai proprietari di appartamenti da parte del consorzio di bonifica di Latina (20727)	9656
BORGHI: Raccomandazioni dell'Assemblea dell'Unione europea occidentale (20633)	9643	CANTALUPO: Licenziamenti nella fornace D'Agostino di Formia (Latina) (20730)	9656
BORRA: Legislazione sulle pensioni di guerra (20294)	9644	CARADONNA: Recupero festività infrasettimanali da parte del personale ferroviario (21306)	9657
BOVA: Agevolazione da parte INAIL nei confronti degli inadempienti (16439)	9645	CASSANDRO: Controllo funzionalità degli autotreni con rimorchio (20546)	9657
BOVA: Piano territoriale di coordinamento della Calabria (21091)	9646	CASTELLI: Inclusione di Salice Terme (Pavia) nelle sedi di domicilio coatto (20360)	9658
BOVA: Proroga chiusura stagione venatoria in Calabria (21555)	9648	CATALDO: Pensione di guerra a Jacovino M. Teresa (20474)	9659
BOZZI: Energia elettrica in una contrada di Palestrina (Roma) (21038)	9648	CATALDO: Caccia primaverile ai migratori (21821)	9659

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

	PAG.		PAG.
CATELLA: Aumento contributo per gestione aeroporto di Torino (20033)	9659	GAGLIARDI: Soppressione passaggio a livello sulla Mestre-Trieste in Vallon-Carpene-do (21717)	9668
CERUTI CARLO: Situazione economica degli operai della difesa promossi capo operaio (20393)	9660	GALLI: Ufficio ENPDEDP in provincia di Varese (20110)	9669
CERVONE: Sistemazione dei contrattisti dell'aeroporto di Viterbo (21368)	9661	GIRARDIN: Ricostruzione stazione ferroviaria di Padova (20779)	9669
CERVONE: Fermata di treni a Cisterna (Latina) (21635)	9661	GRIMALDI: Disguidi nel trasporto ferroviario di merci in Sicilia (21684)	9669
CINCIARI RODANO MARIA LISA: Disegno di legge sull'orario di lavoro e sul riposo settimanale di lavoratori (21067)	9661	IMPERIALE: Utilizzazione case cantoniere abbandonate (20740)	9670
COCCIA: Efficienza degli automezzi delle autolinee in concessione (5085, già orale)	9662	ISGRÒ: Compenso per lavoro straordinario agli impiegati della difesa (21493)	9670
CODIGNOLA: Chiusura stazione di Carmignano (Firenze) (21578)	9662	MACCHIAVELLI: Vertenze dei marittimi dipendenti dalle società di PIN (20491)	9670
CRUCIANI: Illegittima corresponsione di un'indennità mensile agli amministratori degli ospedali riuniti di Rieti (18587)	9663	MAGNO: Utilizzazione metano della provincia di Foggia (20786)	9671
DEGAN: Provvidenze per danni da alluvione ai bieticoltori veneziani (20919)	9663	MANCINI ANTONIO: Indennità di residenza ai titolari di farmacie rurali (19065)	9672
DELFINO: Indennità di residenza alla farmacia rurale di Vittorito (L'Aquila) (19542)	9663	MARRAS: Sviluppo attività agricola e pastorale in Sardegna (19483)	9673
DELFINO: Indennità di volo per i militari in SPE pensionati (21563)	9664	MARTINO GAETANO: Comprensorio turistico della provincia di Messina (21321)	9674
DE MEO: Definizione pratiche dei mutilati e invalidi civili (20909)	9664	MASSARI: Nuovo regolamento per gli istituti previdenziali (17722)	9674
DE ZAN: Contributi statali ai comuni per l'istruzione pubblica (17579)	9664	MASSARI: Metodo Vieri per la cura del cancro (21215)	9675
DI LORENZO: Permesso e viaggio gratuito ai militari per le elezioni siciliane (21474)	9665	MESSINETTI: Metodo Vieri per la cura del cancro (19676)	9676
DI LORENZO: Smantellamento ferrovia Gela-Siracusa (21516)	9666	MICHELINI: Stanziamenti a favore del consorzio autonomo del porto di Civitavecchia (Roma) (18383)	9676
D'IPPOLITO: Nomina consiglio provinciale dell'ANMIL di Taranto (18484)	9666	MINASI: Ricezione televisiva in San Nicola di Caulonia (Reggio Calabria) (21081)	9676
FASOLI: Contributi ad enti per attività di interesse delle forze armate (21138)	9666	MONASTERIO: Pensione di reversibilità ad Adelina Leuzzi (21665)	9677
FERIOLI: Teleselezione per le province di Reggio Emilia e Modena (21297)	9666	MONTANTI: Proroga validità elenchi anagrafici degli agricoltori delle province meridionali (19549)	9677
FIUMANÒ: Ponte sul Torbido a Grotteria (Reggio Calabria) (20964)	9667	NANNINI: Concessione in proprietà di alloggi popolari al personale militare (21108)	9678
FIUMANÒ: Integrazione bilancio del comune di Canolo (Reggio Calabria) (20966)	9667	PEDINI: Centralizzazione impianti della stazione di Brescia (21756)	9678
FODERARO: Rete fognante in Drosi di Rizziconi (Reggio Calabria) (19459)	9667	PELEGRINO: Collegamenti aerei Roma-Palermo-Trapani-Pantelleria (3305)	9678
FODERARO: Caccia primaverile in provincia di Reggio Calabria (21668)	9667	PIETROBONO: Abolizione di un treno sulla linea Roma-Cassino (21495)	9679
FODERARO: Esclusione di Amantea (Cosenza) dai comprensori turistici (21751)	9668	PIGNI: Soppressione del servizio pubblico Como-Brunate (19585)	9679
GAGLIARDI: Francobollo commemorativo di Vincenzo Coronelli (21712)	9668	PIGNI: Centri di smistamento degli impianti ferroviari Milano-Como-Chiasso (21572)	9680

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

	PAG.		PAG.
PINTUS: Prezzo CEE del grano duro (21423)	9681	TRIPODI: Proroga chiusura stagione venatoria (21323, 21527)	9690
POERIO: Movimento franoso in Croce di Casabona (Catanzaro) (20840)	9681	USVARDI: Acquisto di pasta per l'esercito presso un pastificio di Castiglione delle Stiviere (Mantova) (20636)	9691
POERIO: Ufficio postale e telegrafico ad Uria di Sellia Marina (Catanzaro) (21691)	9681	VESPIGNANI: Trattamento fiscale degli utili di società spettanti alla Santa Sede (20416)	9691
RAFFAELLI: Collegamento telefonico in Cepaiano di Crespina (Pisa) (20458)	9682	ZINCONI: Sgombero linea ferroviaria Civitavecchia-Orte (21242)	9691
RAIA: Tronco ferroviario Gela-Siracusa (21545)	9682	ZINCONI: Contributo alla cooperativa Oleificio Pio di Carpino (Foggia) (21289)	9692
RICCIO: Provvidenze per lo sviluppo economico e sociale della zona di Gragnano (Napoli) (21773)	9683	ZUCALI: Presidente del collegio dei revisori dell'ICE (21068)	9692
RIGHETTI: Situazione della sezione romana dell'ANMIL (19485)	9683		
RIGHETTI: Andamento del mercato azionario (21076)	9683		
RIGHETTI: Stazione di partenza di un treno Roma-Cassino (21689)	9684		
ROBERTI: Vertenze dei marittimi dipendenti dalle società di PIN (21024)	9684		
ROMANO: Elezione a consigliere dei collocatori comunali (20859)	9684		
SAMMARTINO: Provvidenze a favore della piccola industria e dell'artigianato delle zone di competenza della Cassa per il mezzogiorno (20605)	9684		
SANTAGATI: Trasferimento, agli effetti dell'assistenza INAM, dal settore del commercio a quello dell'industria di talune categorie (19377)	9685		
SANTI: Sul caso dell'ex partigiano Renato Coruzzi (21986)	9685		
SCALIA: Liquidazione pensione al personale civile della difesa-marina (21342)	9686		
SCRICCIOLLO: Pagamento pensione INPS ad una pensionata trasferitasi da un comune ad un altro (20336)	9687		
SERVADEI: Forlì: zona di reclutamento di truppe alpine (20556)	9687		
SERVADEI: Stazione ferroviaria di Rimini (Forlì) (21510)	9687		
SPONZIELLO: Pensione privilegiata a Caforio Antonio (21677)	9688		
SPONZIELLO: Contributo FEOGA per costruzione di un impianto per la lavorazione di prodotti avicoli a Forlì (21725)	9688		
TITOMANLIO VITTORIA: Trasferimento, agli effetti dell'assistenza INAM, dal settore del commercio a quello dell'industria di talune categorie (20218)	9689		
TOZZI CONDIVI: Società finanziaria centro Italia (18712)	9690		

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se reputi opportuno stanziare sul capitolo n. 1633 (spese per cure ed equo indennizzo al personale civile), una maggiore somma, dato che i 6 miliardi e 500 mila lire stanziati per l'esercizio corrente, su di una forza effettiva di 17.024 di impiegati civili (esercito), è insufficiente soprattutto se si tiene conto che nel decorso esercizio fu erogata, a titolo di indennizzo, la somma di lire 420.000 ad un solo impiegato e numerose pratiche di rimborso per spese di cure hanno dovuto attendere questo esercizio per poter essere liquidate. (20604)

RISPOSTA. — In relazione all'aumentato numero delle domande di equo indennizzo e di rimborso spese di cura, l'amministrazione militare sta provvedendo alle necessarie integrazioni di bilancio.

Il Ministro: TREMELLONI.

ABBRUZZESE, D'IPPOLITO E PIETROBONO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.*
— Per conoscere se intendano aumentare la quota *pro capite* per la mensa aziendale degli operai, attualmente corrispondente a lire 80 giornalieri.

Ciò nella considerazione dell'aumento del costo dei generi alimentari ed anche, come è noto, del fatto che la predetta quota dovrebbe corrispondere a mezz'ora di paga dell'operaio. (20906)

RISPOSTA. — Il contributo dell'amministrazione per le mense aziendali degli operai della difesa, stabilito in relazione a vari elementi (tra cui il ricavato delle gestioni accessorie di spacci e vinicole) e non in base alla paga del-

l'operaio, è stato portato alla attuale misura di lire 80 *pro capite* dal 1° gennaio 1965. Secondo accertamenti eseguiti presso alcune mense, detto contributo appare sufficiente per la confezione di un normale piatto caldo, per cui non si ravviserebbe l'esigenza di un aumento, il quale, per altro, comporterebbe una spesa attualmente non fronteggiabile.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il numero esatto dei lavoratori, meccanici in genere del « settore ramo industriale », che prestano la loro opera nell'ambito del porto di Napoli.

Tale richiesta va intesa nella sua componente categoriale. (20907)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli è risultato che il numero dei lavoratori meccanici del « settore ramo industriale » che prestano la loro opera nell'ambito del porto di Napoli è di circa 1.000, di cui 700 fissi e 300 occasionali.

Il Ministro: Bosco.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i compiti e le attribuzioni adilitari: collegio medico-legale della direzione generale di sanità; commissione medica di seconda istanza; commissione medica ospedaliera; collegio medico; dirigente del servizio sanitario presso i vari enti militari. (21535)

RISPOSTA. — Le principali attribuzioni degli organi sanitari militari sono le seguenti.

Collegio medico legale. È il supremo organo di consultazione in materia medico-legale interessante le varie amministrazioni statali e costituisce l'organo di consulenza tecnica della procura generale presso la Corte dei conti.

Esso è chiamato a dare pareri sulla dipendenza da causa di servizio e sulla classificabilità delle ferite, lesioni e infermità riportate dal personale civile e militare dello Stato, sull'idoneità al servizio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa invalidi di guerra, ai fini del mantenimento o della riammissione in servizio permanente o continuativo, sulla idoneità a proficuo lavoro dei congiunti di dipendenti statali aventi diritto a pensione, nonché sulla concessione di distintivi in onore di ferito o mutilato di guerra o per servizio.

Il collegio si pronuncia inoltre su ogni questione medico-legale posta dalle amministra-

zioni dello Stato e dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Commissioni mediche ospedaliere. Esprimono giudizi, previa visita medica, sulla dipendenza da causa di servizio delle ferite, lesioni o infermità riportate dal personale militare e civile della difesa, dai militari della guardia di finanza, del corpo degli agenti di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia, nonché dai funzionari di pubblica sicurezza. Si pronunciano inoltre sull'idoneità al servizio del personale dianzi indicato e propongono, ove del caso, i conseguenti provvedimenti medico-legali e l'assegnazione della categoria di pensione privilegiata ordinaria.

Commissioni mediche di seconda istanza. Decidono sui ricorsi avverso i giudizi pronunciati dalle commissioni mediche ospedaliere e dai collegi medici ordinari degli ospedali militari nella materia ad essi riservata. Intervengono in caso di discordanza tra il parere del comandante del corpo o del capo ufficio e la decisione di dette commissioni, nonché in caso di discordanza di parere tra i membri della commissione ospedaliera quando l'interessato sia affetto da infermità mentale.

Collegi medici interni. Costituiti presso gli ospedali militari, eseguono tutte le visite collegiali per le quali non sia prevista specificamente la competenza della commissione medica ospedaliera, relativamente al personale sia della difesa, sia di altre amministrazioni statali, parastatali e di enti locali (accertamenti di infermità per le quali si debbano concedere licenze o aspettative o adottare provvedimenti di riforma, constatazione dell'idoneità fisica degli aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento, agli impieghi pubblici, ecc.).

Dirigenti del servizio sanitario del corpo. Disimpegnano il servizio medico-legale del corpo (proposte di licenze di convalida fino a 30 giorni, di rassegne, d'invio in osservazione ospedaliera; dichiarazioni per lesioni traumatiche; pareri sulla dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni o infermità); vigilano sull'igiene generale della caserma e dei locali annessi e su quella personale dei militari; somministrano cure e medicinali ai militari ricoverati nell'infermeria del corpo; eseguono vaccinazioni e rivaccinazioni, ecc.

Il Ministro: TREMELLONI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere o siano stati presi per il riconoscimento del trattamento pensionistico di diritto

da parte della Cassa monte pensioni insegnanti ex dipendenti di scuola elementare parificata, che abbiano maturato il prescritto numero di anni di servizio o che chiedano di essere ammesse al godimento del beneficio di aumento del servizio pensionabile di anni 5, come previsto dal trattamento giuridico-economico degli insegnanti nelle scuole elementari statali e parificate. (21538)

RISPOSTA. — In base alle vigenti disposizioni, nei confronti delle dipendenti, coniugate o aventi prole a carico, iscritte alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza di questo Ministero — e, quindi, anche alla cassa insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate — già esiste una norma di favore ai fini del computo dell'anzianità per la liquidazione della pensione.

Infatti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1965, n. 965, alle dipendenti stesse, che cessino dal servizio dal 31 agosto 1965, è riconosciuto il diritto alla pensione con una anzianità minima di servizio di anni 20 anziché di anni 25, come disposto dall'articolo 7, lettera c) della legge 11 aprile 1955, n. 379. Trattasi di una norma, che riveste fondamentale importanza per la categoria interessata, la quale viene a beneficiare della riduzione di 5 anni, ai fini del diritto alla pensione normale diretta.

In relazione a quanto precede, non sembra a questo Ministero che siano da adottare, nella materia, ulteriori provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: GATTO.

ABENANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali provvedimenti adotterà verso la società Dawe Lepetit di Torre Annunziata (Napoli) che, dopo aver usufruito dei benefici previsti per la industrializzazione del Mezzogiorno, ha sospeso l'attività e licenziato la maestranza.

In particolare l'interrogante chiede di sapere se il ministro interverrà perché i lavoratori licenziati siano assunti presso gli altri stabilimenti della società di Torre Annunziata e in caso contrario siano revocate le agevolazioni concesse. (18275)

RISPOSTA. — Nel 1959, l'ISVEIMER ha consentito alla Dawe-Lepetit società del gruppo Ladoga, un finanziamento di 100 milioni, per realizzare, in Torre Annunziata, uno stabilimento per integratori di mangimi.

Nel 1962 la società ha cambiato ragione sociale in DISPA — Dawe Italia — ed il pacchetto azionario è stato interamente rilasciato da capitali americani. La DISPA, dopo aver realizzato uno stabilimento analogo a Novara, ha concentrato in quest'ultimo complesso la propria attività, fermando l'impianto di Torre Annunziata che ha posto in vendita dopo aver licenziato le maestranze. Poiché tale impianto è ubicato al centro dell'area sulla quale sorge il complesso della società Lepetit, quest'ultima ha ritenuto, evidentemente, di non poterne perdere il controllo. L'impianto infatti è stato acquistato dalla Società Meridionale per la industria ed il commercio di prodotti cellulose, chimici e farmaceutici, del gruppo Ladoga.

Allo stato, la società acquirente non ha ancora deciso la destinazione da dare allo stabilimento, per cui nessuna previsione può farsi circa il reimpiego delle maestranze licenziate.

Il mutuo a suo tempo concesso dall'ISVEIMER alla Dawe-Lepetit — e che è in corso di regolare ammortamento — sarà assunto dalla nuova proprietaria dello stabilimento.

Il Ministro: PASTORE.

ABENANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali finanziamenti sono stati concessi nel corso del 1966 dall'ISVEIMER ad aziende ed iniziative industriali in Campania e nella provincia di Napoli.

In particolare si chiede di conoscere l'entità e il numero dei finanziamenti per settori tra aziende pubbliche, irizzate e private e tra nuove iniziative industriali e ampliamenti e razionalizzazione di aziende preesistenti.

(21109)

RISPOSTA. — Secondo quanto ha comunicato l'ISVEIMER, risulta che nel corso del 1966 l'istituto ha effettuato nella Campania 138 operazioni di finanziamento per l'importo complessivo di 51.180 milioni, di cui 5, per l'ammontare di 30.845 milioni a favore di imprese con partecipazione di capitale pubblico.

Di tali finanziamenti, 68, per complessive 12.703.500.000 sono destinati alla realizzazione di nuovi impianti e 70 per 38.476.500.000, si riferiscono ad ampliamenti di impianti già esistenti.

Come si potrà desumere dall'unito prospetto riepilogativo, tutti i settori produttivi hanno beneficiato delle concessioni in parola.

Il Sottosegretario di Stato: AGRIMI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

I S V E I M E R

CLASSIFICAZIONE PER SETTORE E SCOPO DEI FINANZIAMENTI DELIBERATI
IN FAVORE DI INIZIATIVE INDUSTRIALI NEL CORSO DELL'ANNO 1966 IN CAMPANIA

RIEPILOGO

Valori al lordo

Importi in ,000 lire

SETTORI INDUSTRIALI	Numero	Importo accordato per immob. e scorte	Investimento compl. in immobili e scorte	Occupazione prevista
Industrie estrattive	1	40.000	73.400	—
Industrie alimentari e affini	33	4.250.000	7.919.900	715
Tabacco	2	295.000	584.800	42
Tessili	7	419.000	786.600	125
Vestiario, abbigliamento e affini	9	697.000	1.329.000	695
Pelli e cuoio	4	475.000	958.900	141
Legno	13	438.500	828.100	220
Industrie metallurgiche	3	30.550.000	118.515.000	489
Costruz. di macchine elettriche e non elettriche	4	718.000	1.262.500	395
Costruz. meccaniche varie e di precisione	15	1.015.000	1.872.500	397
Officine riparazioni, lavorazioni meccaniche	12	456.500	852.500	181
Materiali da costruzione vetro, ceramica, affini	15	839.000	1.628.810	136
Industrie chimiche	3	1.120.000	2.012.000	113
Derivati del petrolio e del carbone	3	6.700.000	10.765.000	264
Gomma elastica	—	—	—	—
Carta e cartotecnica	4	1.970.000	3.360.000	103
Industrie poligrafiche e affini	1	170.000	325.000	27
Industrie fotofonocinematografiche	—	—	—	—
Industrie manifatturiere varie	4	572.000	1.015.250	43
Attività ausiliarie e varie	5	455.000	844.500	52
TOTALE	138	51.180.000	154.933.700	4.138

ARMATO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di precarietà in cui sono venute a trovarsi le maestranze della Società esercizi bacini napoletani (tanto per i lavoratori in pianta stabile quanto per i contrattisti) a seguito della crisi produttiva che ha investito lo stabilimento e, soprattutto, per la mancanza di valide prospettive circa il futuro dell'azienda.

Sta di fatto che mentre sorgono nuovi moderni cantieri nel bacino del Mediterraneo la SEBN, che rappresenta il più importante centro di riparazioni navali dell'IRI, è tuttora caratterizzata da una profonda arretratezza degli impianti e da una insufficienza tecnico-organizzativa che oltre ad appesantirne i costi non offrono adeguate garanzie di perfetta esecuzione dei lavori nonostante l'impegno e la perizia profusa dalle maestranze.

Le stesse riconversioni dei cantieri di Livorno e di Muggiano potrebbero provocare un ulteriore dirottamento delle residue commesse destinate ai cantieri napoletani se non si provvederà per tempo — nel quadro di un sostanziale potenziamento degli investimenti previsti per il settore nel Mezzogiorno — ad una profonda ristrutturazione ed ammodernamento delle attrezzature degli impianti, con la creazione dell'auspicato grande bacino da 250 mila tonnellate e della stazione di degassificazione.

Per sapere inoltre se, mentre tali indicazioni trovino concreta attuazione, il ministro ritenga di destinare per commessa diretta alla SEBN i lavori di riparazione e di trasformazione delle navi-traghetto *Campania*, *Sicilia* e *Sardegna* di cui al programma di riparazioni della società Tirrenia. (21298)

RISPOSTA. — Il notevole volume di attività svolto dalla SEBN nell'ultimo esercizio esclude di per sé che la società stessa sia stata investita da una crisi produttiva: nel 1966 è stato infatti sviluppato un numero di ore di manodopera diretta superiore del 40 per cento alla media registrata nel quinquennio 1961-1965.

Per quanto concerne, in particolare, l'insufficienza tecnico-amministrativa lamentata, si fa presente che la SEBN ha in corso di attuazione un programma di ammodernamento degli impianti comportante investimenti per circa 1 miliardo di lire. In tale programma sono, tra l'altro, compresi la costruzione di una nuova officina, che verrà dotata di grandi macchine operatrici, la costruzione di un pontone galleggiante con gru da 60 tonnellate, nonché l'acquisto e l'installazione di macchine opera-

trici destinate ad altre officine dello stabilimento.

Sono, inoltre, in avanzato corso di studio progetti relativi all'ampliamento dei magazzini ed alle officine tubisti, calderai, modellisti e fonderia, nonché quello per la costruzione di palazzine da adibire a spogliatoi e mensa aziendale; l'attuazione di tali iniziative comporterà una ulteriore spesa di circa 1 miliardo di lire.

Nel complesso, quindi, tra opere in corso di realizzazione e in progetto, gli investimenti di cui beneficerà l'azienda ammonteranno a circa 2 miliardi di lire.

È, tuttavia, da rilevare che la SEBN risente della generale carenza di infrastrutture esistente nel porto di Napoli, resa ancora più grave dal fatto che alcune opere indispensabili, conseguenti ad avvenimenti bellici (ad esempio il rifacimento della banchina di ormeggio Cesareo Console), non sono state ancora realizzate dall'Ente autonomo del porto.

Per quanto concerne l'ultima parte dell'interrogazione in oggetto, si osserva che gli accennati lavori di riparazione e di trasformazione delle navi *Campania*, *Sicilia* e *Sardegna*, allo stato delle cose, non sono inseriti in alcun programma approvato. Comunque, si assicura che, se a tali lavori si dovesse in futuro dar corso, essi a' termini della vigente convenzione con lo Stato, saranno assegnati, in base ad una gara da eseguirsi fra ditte approvate dal Ministero della marina mercantile, e che, in tale eventualità, la SEBN sarà inserita nell'elenco da sottoporre al predetto Ministero.

Il Ministro: Bo.

BADINI GONFALONIERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno accogliere la richiesta presentata dal « Comitato per la celebrazione del I millenario del marchesato Aleramico del Monferrato » affinché le celebrazioni dei millenari vengano sottolineate mediante la emissione di una serie di un francobollo commemorativo, che potrebbe effettuarsi all'atto della chiusura del millenario stesso (23 marzo 1968) e che valga a meglio diffondere i valori e le tradizioni della nobile terra, nonché a porre in rilievo su piano nazionale l'importanza storica e spirituale dell'avvenimento ed il concreto impegno della lodevole iniziativa. (21610)

RISPOSTA. — Essendo stato da alcuni anni adottato il criterio di contenere entro limiti ristretti le emissioni di francobolli celebrativi o

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

commemorativi, non tutti gli avvenimenti, personaggi, ricorrenze, ecc., anche se di grande importanza, possono essere ricordati, come sarebbe desiderabile. Si fa presente inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica, 5 agosto 1966, n. 884, è stato approvato il programma delle emissioni per l'anno 1967.

Per quanto concerne la ricorrenza dell'avvenimento segnalato nell'interrogazione, che viene celebrato dal 23 marzo di quest'anno al 23 marzo 1968, significa che, nell'eventualità che si possano realizzare altre emissioni nel corso dell'anno oppure in sede di predisposizione del programma di emissioni per il 1968, non si mancherà di segnalare la ricorrenza al Consiglio dei ministri, cui, per il disposto dell'articolo 239 del regolamento dei servizi postali parte prima, spetta di pronunziarsi in ordine al provvedimento che autorizza le emissioni filateliche.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BARBA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quando verrà emanato il regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

L'interrogante sottolinea l'urgenza anche in relazione a contestazioni sollevate da alcuni ambienti nelle more della emanazione del regolamento — di rendere pienamente operante la legge in ordine alle tre principali fonti di inquinamento atmosferico e, cioè, gli impianti termici, le lavorazioni industriali ed il traffico motorizzato. (21203)

RISPOSTA. — Il regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, è stato già elaborato per il settore relativo agli impianti termici, ed è attualmente in fase di concerto interministeriale, come previsto dalla citata legge.

Per le altre due parti del regolamento riguardante gli autoveicoli e le lavorazioni industriali, si stanno raccogliendo gli elementi preparatori.

Si sottolinea che la vastità e la complessità dei problemi trattati e da trattare richiede numerose consultazioni e la collaborazione di studiosi ed esperti, nonché rappresentanti di categoria, di varie qualificazioni. La stesura del corpo di norme regolamentari concernenti l'applicazione della citata legge n. 615 è perciò opera di rilevante mole, che richiede notevole impegno e un certo lasso di tempo. Attualmente, si stanno accelerando al massimo le tappe per condurre a termine la prima e

più urgente parte del regolamento, che è quella, di cui si è accennato sopra, riguardante gli impianti termici.

Il Ministro: MARIOTTI.

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ha erogato a numerosi grandi invalidi l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, con decorrenza diversa da quella di entrata in vigore della legge suddetta e ciò in contrasto con quanto disposto dalla deliberazione del comitato centrale dell'ANMIL nella riunione del 24 aprile 1965 — approvata dal Ministero del lavoro — e relativa alle norme di erogazione del predetto assegno.

Si fa presente, tra i numerosi altri, il caso del grande invalido Ferroni Ferruccio, il quale provide ad inoltrare domanda alla sede ANMIL di Pistoia in data 17 ottobre 1963 che giunse all'esame del consiglio provinciale ANMIL di quella città soltanto in data 5 aprile 1965 e che ha ottenuto l'assegno di incollocabilità a partire dalla fine del 1963 anziché dal 1° gennaio 1963 come di sua spettanza.

Per conoscere, infine, se nelle sue funzioni di controllo e vigilanza ritenga opportuno intervenire allo scopo di riesaminare le numerose domande a suo tempo decise in modo di tempestivamente assicurare agli interessati l'erogazione delle somme loro spettanti a titolo di conguaglio. (18913)

RISPOSTA. — Requisiti essenziali perché gli invalidi e i mutilati del lavoro possano ottenere l'assegno di cui all'articolo 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, sono lo stato di bisogno e l'incollocabilità dei medesimi, dovuta alle cause previste dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222.

Il giudizio di incollocabilità spetta alle commissioni provinciali per il collocamento degli invalidi del lavoro, le quali, a' termini della circolare ministeriale del 22 maggio 1964, n. 29, ove dai documenti in loro possesso possano dedurre che lo stato di incollocabilità sussista all'atto dell'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, sono tenute ad emettere la dichiarazione dello stato di incollocabilità con tale necessaria precisazione.

Per quanto riguarda il caso del signor Ferruccio Ferroni, risulta che la commissione per il collocamento obbligatorio degli invalidi del

lavoro presso l'ufficio provinciale del lavoro di Pistoia ha dichiarato il Ferroni incollocabile ma che non ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessagli da questo Ministero di far decorrere la condizione di inidoneità da data precedente a quella della dichiarazione.

Il consiglio provinciale dell'ANMIL di Pistoia ha fatto, pertanto, decorrere l'assegno dalla data della pronuncia, da parte della commissione per il collocamento obbligatorio di Pistoia, dello stato di incollocabilità.

Per quanto concerne, infine, l'ultimo punto dell'interrogazione si assicura che questo Ministero non manca di esercitare le funzioni di vigilanza, per il tramite degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sulla concessione dell'assegno di incollocabilità agli invalidi ed ai mutilati del lavoro.

Il Ministro: Bosco.

BORGHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere il punto di vista del Governo, ed in particolare del Ministro della Giustizia, sulla risoluzione n. 333, che reca risposta all'ottava relazione dell'attività dell'agenzia Europea per l'energia nucleare, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa — su proposta della Commissione economica —; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta risoluzione, in cui si auspica la rapida entrata in vigore della convenzione sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare. (20624)

RISPOSTA. — L'inizio della procedura legislativa per la ratifica da parte italiana della convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e degli altri atti internazionali connessi è stato in un primo tempo ritardato poiché si è ritenuto necessario prima assicurare un'azione coordinata fra i paesi della Comunità Europea. Essendo stata ratificata la convenzione dalla Francia e dal Belgio, il Ministero degli affari esteri ha predisposto uno schema di disegno di legge che è ora all'esame delle altre amministrazioni interessate. Tale provvedimento prevede oltre alla ratifica della convenzione di Parigi del 2 luglio 1960 anche quelle della convenzione complementare adottata a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali firmati a Parigi il 28 gennaio 1964.

Trattandosi di materia che interessa anche altri provvedimenti legislativi già in vigore in Italia (quale la legge del 31 dicembre

1962, n. 1860, relativa all'impiego pacifico dell'energia nucleare) nonché strumenti internazionali non ancora perfezionati, sussiste tuttora qualche difficoltà, fra le quali anche quella di assicurare il coordinamento con l'ordinamento giuridico comunitario e quello dell'EURATOM.

La questione è attualmente allo studio; è però intenzione del Governo affrettare, nei limiti del possibile, le decisioni per giungere alla ratifica degli atti di cui sopra.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

BORGHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulle raccomandazioni:

— numero 133, sulle dimensioni dell'Europa, approvata dall'Assemblea della Unione europea occidentale nel giugno 1966 — su proposta della Commissione affari generali;

— numero 143, sulla situazione attuale relativa al Patto di Varsavia, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale nel dicembre 1966 — su proposta della Commissione difesa ed armamenti;

— numero 144, sull'Europa occidentale rispetto all'evoluzione dell'Europa orientale, approvata dall'Assemblea occidentale nel dicembre 1966 — su proposta della Commissione difesa ed armamenti.

E in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in dette raccomandazioni, in cui si invitano i Governi a prendere le misure necessarie a favorire la partecipazione dei paesi europei non membri alle conferenze tecniche del Consiglio d'Europa ed a incoraggiare qualsiasi sforzo di ravvicinamento con l'insieme dei paesi dell'est, fino alla costituzione di un sistema di sicurezza europea capace di sostituire i due sistemi di sicurezza attuali del patto atlantico e del patto di Varsavia. (20633)

RISPOSTA. — Le raccomandazioni n. 133, n. 143 e n. 144 dell'Assemblea dell'Unione europea occidentale sono in armonia con la linea seguita dall'Italia in materia di rapporti est-ovest. Il Governo, infatti, nel doveroso rispetto dei propri impegni internazionali, si è adoperato e continua ad adoperarsi attivamente in favore dello sviluppo di relazioni amichevoli e di una collaborazione sempre più concreta con tutti i paesi del continente, ivi compresi quelli della sua parte orientale, rendendosi promotore, in tutte le sedi, di orientamenti più aperti, capaci di favorire un appro-

fondimento del dialogo su temi anche politici di interesse comune. In questo ambito si possono ricordare i ripetuti, amichevoli contatti avuti negli ultimi due anni con l'Unione Sovietica, la Polonia, la Jugoslavia e la Romania.

Tali contatti si svolgono, in particolare, nello spirito della raccomandazione n. 133 e delle risposte che ad essa è stata fornita dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea occidentale. Quanto poi alla possibilità di adesione della Gran Bretagna al Mercato comune, è ben noto come l'Italia abbia sempre cercato di favorire il raggiungimento di tale obiettivo e continui ad adoperarsi col massimo impegno in tal senso.

Le raccomandazioni n. 133 e 144 sono ancora all'esame del Consiglio che si svolge con la più attiva partecipazione italiana. In attesa delle risposte che il Consiglio stesso dovrà fornire, si può anticipare che, per quanto concerne la raccomandazione n. 143, il Governo concorda sulla necessità di mantenere la coesione e l'efficienza dell'alleanza atlantica.

Per quanto si riferisce alla possibilità di contatti con i paesi del patto di Varsavia per promuovere una soluzione dei problemi ancora aperti in Europa, il Governo italiano considera tali contatti particolarmente utili, beninteso nel senso che un'intensificazione dei rapporti con i paesi dell'Europa orientale, soprattutto nei settori economico, culturale, scientifico e tecnico, può, attraverso il miglioramento del clima internazionale ed il consolidamento della distensione, agevolare la ricerca di soluzioni ai maggiori problemi europei ancora aperti.

Infine, per quanto concerne la raccomandazione n. 144, è noto che il Governo italiano è sempre stato in favore di progetti diretti al consolidamento della sicurezza europea, che esso considera come un obiettivo da raggiungere mediante un processo graduale che dovrebbe svilupparsi attraverso l'incremento dei contatti bilaterali e multilaterali (fra i quali la partecipazione dei paesi europei non membri alle conferenze tenute nel quadro del Consiglio d'Europa — a cui si è accennato nella interrogazione — e il raggiungimento di intese nel campo del disarmo, atte a creare una nuova situazione politica. È in questo contesto che un sistema generale di sicurezza può essere immaginato come punto di arrivo di tale graduale evoluzione.

In questo momento, comunque, il Governo si sforza di dare il proprio costruttivo contributo al raggiungimento delle intese e degli accordi internazionali sopraricordati. Fino a

che questo processo non si sarà concretamente realizzato, si ritiene utile e necessario, ai fini di un equilibrato svolgimento di esso, il mantenimento delle organizzazioni difensive esistenti, come del resto è indicato nell'ultimo paragrafo della stessa raccomandazione n. 144.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

BORRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere, in relazione alla decisione presa dalla IV sezione giurisdizionale della Corte dei conti che ha ultimamente stabilito che per il diritto alla pensione per servizio militare non è necessaria una formale constatazione dell'infermità entro il quinquennio dalla cessazione del servizio, quando vi sia la prova certa della dipendenza della stessa infermità da cause di servizio, se tale disposizione possa farsi valere anche in relazione alle pensioni di guerra, per lo più respinte in base all'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, che prevede la constatazione, non oltre i cinque anni dalla cessazione di servizio di guerra, delle ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l'invalidità o la morte del militare o del civile.

È noto che tale dimostrazione entro i cinque anni dalla cessazione di servizio di guerra, diventa difficile e spesso impossibile perché le vicende belliche hanno disperso archivi, hanno creato situazioni impossibili da ricostruirsi.

Spesso poi le cure sono avvenute in ospedali da campi di cui non si riesce più ad avere documentazione precisa.

Ne viene di conseguenza che migliaia di combattenti non possono avere riconosciuto il diritto alla pensione e fra pratiche e ricorsi alla Corte dei conti passano lunghe attese che si concludono spesso in cocenti disillusioni.

L'interrogante, che insieme con altri colleghi ha presentato un progetto di legge alla Camera con il n. 2399, chiede se, sulla base della decisione della Corte dei conti sopra richiamata, sia possibile estendere lo spirito della stessa alle pensioni di guerra limitando le prove della dipendenza dell'invalidità e infermità da cause di guerra, ad elementi possibili da avere, sia pure convalidati da enti sanitari o altre competenti autorità militari e civili. (20294)

RISPOSTA. — È da premettere che la legge 9 novembre 1961, n. 1240, ha inteso, tra l'altro, consentire, sulla base delle più moderne legislazioni vigenti in vari paesi, a coloro che ab-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

biano, per una qualsiasi ragione, omesso di chiedere la pensione di guerra entro i termini tassativi previsti dalle precedenti disposizioni, di presentare validamente ed in ogni tempo la relativa istanza.

Ciò, però, ha comportato la necessità di porre una remora all'ammissibilità delle richieste prescrivendo, così come previsto all'articolo 24 della legge medesima, che le infermità per cui si invoca il trattamento pensionistico debbano risultare constatate entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, termine, superato il quale, il legislatore ha ritenuto di dover stabilire una presunzione di non ricollegabilità delle infermità alle vicende belliche.

La norma, comunque, prevede delle eccezioni a tale principio generale per determinate categorie meritevoli di speciale considerazione.

Premesso quanto sopra, si fa presente che a questo Ministero non risulta che la corte dei conti, in materia di riconoscimento del diritto a pensioni privilegiate ordinarie — la cui disciplina, per altro, si inquadra in un sistema legislativo a se stante, con caratteristiche proprie, nettamente distinte da quelle delle pensioni di guerra — avrebbe recentemente emesso decisione affermando il principio che non sia necessaria una constatazione formale delle infermità entro in quinquennio dalla cessazione del servizio.

Si è a conoscenza, invece, che la stessa corte, con decisione del 17 gennaio 1966, n. 021224 ebbe a respingere un ricorso prodotto in materia di pensioni privilegiate proprio perché, nel caso in esame, « era inutilmente decorso il termine perentorio di cinque anni, entro il quale andava chiesta la constatazione della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che trasse a morte il militare ».

Per quanto riguarda le difficoltà che, a volte, si frappongono alla acquisizione della documentazione sanitaria occorrente per comprovare il diritto a pensione di guerra nei riguardi degli ex militari combattenti, si fa presente che, da quanto è dato sapere, presso il Ministero della difesa sono state adottate varie iniziative connesse all'attività dei distretti e sono state studiate particolari procedure per la ricostituzione della detta certificazione quando essa sia stata smarrita, ovvero sia andata distrutta.

Inoltre, allo scopo di andare sempre più incontro alle categorie interessate e nell'intento di rendere più efficace la ricerca delle certificazioni necessarie per la definizione delle pratiche di pensioni di guerra, è stato istituito,

presso la competente Direzione generale, un apposito « Ufficio documentazione eventi occorsi in servizio militare, prigionia ed internamento di guerra ».

Detto ufficio provvede alla raccolta presso comandi militari ed enti, anche internazionali, di tutta la documentazione possibile riguardante tali eventi quanto essa sia di difficile reperimento da parte degli interessati, sollevando gli stessi richiedenti da tali incombenze.

Infine, per quanto riguarda la proposta di legge n. 2399, di cui è cenno nell'ultima parte dell'interrogazione, è da considerare che, in tema di riordinamento della pensionistica di guerra, sono state presentate numerose iniziative.

La Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica che le ha esaminate, ha ritenuto, intanto, di approvare un provvedimento contenente alcune modifiche alle norme in vigore — provvedimento attualmente alla Camera dei deputati (atto n. 3951) — e ciò nell'attesa di pervenire, appena possibile, ad un riassetto organico delle numerose disposizioni riguardanti la complessa materia.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

BOVA, DE MARZI, TAMBRONI, URSO, TITOMANLIO VITTORIA, LAFORGIA, DEL CASTILLO, MARTINI MARIA ELETTA, MERENDA E SGARLATA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire affinché l'INAIL, al pari degli altri istituti assicuratori, provveda, nel quadro delle misure anticongiunturali e in aderenza all'invito rivolto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 3 marzo 1965, ad adottare disposizioni che consentano ai datori di lavoro ampie agevolazioni nei pagamenti dei premi assicurativi nonché criteri di opportuno temperamento delle sanzioni per i ritardi nei pagamenti stessi.

La necessità di emanare tali disposizioni appare urgente in questa fase di recessione economica, particolarmente avvertita in alcuni settori chiave dell'industria, quale l'edilizia, a seguito della mancata ricezione nel testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, dell'articolo 15 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che conferiva al comitato esecutivo dell'INAIL la facoltà di ridurre le penali a carico dei datori di lavoro per le infrazioni previste dai precedenti articoli 13 e 14 e risponde, altresì, alla riconosciuta facoltà degli enti assicuratori di applicare le sanzioni

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

medesime con criteri di opportunità, da valutarsi in base ai principi che presiedono al merito dell'azione assicurativa. (16439)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in armonia con i criteri a suo tempo indicati da questo Ministero, ha adottato sin dal marzo 1965 misure adeguate a consentire, nell'ambito della normativa in vigore, ogni possibile agevolazione nella definizione della situazione debitoria dei datori di lavori inadempienti agli obblighi assicurativi per difficoltà economiche riconducibili alla recessione congiunturale dell'attività produttiva. Le predette misure sono state riconfermate nel gennaio dello scorso anno con riferimento alla concessione di dilazioni e rateazioni nel pagamento dei premi.

Per quanto concerne la mancata recezione nel testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, dell'articolo 15 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che conferiva al comitato esecutivo dell'INAIL la facoltà di ridurre le penali a carico dei datori di lavoro, si fa presente che è stata presentata al Parlamento una apposita proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi, Armaroli ed altri, in merito alla quale il Ministero ha espresso avviso favorevole.

Detta proposta di legge, approvata in sede legislativa dalla XII Commissione della Camera dei deputati il 2 marzo 1967, è attualmente all'esame della competente Commissione del Senato.

Il Ministro: Bosco.

BOVA. — *Ai Ministri del bilancio, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) in base a quali criteri sia stato affidato dal comitato di programmazione regionale della Calabria alla Tekne di Milano lo studio per il piano territoriale della suddetta regione;

2) se siano state interpellate, in concorrenza, altre società ed organizzazioni che hanno eguale competenza ed attrezzatura della Tekne; e ciò anche al fine di conseguire un sicuro vantaggio economico;

3) quale sia l'ammontare della spesa prevista ed impegnata per il piano territoriale di cui sopra;

4) da quanto tempo l'incarico sia stato affidato alla Tekne e per quale motivo la stessa non abbia ancora provveduto alla com-

pleta redazione di esso, mentre funzionari della medesima, senza riguardo alcuno per il comitato che aveva loro conferito l'incarico, ne hanno già esposto compiutamente il contenuto ad un convegno di partito recentemente tenutosi a Cosenza. (21094)

RISPOSTA. — Desta sorpresa il fatto che l'interrogante ignori che, in base all'articolo 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, la materia relativa ai piani territoriali di coordinamento rientra nella specifica competenza del Ministero dei lavori pubblici, e che quindi gli incarichi relativi agli studi per i predetti piani vengono conferiti dal Ministero stesso e non dai comitati regionali per la programmazione economica.

Fatta questa necessaria premessa, occorre chiarire che non è neanche esatto che lo studio per il piano territoriale di coordinamento della Calabria sia stato affidato alla società Tekne di Milano. Infatti, secondo una prassi seguita sin dal 1949 — epoca in cui vennero conferiti i primi incarichi in materia di pianificazione teriritoriale — le indagini inerenti ai singoli settori di studio sono state affidate — con separate convinzioni — a vari esperti, ciascuno specializzato nelle materie attinenti ai settori stessi.

Gli esperti di cui sopra — che fanno capo alla organizzazione della Tekne — sono i seguenti, ed hanno ricevuto l'incarico per il settore indicato a fianco di ciascuno di essi:

1) Ingegnere Piero Balossini Volpe ed ingegnere Federico De Leonardis « Ambiente geografico »;

2) Dottore Giacomo Micheletta, signor Mariano Gatti ed architetto Mario Maioli « Commercio »;

3) Dottore ingegnere Bernardo Secchi, dottore ingegnere Mario Rusconi Clerici « Comunicazioni e trasporti »;

4) dottore ingegnere Fabio Misuraca « Servizi di vita associata »;

5) dottore ingegnere Giulio A. Rusconi Clerici, ingegnere Giuseppe Ficali-Veltroni « Edilizia »;

6) dottore ingegnere Roberto Guiducci e dottore ingegnere Paolo Radogna « Urbanistica »;

7) dottore Miro Allione, signor Piero Maccioni, architetto Giuliano Guiducci « Econometria »;

8) dottore ingegnere Vladimiro Sommasi « Risorse naturali »;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

9) dottore Claudio Simonelli « Demografia e sociologia »;

10) professore Ercole Calcaterra, dottore Claudio Simonelli, architetto Biagio Nigretti « Agricoltura »;

11) dottore Umberto Dragone, signore Piero Maccioni « Industria »;

12) dottore Miro Allione, dottore Umberto Dragone, dottore ingegnere Roberto Guiducci, dottore ingegnere Paolo Radogna, dottore ingegnere Bernardo Secchi, « Esame critico dei dati ed impostazione dei problemi; elaborazione e rappresentazione delle soluzioni quali prescrizioni e vincoli di piano ».

Nel caso specifico è stato preferito il sistema di conferire l'incarico ad un gruppo di studiosi affiatato ed omogeneo, che si avvale della organizzazione della Tekne, allo scopo di evitare le difficoltà di varia natura che sono state riscontrate in altri casi, nei quali gli studi relativi alla pianificazione territoriale sono stati affidati ad esperti che per la varia provenienza non costituivano un gruppo omogeneo.

Tali difficoltà si sono verificate in concreto anche per il piano di coordinamento della Calabria. Ed infatti, nel 1962 il Ministero aveva deliberato di affidare l'incarico per gli studi relativi a tale piano ad un gruppo di esperti; senonché, proprio per la difficoltà di raggiungere un accordo tra i vari professionisti, non fu possibile pervenire alla stipula delle convenzioni, e quindi le indagini non sono state mai iniziate.

4) Al gruppo di esperti, facenti capo alla Tekne, sono stati affidati anche gli studi relativi ai piani territoriali di coordinamento della Puglia e della Basilicata, sia per le ragioni suindicate, sia perché la Tekne ha acquisito una notevole esperienza di lavoro in quella zona — avendo essa ricevuto dalla Cassa per il mezzogiorno l'incarico per la redazione del piano per il comprensorio turistico del Vulture, e dai rispettivi consorzi gli incarichi relativi ai piani dei nuclei di industrializzazione di Reggio Calabria, della piana di Sibari e della valle del Basento, nonché al piano regolatore territoriale dell'area di sviluppo industriale di Taranto — e sia, infine, perché le tre regioni (Calabria, Puglia e Basilicata) costituiscono un complesso territoriale unitario — d'importanza decisiva per lo sviluppo del Mezzogiorno — i cui problemi è opportuno considerare in una visione di insieme.

L'interrogante chiede se siano state interpellate altre società ed organizzazioni, e ciò al fine di conseguire un « sicuro vantaggio economico ».

In proposito è appena il caso di osservare che, per la natura stessa degli studi e per l'eccezionale impegno che essi richiedono, gli incarichi relativi vengono affidati soprattutto tenendo conto della capacità, del valore professionale e della esperienza degli studiosi prescelti. Si tratta, in sostanza, di un rapporto fiduciario che esclude il ricorso alle normali procedure, stabilire per consentire all'amministrazione pubblica una comparazione, sotto il profilo economico, delle varie offerte. D'altra parte, il compenso per gli studi di che trattasi non viene definito in base ad una determinazione discrezionale, ma in relazione a precisi criteri e parametri (popolazione, superficie territoriale, numero dei comuni, ecc.) specificati nelle norme allegata ad un disciplinare tipo approvato da questo Ministero di concerto con quello del tesoro nel 1956.

In applicazione di tali criteri, il compenso per gli studi di che trattasi ripartito nelle varie convenzioni per ciascun esperto o gruppi di esperti, ammonta complessivamente a lire 35.419.000.

Nelle convenzioni di cui sopra è stabilito, per la consegna degli elaborati al provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, il termine di 10 mesi dalla definitiva approvazione delle convenzioni stesse.

Tenuto conto che i relativi decreti sono stati registrati alla Corte dei conti il 24 settembre 1966, il termine suindicato verrà a scadere il 24 luglio 1967.

Le elaborazioni hanno raggiunto uno stadio molto avanzato, e recentemente il gruppo di esperti ha, dopo aver ultimato le indagini e gli studi preliminari, elaborato e presentato una cosiddetta « tavola di sintesi » nella quale è rappresentata l'ipotesi di assetto territoriale sulla quale, in base alla nota circolare di questo Ministero e di quello del bilancio in data 23 luglio 1966, dovrà pronunciarsi il comitato regionale per la programmazione economica.

A tale comitato sono stati presentati ed illustrati dal provveditore alle opere pubbliche, sin dal 23 novembre 1966, i primi risultati degli studi e delle indagini preliminari, condensati in diverse tavole e relazioni sia generali sia di settore.

Alcuni degli esperti incaricati degli studi suddetti sono stati autorizzati dal ministro dei lavori pubblici ad illustrare le prime elaborazioni e conclusioni agli ambienti tecnici interessati, nonché nei convegni eventualmente indetti da partiti politici; e ciò allo scopo di favorire e sollecitare il più largo dibattito democratico — con la partecipazione di tutte le forze locali (culturali, economiche, politiche, ecc.) — sulle soluzioni proposte in ordine alla elaborazione dell'ipotesi di sviluppo territoriale della regione calabrese. È sembrato necessario seguire tale indirizzo anche per il fatto che, in passato, i problemi riguardanti tale sviluppo, ed in genere quelli di carattere urbanistico — la cui soluzione costituisce la premessa indispensabile per un equilibrato ed organico sviluppo economico della regione — non sono stati mai dibattuti ed approfonditi, o, quanto meno, hanno interessato solo qualche ristretta élite di studiosi, ma non le diverse categorie sociali.

L'interrogante, che ha voluto contestare la validità e l'importanza dell'iniziativa presa dal Ministero dei lavori pubblici — come risulta, sia pure implicitamente dal tono dell'interrogazione e dalle richieste in essa contenute — dovrebbe considerare invece che l'iniziativa si inquadra in una vasta azione condotta in Calabria soltanto da qualche anno dal Ministero dei lavori pubblici, intesa a smuovere energicamente una situazione di inerzia esistente a tutti i livelli in campo urbanistico, e che è stata indubbiamente una delle cause dello stato di arretratezza in cui versa la predetta regione. Ora, anche e soprattutto per gli interventi del Ministero dei lavori pubblici, si va manifestando un notevole risveglio della coscienza urbanistica, per quanto riguarda sia la tutela dei valori paesistici e la più razionale valorizzazione delle risorse turistiche, e sia l'applicazione della legge 18 aprile 1962 n. 167 e le altre iniziative di pianificazione (aree di industrializzazione, comprensori turistici, piani regolatori generali, programmi di fabbricazione).

Tali iniziative impongono, ovviamente, la necessità di un coordinamento unitario — di cui il piano territoriale rappresenta uno strumento indispensabile — e che deve essere il risultato di scelte che non siano « calate » dall'alto ovvero effettuate esclusivamente sul piano tecnico, ma che siano maturate e verificate in rapporto alla realtà locale ed alle concrete esigenze ed aspirazioni regionali.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

BOVA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuno prorogare al 30 maggio la chiusura della stagione venatoria primaverile in Calabria in analogia a quanto ha ritenuto di decretare l'assessorato all'agricoltura della limitrofa regione siciliana, per eliminare a favore dei cinquantamila cacciatori calabresi e le ingiustificate restrizioni e limitazioni alla pratica delle tradizionali cacce primaverili imposte dal recente decreto del Ministero dell'agricoltura.

Per conoscere inoltre se, in attesa dell'esame da parte del Parlamento delle proposte di legge-stralcio di modifica del testo unico della caccia, che dovrà conferire regolamentazione definitiva alla materia, il ministro ritenga opportuno di devolvere alle amministrazioni provinciali la competenza di stabilire, nelle rispettive province, le condizioni, i termini, e le opportune limitazioni nell'esercizio della tradizionale caccia primaverile. (21555)

RISPOSTA. — Il Ministero, allo scopo di venire incontro alle istanze dei cacciatori interessati alle cacce primaverili, con decreto del 28 aprile 1967, ha accordato una ulteriore proroga, sino alla seconda domenica del mese di maggio, del termine entro il quale le cacce stesse possono essere consentite.

Il Ministero non ha ritenuto di protrarre tale termine al 30 maggio, come auspicato dall'interrogante, per temperare i danni che possono derivare alla selvaggina migratoria nel periodo della riproduzione.

Allo stesso fine sono preordinate le limitazioni e le condizioni poste nel provvedimento per l'esercizio della caccia a tale specie di selvaggina.

Il Ministro: RESTIVO.

BOZZI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Al fine di conoscere se intenda prendere le opportune iniziative perché, nella contrada di via Colle Silvano a Palestrina, paese nella provincia di Roma a poco più di 30 chilometri di distanza dalla capitale, l'ENEL provveda alla fornitura dell'energia elettrica nelle case di abitazione. (21038)

RISPOSTA. — Nel marzo 1965, il comune di Palestrina richiese all'ENEL l'allacciamento di 17 abitazioni site nella contrada di via Colle Silvano in Palestrina. Il progetto

all'uopo predisposto dall'ENEL prevedeva la costruzione di chilometri 1,1 di linea a media tensione, di una cabina di trasformazione e di una rete di distribuzione a bassa tensione dello sviluppo di circa chilometri 2,3 con una spesa preventivata di lire 9.137.000 ed un contributo, a carico del comune, di lire 6.395.900 + IGE, pari al 70 per cento della spesa stessa in base a quanto previsto dal provvedimento CIP dell'11 novembre 1961, n. 949.

Non avendo il comune adottato alcuna determinazione in merito alla suddetta richiesta, venne successivamente predisposto dall'ENEL un altro preventivo limitato nella spesa, che prevedeva l'allacciamento di otto delle diciassette famiglie considerate in precedenza.

Anche questo secondo preventivo non ha avuto però seguito per la mancata definizione della pratica amministrativa da parte dei richiedenti.

Risulta che il comune di Palestrina, nell'anno 1965, avanzò domanda per ottenere il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 per la realizzazione di un progetto tendente ad elettrificare la zona in questione ed altre finitime, per un importo di lire 21.951.000.

Tale richiesta di contributo non ha avuto esito per l'esaurimento dei fondi messi a disposizione dalla legge suddetta.

Ciò premesso, si fa presente che dalla indagine attuata direttamente dall'ENEL, in tutto il territorio nazionale, per individuare le località ancora prive di servizio elettrico, risulta che nel territorio del comune di Palestrina vi sono 256 case che si trovano in tali condizioni, per il cui allacciamento si rende necessario costruire 12 chilometri di linee a media tensione, 8 cabine di trasformazione e una rete di distribuzione in bassa tensione lunga circa 15 chilometri.

Considerato il notevole onere per tale elettrificazione, si ritiene che il problema potrebbe eventualmente trovare soluzione nell'ambito delle provvidenze previste dal nuovo piano verde (legge 27 ottobre 1966, n. 910), la cui operatività è, però, subordinata all'emanazione da parte del ministro dell'agricoltura e foreste delle direttive generali di coordinamento, e, successivamente, di quelle di attuazione degli interventi in ciascuna regione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BRANDI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere se corrisponda a verità il fatto che il presidente e i dirigenti nazionali dell'Associazione dei mutilati ed invalidi di guerra, che dovrebbero avere scopi esclusivamente umanitari, percepiscono indennità mensili notevoli, e per sapere se ritenga che ciò sia in contrasto con gli stessi scopi dell'associazione medesima. Per sapere comunque quali somme complessivamente siano state percepite dai predetti dirigenti nel corso del 1965; per sapere altresì se e quali osservazioni in proposito abbia fatto la Corte dei conti; per sapere infine se i dirigenti dell'associazione predetta abbiano a disposizione somme con le quali sono in grado di favorire nella città di Roma le loro clientele più o meno elettorali, di cui si servono anche in occasione di pubbliche dimostrazioni.

(16825)

RISPOSTA. — La spesa per indennità al presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra ed al membro della commissione esecutiva con incarico speciale è stato per l'anno 1965 di lire 6.300.000.

L'associazione stessa, con delibera del giorno 11 dicembre 1966, concernente variazioni al bilancio di previsione, ha ridotto lo stanziamento per l'esercizio 1966 a lire 6.100.000. La Corte dei conti, nelle relazioni sinora rassegnate al Parlamento (fino all'esercizio 1963 incluso) non ha mosso alcuna osservazione per gli emolumenti percepiti dai dirigenti nazionali dell'ANMIG.

I dirigenti dell'associazione non hanno a disposizione somme per elargizioni discrezionali.

Data la funzione assistenziale dell'ente, nel bilancio sono previsti stanziamenti sia per contributi e interventi a favore delle sezioni sia per assistenza individuale che per l'anno 1966 sono stati, rispettivamente di lire 580.000.000 e 141.000.000.

La concessione dei sussidi da parte del comitato centrale ha carattere del tutto eccezionale ed integrativo nell'assistenza che viene svolta dalle sezioni di tutta Italia; in questi ultimi anni, dato l'aumentato costo della vita, il comitato centrale ha dovuto più spesso integrare l'assistenza sezionale.

Le domande di sussidio degli invalidi sono inoltrate dalle diverse sezioni all'ufficio assistenza del comitato centrale, che ha il compito di istruirle e di formulare le relative proposte che, previa revisione del segretario

generale, vengono inoltrate alla presidenza per la decisione. Tutti i provvedimenti concessivi di sussidi sono sottoposti all'approvazione della commissione esecutiva.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

BRANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in considerazione del fatto che con la scaduta validità degli elenchi prorogati con la legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e con la fine dell'anno agrario 1966-67, i braccianti agricoli e assimilati delle province meridionali — in cui esisteva il sistema del presuntivo impiego di manodopera — non avranno più diritto ad alcuna prestazione previdenziale, quali provvedimenti intenda adottare per garantire ad essi la continuazione dell'assistenza mutualistica e previdenziale. (19763)

RISPOSTA. — La validità degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle province meridionali ed insulari trova fondamento nelle norme di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 322, e 13 dicembre 1964, n. 1412, la cui efficacia verrà meno alla scadenza dell'annata agraria 1966-67.

Dopo tale termine l'accertamento dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali — per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 26 giugno 1962 n. 65, che ha soppresso le norme relative all'accertamento presuntivo di manodopera — non potrà avvenire se non in applicazione delle disposizioni (articolo 5 del decreto legge 23 gennaio 1948, n. 59) che regolano l'effettivo impiego di manodopera in agricoltura.

Ciò a meno che il legislatore non voglia ricorrere ad una nuova legge che disponga una ulteriore proroga della validità degli elenchi attuali per il tempo necessario alla realizzazione della prevista riforma del sistema previdenziale in atto per il settore agricolo.

Il Ministro: BOSCO.

BRANDI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premesso che l'articolo 16, ultimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, sulla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, prevede che le modalità per l'applicazione delle disposizioni relative alla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane ubica-

te nei territori meridionali interessati, « sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge » (16 luglio 1965):

a) per quale motivo detto regolamento di esecuzione non sia stato emanato entro il termine fissato di sei mesi, e cioè entro il 16 gennaio 1966;

b) quali provvedimenti e direttive siano state impartite, in attesa dell'emanazione del suddetto regolamento, alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, alle aziende autonome al fine di realizzare il disposto della citata legge;

c) quali iniziative intenda adottare affinché sia, con tutta urgenza, assicurata la emanazione di detto regolamento di esecuzione, nell'interesse delle imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno e, soprattutto, per garantire una maggiore occupazione ai lavoratori del sud. (20375)

RISPOSTA. — In data 16 marzo 1967, il Consiglio dei ministri ha esaminato ed approvato lo schema di regolamento di esecuzione, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, relativo alla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni o degli enti pubblici in favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori meridionali.

Il provvedimento non appena firmato dal Capo dello Stato, al quale è stato già trasmesso, sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e, successivamente, il Ministero di grazia e giustizia ne curerà la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Si fa comunque presente che, nelle more dell'emanazione del regolamento in questione, le amministrazioni dello Stato, già tenute al rispetto della riserva del quinto ai sensi della legge 6 ottobre 1950, n. 835, hanno provveduto — in ottemperanza alla circolare della Presidenza del Consiglio del 27 gennaio 1966 — ad adeguarsi al nuovo limite del 30 per cento. Ciò non è stato possibile disporre per gli enti pubblici, nei cui confronti l'obbligo della riserva è stato per la prima volta esteso col citato articolo 16 della legge n. 717 del 1965.

La prossima entrata in vigore del regolamento avrà l'effetto di generalizzare l'obbligo della predetta riserva.

Il Ministro: PASTORE.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

BRANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che il 27 settembre 1961 veniva disposto il ricovero di urgenza della signora Loguercio Maria Grazia, vedova Sgroia, residente e domiciliata nel comune di Sapri, presso gli ospedali riuniti di Napoli, con dichiarazione della stessa di avere diritto all'assistenza ospedaliera quale assicurata componente del nucleo familiare dell'artigiano figlio Damiano Sgroia:

a) per quali motivi, fino ad oggi, la prefettura di Napoli non ha dato riscontro ad un ricorso inoltrato in merito a detto ricovero dal comune di Sapri;

b) per quali motivi anche la prefettura di Salerno non ha dato riscontro, fino ad oggi, ad altro ricorso sempre in merito presentato dal sindaco di Sapri;

c) quali siano stati i motivi, contenuti in detti ricorsi, per i quali il comune non intendeva riconoscere il ricovero di urgenza;

d) se non rappresenti omissione di atti di ufficio la comunicazione della situazione agli eredi Sgroia soltanto in data 19 giugno 1964, dopo che il comune di Sapri ne era stato informato fin dal 30 settembre 1961;

e) per quali motivi ed in quale data il comune ha provveduto al pagamento delle spese di ospedalità per il citato ricovero urgente, pure essendo i coeredi Sgroia non poveri. (21389)

RISPOSTA. — Il ricorso presentato nell'agosto 1963 alla prefettura di Napoli dal comune di Sapri, per la definizione dell'onere di ospedalità inerente al ricovero presso gli ospedali riuniti di Napoli dell'inferma Loguercio Maria Grazia vedova Sgroia ha subito un ritardo nella relativa definizione in quanto il comune di Napoli e la cassa mutua artigiana, controinteressati al gravame, hanno formulato le proprie controdeduzioni in data piuttosto recente: ora, essendo stato anche acquisito il parere del medico provinciale, il ricorso verrà quanto prima esaminato da parte della commissione provinciale prevista dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 252. Alla prefettura di Salerno — che, per altro, non ha alcuna competenza al riguardo trattandosi di ospedalità consumate a Napoli — non è stato presentato alcun ricorso.

Il comune di Sapri, dopo aver anticipato tempestivamente notificato ai familiari dell'inferma tutte le comunicazioni riguardanti il ricovero della stessa e l'ammontare delle spese relative (raccomandata n. 6423 del 23 novembre 1961 diretta al signor Damiano Sgroia). La notifica effettuata il 19 giugno

1964 costituisce la conclusione degli atti precedenti, contenendo il formale invito al pagamento di quanto dovuto.

Il comune di Sapri, dopo aver anticipato l'onere delle ospedalità, secondo le disposizioni vigenti in materia, ha iniziato, ai sensi della legge 3 dicembre 1931, n. 1500, l'azione di rivalsa nei confronti dei familiari dell'inferma.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

BRUSASCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le cause che hanno determinato i provvedimenti di licenziamento del personale e la riduzione delle ore di lavoro della società Eternit di Casale Monferrato (Alessandria) e per chiedere quale azione il Governo intenda tempestivamente svolgere per conservare l'occupazione ai dipendenti di questa industria che costituiscono la più numerosa maestranza del comune di Casale Monferrato. (20220)

RISPOSTA. — Lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato sta attraversando un periodo di crisi non soltanto per l'attuale ridotta attività edilizia, ma anche per la scarsa possibilità di esportazione del prodotto e per l'impossibilità di sostenere la concorrenza delle imprese nazionali ed estere del settore.

Per fronteggiare tale situazione l'azienda si è trovata nella necessità di rivedere i costi di produzione alleggerendosi del personale esuberante e migliorando le strutture produttive.

Essa ha pertanto sospeso dal lavoro 144 dipendenti, per i quali ha chiesto l'intervento della cassa integrazione guadagni.

La direzione aziendale ha tuttavia fatto presente che l'azione intrapresa per riportare lo stabilimento sul piano della competitività economica darà quanto prima la possibilità di riutilizzare, sia pure gradualmente, la maestranza sospesa.

Il Ministro: BOSCO.

BRUSASCA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza che il treno accelerato n. 1200, che parte da Casale Monferrato (Alessandria) alle 15,40 per Torino e quello n. 3193, che arriva alle 20,56 a Casale Monferrato da Torino, nel tratto Casale-Trino sia nell'andata sia nel ritorno non portano mai passeggeri con il conseguente totale dispendio a vuoto di 24 chilometri di percorso dei convogli e dei

pagamento delle indennità notturne per il personale.

L'interrogante chiede, inoltre, se sia a conoscenza che il treno domenicale, che parte alla mezzanotte da Alessandria per Vercelli, è quasi sempre completamente vuoto con la conseguente perdita per le ferrovie in relazione ai 50 chilometri di percorso del convoglio.

L'interrogante chiede, pertanto, se il ministro ritenga opportuno mentre ha posto allo studio la soppressione dei tronchi ferroviari troppo onerosi per lo Stato, di eliminare su quelli da mantenere in vita le perdite come quelle di cui alla presente interrogazione.

(21445)

RISPOSTA. — Il treno 3193, in arrivo a Casale Monferrato da Torino alle 20,56, ed il corrispondente treno 1200 in partenza da Casale Monferrato per Torino alle 3,40 (e non alle 15,40), nell'attuale impostazione rispondono alle esigenze di numerosissimi lavoratori residenti nelle varie località del tratto Casale-Torino, i quali devono quotidianamente lasciare il lavoro nel capoluogo piemontese verso le 18,30, ovvero iniziarvelo verso le 6,00. Ciascuno dei due treni, infatti, presenta in partenza ed in arrivo a Torino, una frequenza di oltre 400 persone, in massima parte domiciliati nelle località del tratto Chivasso-Trino Vercellese. In effetti soltanto nel percorso terminale Torino Vercellese-Casale di circa 16 chilometri i due treni presentano scarsa frequenza.

La limitazione a Trino Vercellese della corsa dei due treni presenterebbe però vari inconvenienti, sia per il ricovero durante la notte della locomotiva a vapore e delle vetture e sia per il pernottamento del personale di scorta e di condotta, essendo detta stazione priva degli appositi impianti.

Pertanto, pur tenendo conto della scarsa frequenza, risulta più conveniente, anche dal punto di vista economico, che i due treni in questione facciano capo a Casale Monferrato, dato il breve percorso fra le due località.

-Circa il treno festivo estivo AT146 Alessandria-Vercelli, è da osservare che esso, pur presentando utilizzazioni limitate (nella scorsa estate circa 30 viaggiatori di media), costituisce l'ultimo collegamento della giornata, in partenza da Alessandria alle 23,07, particolarmente utile per quanti provengono da Savona ed altre località balneari con il treno 318, anch'esso estivo.

Provvedimenti limitativi per la circolazione del treno in questione potranno essere adottati in avvenire, sulla base della utilizzazione che sarà riscontrata durante la prossima estate, nella quale il treno stesso circolerà sempre nei soli giorni festivi, limitatamente al breve periodo 25 giugno-17 settembre.

Il Ministro: SCALFARO.

BRUSASCA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali provvedimenti il Governo intenda predisporre in difesa degli interessi nazionali in vista dei prevedibili prossimi inizi delle trasmissioni televisive a colori delle stazioni austriache, francesi e svizzere.

I probabili utenti nella fascia nazionale di ricezione delle trasmissioni dei tre Stati confinanti possono calcolarsi, per il periodo 1967-1970 in circa 85 mila con una spesa per l'acquisto degli apparecchi da importare, di circa 25 miliardi di lire.

Siccome la maggior parte di questi apparecchi saranno prodotti da industrie residenti nel Mercato comune europeo le rispettive importazioni saranno esentate, a partire dal 1° luglio 1968, da qualsiasi dogana anche da quella del 7 per cento oggi vigente.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere il pensiero del Governo sulla necessità di difendere gli interessi generali del paese e il lavoro delle categorie interessate dai danni che deriveranno da una spesa all'estero così cospicua senza alcuna contropartita a favore della nostra economia. (21681)

RISPOSTA. — Come è noto, a seguito dell'emendamento Anderlini, apportato al progetto di piano, è stata esclusa la realizzazione in Italia della televisione a colori sino a tutto il 1970.

Per quanto concerne il prossimo inizio delle trasmissioni televisive a colori dalle stazioni austriache, francesi e svizzere e la relativa spesa che i probabili utenti delle zone confinanti con tali paesi sosterebbero per l'acquisto degli apparecchi di ricezione prodotti da industrie estere residenti nel Mercato comune — con conseguente danno per le categorie nazionali produttrici, senza alcuna contropartita a favore della economia nazionale — occorre osservare che il paventato acquisto di televisori a colori potrebbe avere solo uno sviluppo trascurabile, data l'esistenza di bar-

riere naturali che ostacolano la ricezione delle trasmissioni delle stazioni estere.

Una maggiore influenza sull'importazione di televisori a colori potrebbe avere l'inizio delle trasmissioni in Svizzera, che però non avrà luogo prima del 1970. Di conseguenza, il rinvio della introduzione della televisione a colori a dopo il 1970 non dovrebbe danneggiare l'industria italiana del settore.

Tale rinvio, inoltre, permetterà ai produttori italiani di attrezzarsi convenientemente, specie per quanto riguarda la costruzione dei cinescopi e non influenzerà negativamente, nel frattempo, le vendite dei televisori in bianco e nero, alla cui produzione, per quanto riguarda il mercato italiano, l'industria nazionale contribuisce in misura di gran lunga superiore a quella ipotizzabile per i televisori a colori.

Comunque, ogni definitiva decisione in merito esula dalla competenza di questo Ministero e dovrà essere adottata dal CIPE, che è già stato investito della questione relativa all'introduzione in Italia della TV a colori, poiché si tratta di un problema che deve essere valutato nel quadro generale della programmazione economica nazionale sotto lo aspetto delle scelte di carattere prioritario degli investimenti.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

BUZZI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali siano le valutazioni ed i programmi dell'amministrazione ferroviaria circa la linea Parma-Piadena-Brescia per la quale sono corse voci di soppressione o, quanto meno, di ridimensionamento. (21686)

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Brescia-San Zeno-Piadena-Parma appartiene in effetti alla rete secondaria ferroviaria, a scarso traffico e fortemente deficitaria, per la quale è da tempo riconosciuta l'esigenza di un ridimensionamento.

Per altro, nessuna determinazione è finora intervenuta in ordine ad una limitata trasformazione dei servizi ferroviari svolti sulla linea in questione, che anzi rientra nel gruppo di linee per le quali non sono ritenuti attuabili provvedimenti a breve scadenza, sussistendo al riguardo talune difficoltà.

Comunque, l'unico provvedimento che potrebbe in futuro essere preso in considerazione in ordine alla linea citata — secondo i criteri previsti per tutte le linee passive — consisterebbe nella sola sostituzione del ser-

vizio ferroviario viaggiatori con autoservizi, esercitati dalle Ferrovie dello Stato, tramite l'INT, con lo stesso programma dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete ferroviaria.

Il servizio merci continuerebbe, invece, ad essere svolto su rotaia, sia pure con un più economico regime di esercizio, consentendo così di soddisfare le esigenze connesse con un eventuale sviluppo economico della zona interessata.

Il Ministro: SCALFARO.

CALABRO'. — *Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se — al fine di evitare sacrifici incalcolabili ai pensionati dei vari enti assistenziali, costretti mensilmente a restare in piedi per ore ed ore, in coda a file interminabili di fronte agli sportelli degli uffici postali per la riscossione della pensione — ritenga disporre con urgenza perché le dette pensioni vengano recapitate agli interessati nel proprio domicilio con mandati trasferibili, fornendo così prova di comprensione da parte dello Stato per la nobile categoria dei pensionati, trattato oggi in maniera inumana ed incivile, poiché inumano ed incivile è costringere delle persone anziane alle attese interminabili di cui sopra si è fatto cenno. (18928)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede già a corrispondere a coloro che ne facciano richiesta le rate di rendita a mezzo di assegni circolari riscuotibili presso tutte le banche e girabili in favore di chiunque.

L'Istituto accorda anche ai pensionati titolari di conto corrente postale o bancario la possibilità di accreditare le proprie spettanze sul conto corrente aperto a loro nome.

Tali modalità di pagamento, oltre ad essere chiaramente riportate sui moduli che gli interessati devono compilare in occasione della presentazione della domanda di pensione, hanno avuto ampia diffusione mediante volantini e inserzioni sulla stampa nonché mediante manifesti affissi nei saloni dell'INPS aperti al pubblico e presso gli uffici postali.

Nonostante ciò soltanto un numero limitato di pensionati ha chiesto di avvalersi di tali possibilità.

Si fa presente, infine, che, ad evitare che i pensionati che non si sono avvalsi di tale facoltà siano sottoposti al disagio di lunghe attese davanti agli sportelli degli uffici postali, i pagamenti delle pensioni sono stati ripartiti

tra i mesi dispari e i mesi pari, a seconda della categoria di pensione, e gli uffici postali sono stati autorizzati ad iniziare i pagamenti stessi a partire dal giorno 12 del mese.

Il Ministro: Bosco.

CALABRO'. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i motivi per cui il Ministero del turismo e dello spettacolo, volendo pervicacemente disconoscere i meriti delle manifestazioni artistiche culturali bergamasche, abbia disposto per il 1967 la riduzione dei contributi di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per il gran premio cinematografico « Bergamo » che pur tanti riconoscimenti ha raccolto nel campo internazionale nelle sue precedenti edizioni, meriti esaltati tra l'altro dal Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo a chiusura della manifestazione del 1966, elevando per contro i contributi di altri festival cinematografici di nuova germinazione come ad esempio quello dei festival di Pesaro da 13 a 16 milioni; per conoscere altresì quali siano i motivi che abbiano spinto lo stesso Ministero ad eliminare nel riordinamento del teatro lirico il teatro Donizetti — che tante eccelse tradizioni vanta — dai teatri di tradizione, non considerando tra l'altro che il teatro Donizetti tende alla ricerca di nuove produzioni operistiche, finalità questa che il legislatore ha dimostrato di perseguire nella assegnazione di contributi al teatro lirico italiano.

(20570)

RISPOSTA. — L'entità della sovvenzione concessa, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, nella misura di lire 9 milioni alla manifestazione internazionale gran premio Bergamo (edizione 1966) è stata stabilita con riguardo alle disponibilità del fondo speciale previsto dall'articolo 45 della legge sulla cinematografia, in relazione alle richieste di enti, associazioni, comitati, ecc. che per l'esercizio 1966 sono state molto numerose.

I contributi, infatti, non possono essere concessi in misura fissa annua per ciascuna iniziativa, essendo necessario adeguare l'entità dei contributi stessi a quelle che sono le circostanze e le possibilità contingenti.

E da tener presente anche che la manifestazione bergamasca è andata sempre più allargandosi rispetto alla sua originaria impostazione di manifestazione specializzata, dedicata al film d'arte sull'arte (cioè, sul piano competitivo, a carattere prevalentemente documentaristico), estendendo la sua sfera di

interesse anche al film d'autore. Ed è a questa categoria che è stato dedicato quest'anno il gran premio Bergamo con un premio, al vincitore di lire 5 milioni. Altri quattro premi in denaro di lire un milione ciascuno, sono stati attribuiti ai cortometraggi d'arte e sull'arte, che costituivano in passato il motivo centrale della manifestazione. Tale estensione potrebbe apparire come una interferenza in settori più propri ad altre manifestazioni e, al fine di evitare inutili parallelismi, il Ministero del turismo e dello spettacolo indirà prossimamente una riunione tra gli organizzatori delle varie manifestazioni competitive, che beneficiano di contributi dello Stato, per realizzare un migliore coordinamento, in modo da evitare doppie iniziative.

Il fatto, però, che per il 1966 sia stata lievemente diminuita la misura del contributo alla manifestazione bergamasca non implica disconoscimento dei suoi effettivi meriti, della sua efficacia organizzativa e del suo valore sul piano della cultura e dell'arte. È quella di Bergamo, da nove anni, una manifestazione che è stata sempre sostenuta ed apprezzata dai pubblici poteri e si inserisce tra le più valide manifestazioni sul piano nazionale ed internazionale.

Per quanto riguarda la mancata inclusione del teatro Donizetti di Bergamo tra i « teatri di tradizione » previsti dal disegno di legge sugli enti lirici e le attività musicali, si fa presente che l'attività svolta dal predetto teatro, negli ultimi 10-15 anni, ha avuto un carattere del tutto particolare, essendo stata destinata prevalentemente alla valorizzazione del repertorio di novità liriche italiane e, come tale, adeguatamente sostenuta sul piano finanziario in base alle norme regolamentari che disciplinano la materia.

Nel predisporre il disegno di legge non si è potuto non tener conto di questa situazione, così come della necessità di limitare il riconoscimento di « teatri di tradizione » solo a quelli che attualmente rivestano tale qualifica. E ciò anche perché l'inclusione di un solo nuovo teatro tra quelli tradizionali avrebbe certamente provocato reazioni e polemiche da parte di altri teatri comunali che da lunghi anni svolgono attività lirica sovvenzionata e vantano requisiti altrettanto validi per ottenere il riconoscimento in questione.

Tuttavia, nell'intento di venire incontro alle aspettative di alcuni comuni, è stato previsto, all'articolo 26 del predetto disegno di legge, il meccanismo per riconoscere gradualmente la qualifica di « teatri di tradizione » a quei teatri che dimostrino di aver dato par-

tiolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali.

La richiesta del Donizetti di Bergamo potrà, pertanto, essere presa in esame dopo la approvazione della nuova legge, sulla base delle disposizioni che disciplineranno la materia.

Il Ministro: CORONA.

CALABRO'. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza dei buoni risultati ottenuti contro il cancro dai metodi di cura del medico Aldo Vieri, di cui ampiamente parla il n. 11 del settimanale *Il Tempo*; e se intenda — considerata la serietà della cura tesa a debellare il tremendo morbo — disporre con urgenza tutto quanto possa ritenere utile perché del metodo di cura Vieri possano beneficiare il maggiore numero di ammalati.

(20968)

RISPOSTA. — L'attività del dottor Vieri risale ad epoca lontana (anno 1946) allorché, a seguito di un controllo eseguito dal professor Bastianelli in ammalati che erano stati trattati dallo stesso dottor Vieri in provincia di Siena, l'alto commissario per l'igiene e la sanità decise di favorire la sperimentazione del metodo di cura Vieri presso l'istituto Regina Elena di Roma.

Le conclusioni della applicazione clinica furono positive soltanto per quanto riguardava il miglioramento delle condizioni generali di alcuni soggetti trattati e l'attenuazione della sintomatologia dolorifica.

Nel 1958 il dottor Vieri si rivolse all'istituto Regina Elena per riprendere la sperimentazione e l'istituto, dopo aver nominato un'apposita commissione, si espresse favorevolmente all'applicazione del preparato sugli ammalati, sempre che questa venisse preceduta da adeguate prove su animali di laboratorio.

Il dottor Vieri non ritenne di iniziare le prove con le modalità proposte dall'istituto Regina Elena.

Successivamente il Ministero della sanità è di nuovo intervenuto presso il predetto istituto per la ripresa della sperimentazione clinica del metodo. Per facilitare tale compito, veniva invitato il professor Turano a mettere a disposizione del dottor Vieri malati ricoverati presso l'istituto di radiologia della università degli studi di Roma.

Il dottor Vieri però faceva presente di non poter operare presso l'istituto di radiologia poiché, a suo avviso l'ambiente poteva essere contaminato da radiazioni ionizzanti. Ed allora, come è stato precisato nella intervista

riportata dal settimanale che si è occupato della questione, il ministero si è dichiarato pronto a mettere a disposizione del dottor Vieri tutti i laboratori che egli richiedesse, sempre che si impegnasse ad osservare quelle norme che sono fondamento di ogni ricerca seria e responsabile.

Attualmente l'amministrazione sanitaria non può esprimere un fondato giudizio sulla efficacia del metodo di cura, nè può consentire che il metodo stesso possa essere messo a disposizione di coloro che lo richiedono poiché finora il dottor Vieri non ha ancora fornito alcuna indicazione sul proprio metodo di cura, nè risulta che abbia illustrato in pubblicazioni scientifiche le modalità dell'azione terapeutica.

Si precisa che l'opinione pubblica troppo facilmente viene alimentata nelle sue illusioni da notizie che non sempre sono vagliate con il necessario rigore, specie in considerazione dei complessi problemi che sono all'origine delle malattie neoplastiche e della serietà con la quale in tutti i paesi sono condotti gli studi sul cancro.

Se l'autorità sanitaria deve mostrarsi sollecita nell'accogliere suggerimenti e proposte, deve d'altra parte essere ben vigile, nell'interesse del singolo e della collettività, sull'impiego di nuovi preparati o metodi.

Per questo motivo, in considerazione del vivissimo interesse suscitato dalla divulgazione sulla stampa periodica di casi di guarigione di forme neoplastiche con il trattamento terapeutico Vieri, ed in relazione anche alle vivissime sollecitazioni pervenute da parte di numerosi ammalati e cittadini si è provveduto affinché il predetto sanitario venga accolto, per un periodo di mesi 8, presso l'istituto Regina Elena di Roma per l'applicazione clinica del suo metodo di cura.

A tale scopo è stato invitato il presidente del citato istituto ad allestire, a decorrere dall'8 maggio 1967 un reparto di 30 posti-letto nel quale siano ricoverati gli ammalati affidati al dottor Vieri, che assumerà la responsabilità del trattamento con il metodo da lui praticato.

Un'apposita commissione scientifica provvederà ad esaminare ed a vagliare i risultati conseguiti dall'applicazione clinica.

È necessario quindi attendere, col consigliabile, prudente riserbo che scienza ed esperienza impongono, le risultanze della sperimentazione controllata che avrà tra giorni inizio.

Il Ministro: MARIOTTI.

CANTALUPO: — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto:

1) che il consorzio di bonifica di Latina ha imposto contributi a carico dei proprietari di appartamenti di civile abitazione e negozi di Latina e altre città dell'agro pontino, che non sono consorziati, in quanto la bonifica riguarda soltanto i terreni, esercitando illegittimamente un potere impositivo di cui è carente, per cui pende causa innanzi al tribunale di Latina;

2) che la contribuzione, posta dal detto consorzio a carico dei terreni per il corrente anno, è stata più che raddoppiata rispetto all'anno precedente, superando così di molto il « regime di contribuzione sopportabile » preso in esame dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e rendendo antieconomica la conduzione delle aziende agricole pontine.

Per sapere, infine, quali provvedimenti intenda adottare. (20727)

RISPOSTA. — L'articolo 10 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dispone che « nella spesa delle opere di competenza statale, che non siano a totale carico dello Stato, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le province ed i comuni per i beni di loro pertinenza ».

In forza di tale disposizione legislativa, il consorzio di bonifica di Latina ha ripartito la contribuzione — per il decennio 1955-66 — in base al piano di classifica, approvato con decreto di questo Ministero del 13 gennaio 1955.

Per l'aggiornamento del riparto della contribuzione stessa alla situazione, derivante dall'attività svolta nel decennio in parola e dai nuovi elementi di valutazione del beneficio, il consorzio, fermi restando sostanzialmente i criteri del precedente piano — che considera gli indici di intensità delle opere e quelli di attitudine naturale dei terreni a beneficiare della bonifica — ha redatto un nuovo piano, riferito all'ammontare delle spese a carico della proprietà per le opere realizzate nel decennio ed alle spese di manutenzione delle opere stesse, nonché a quelle per il funzionamento dell'ente.

Il relativo onere annuo ammonta a circa 400 milioni di lire, di cui 85 milioni sono a carico della proprietà extra agricola, che ha tratto e trae notevoli benefici dall'esecuzione della bonifica.

Tenendo, però, conto di alcuni rilievi mossi alla gradualità della contribuzione a carico degli immobili extra agricoli, il consorzio, in

data 14 febbraio 1966 ha elaborato un supplemento al piano, nel quale è stato introdotto il criterio del riferimento al numero dei vani, oltre che alla categoria degli appartamenti (di lusso, civile, economica, ecc.).

Quest'ultimo elaborato — esperita la prescritta procedura di pubblicazione ed ottenuti i pareri degli organi tecnici competenti — è stato approvato con decreto ministeriale del 29 dicembre 1966, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Non può, d'altra parte, negarsi che la bonifica del comprensorio di Latina ha consentito una radicale trasformazione degli ordinamenti produttivi ed ha, nello stesso tempo, procurato notevoli vantaggi, non soltanto agli immobili agricoli, ma a tutti gli immobili del comprensorio stesso.

Nè può negarsi che l'attuale riassetto urbanistico regredirebbe certamente sulle posizioni di partenza, ove dovesse cessare od interrompersi l'efficienza della rete idraulica, di quella stradale e dei servizi apprestati dalla bonifica.

Per questa ragione l'onere della contribuzione non può ricadere interamente sulla proprietà rurale, che non è la sola a trarne beneficio.

Si aggiunge che, in sede di classifica del comprensorio, anche i vecchi centri abitati sono stati inclusi nel perimetro, a dimostrazione del riconoscimento della necessità e dell'utilità della bonifica anche per gli immobili urbani.

Quanto agli aumenti nella contribuzione agricola, si precisa che essi non sono stati raddoppiati, ma contenuti nella misura del 35 per cento circa.

Questi aumenti sono giustificati dal fatto che, dal 1955 al 1966, il consorzio non ha provveduto a nuove imposizioni di contributi in relazione alle nuove opere costruite, all'aggiornamento delle spese di manutenzione delle opere stesse e di quelle necessarie per il funzionamento dell'ente.

Il Ministro: RESTIVO.

CANTALUPO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere:

a) quali condizioni della produzione locale hanno potuto determinare il licenziamento di 250 operai specializzati da parte della fornace società D'Agostino in Formia (Latina);

b) se e quali possibilità esistano, e possano essere sollecitate, di riassunzione totale o parziale dei 250 lavoratori, che improvvisa-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

mente sono stati esposti a lunga disoccupazione;

c) quali misure in ogni caso il Governo intenda prendere per evitare le conseguenze, anche riguardo alla tranquillità sociale della zona formiana, di un così vasto licenziamento collettivo, nel delicato presente periodo in cui le autorità governative e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, ripetutamente affermano una sicura ripresa economica e finanziaria. (20730)

RISPOSTA. — La direzione dello stabilimento Matteo d'Agostino di Formia, avente ad oggetto la produzione di laterizi, nel febbraio 1967 disponeva la sospensione — non il licenziamento — di 244 operai su 389, per il periodo 6 febbraio-24 giugno 1967.

Tale provvedimento non è stato determinato dalle « condizioni della produzione locale » di cui parla l'interrogante in quanto, atteso il volume di produzione dello stabilimento di Formia, un eventuale mutamento della situazione locale — per altro non avvertito — non avrebbe avuto che scarsissima influenza sulla produzione della ditta, che esporta anche all'estero, ma è dipeso, invece, dalla diminuzione di commesse attesa, la crisi edilizia in atto in Italia e all'estero.

In data 13 marzo 1967, la direzione dello stabilimento ha riassunto al lavoro ventidue operai dei 244 sospesi il 6 febbraio 1967. Tutti gli operai sospesi fruiscono dell'assegno corrisposto dalla Cassa integrazione salari.

La situazione dello stabilimento della società Matteo D'Agostino è stata e viene costantemente seguita dalle amministrazioni interessate che si stanno adoperando per la migliore tutela degli interessi dei lavoratori e per la più rapida ripresa della attività dello stabilimento.

La stessa direzione dell'azienda collabora per il superamento della crisi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: ANDREOTTI.

CARADONNA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere in base a quale disposizione agli agenti della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che hanno diritto al recupero mensile in base alla legge del 1960, n. 433, articolo 1, paragrafo B, secondo comma, non viene concesso lo stesso quando coincide una festività infrasettimanale ed inoltre se ritenga legale che detto personale, pur prestando la sua opera per otto ore giornaliera, viene a godere al termine

dell'anno di alcuni riposi in meno rispetto al personale che presta servizio per sette ore e quaranta giornaliere. (21306)

RISPOSTA. — In base all'articolo 4, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, concernente la disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, i riposi settimanali e le festività infrasettimanali cadenti in periodo di assenza, escluse quelle per congedo annuale e per congedo speciale, sono assorbiti dalle assenze stesse.

Ne consegue che il giorno di riposo a titolo di recupero — spettante ogni quattro settimane al personale dell'esercizio utilizzato a turni rotativi, in applicazione dell'articolo 1, secondo comma, del citato decreto, per aver effettuato giornalmente 20 minuti di lavoro in più (otto ore anziché sette ore e 40 minuti) — assorbe la festività infrasettimanale eventualmente con esso coincidente.

Si aggiunge che, se è vero che detti riposi compensativi fanno aumentare la possibilità di assorbimento delle festività infrasettimanali (in media due festività e mezzo all'anno contro le due festività del rimanente personale), è altrettanto vero che il personale in questione fruisce annualmente di un numero maggiore di giornate libere, atteso che i ripetuti riposi compensativi, al pari dei riposi settimanali e delle festività infrasettimanali, se compresi in un periodo di congedo, non vengono computati ai fini della durata del congedo stesso.

Si fa inoltre presente che l'articolo 8 della legge 12 febbraio 1967, n. 40, dà al personale facoltà di scelta fra il pagamento ed il riposo a recupero per cinque festività infrasettimanali.

Il Ministro: SCALFARO.

CASSANDRO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — premesso che una ennesima spaventosa sciagura si è verificata a causa dello sganciamento improvviso di un rimorchio da un autotreno — se si ritenga opportuno disporre perché gli autotreni con rimorchio siano sottoposti a più frequenti controlli che accertino la perfetta funzionalità delle loro parti trainanti e se, al tempo stesso, ritenga di promuovere uno studio che miri a rendere meno pericoloso questo tipo di trasporto, che d'altra parte diventa sempre più diffuso.

L'interrogante ricorda infine che il numero degli incidenti verificatisi a causa della

rottura degli organi di agganciamento dei rimorchi negli anni dal 1962 al 1964 sono stati ben 318. (20546)

RISPOSTA. — L'incidente al quale ci si riferisce è quello che si è verificato sulla strada statale n. 19 *ter*, al chilometro 21 + 800, in provincia di Salerno, il 1° febbraio 1967.

Dai rilievi eseguiti dagli agenti di polizia stradale risulta che lo sganciamento del rimorchio dalla motrice è stato provocato dallo sfilamento della coppiglia di fermo del dado avvitato al perno inserito nell'organo di aggancio della motrice e che il rimorchio ha proseguito nel suo moto per inerzia dopo lo sganciamento, a causa del mancato funzionamento del bloccaggio automatico. Entrambe le apparecchiature erano state invece riscontrate efficienti all'atto della revisione tecnica dei veicoli in questione, effettuata lo scorso anno dall'ispettorato della motorizzazione civile.

Da quanto sopra discende che il sinistro, secondo la valutazione che se ne può fare in sede amministrativa ed in base agli elementi in possesso di questo Ministero, va addebitato alla grave negligenza del conducente che ha mancato di curare la efficienza degli organi di attacco e del sistema di frenatura del rimorchio, durante l'esercizio.

Infatti i prototipi degli organi di traino dei rimorchi sono oggetto di approvazione da parte di questo Ministero a seguito di esame del progetto e calcoli, controllo tecnico delle singole parti, prove di laboratorio. I complessi motrice-rimorchio sono inoltre muniti di dispositivi di frenatura continui automatici — sottoposti anch'essi ad analogo approvazione — che, qualora avvenga il fortuito sganciamento del rimorchio, provocano automaticamente la frenatura del rimorchio stesso.

L'efficienza dei sistemi di traino e di frenatura viene infine controllata periodicamente: entrambi i detti sistemi sono infatti tra i dispositivi di sicurezza dei veicoli che sono oggetto di più approfondito esame da parte dell'ispettorato della motorizzazione civile, in sede di revisione tecnica, disposta annualmente per i veicoli di che trattasi.

Naturalmente la sicurezza può essere gravemente compromessa qualora la negligenza dell'utente renda inoperanti i dispositivi di per se stessi perfettamente efficienti.

In relazione poi al numero degli incidenti causati dalla rottura degli organi di attacco, ricordati dall'interrogante, va considerato che tale numero rappresenta tuttavia un'esigua

aliquota rispetto al totale degli incidenti e che il loro numero è in significativa e confortante diminuzione: dai 130 incidenti verificatisi nel 1963 si è scesi a 77 incidenti nel 1964 ed a 58 nel 1965.

La flessione di tale specie di incidenti va ricercata soprattutto nello scrupolo e nella serietà con cui i competenti organi del Ministero dei trasporti attendono all'approvazione dei tipi di organi di aggancio prevista nel vigente codice della strada; ciò porta alla graduale eliminazione, fino a desaurimento, dei vecchi sistemi di attacco ammessi prima della entrata in vigore del codice.

Una ulteriore riduzione degli incidenti derivanti da deficienze degli organi di congiunzione dell'autotreno potrebbe essere realizzata qualora fosse approvata la proposta di legge per la modifica degli articoli 32 e 33 del codice della strada, la quale prevede tra l'altro la riduzione dei pesi massimi trasportabili con l'autotreno e l'elevamento invece di quelli trasportabili con l'autoarticolato e l'autosnodato. È evidente che l'utenza sarebbe indotta, per motivi di convenienza economica, a convogliare la scelta su detti ultimi tipi di veicolo, che presentano maggiore sicurezza di accoppiamento motrice-semirimorchio, venendosi di conseguenza a produrre una contrazione del parco degli autotreni.

Il Ministro: SCALFARO.

CASTELLI E BIANCHI FORTUNATO. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se intendano intervenire e provvedere perché venga revocata la disposizione che include la località di Salice Terme (Pavia) nell'elenco delle sedi di domicilio coatto.

Salice Terme è uno dei centri termali e turistici più importanti del nostro paese che, anche per notevoli investimenti operati in questi anni dal Ministero delle partecipazioni statali, ha raggiunto una efficienza di primo ordine tale da richiamare una larga clientela e moltissimi turisti da ogni parte del nostro paese ed anche dall'estero. È evidente, quindi, il danno derivante dalla lamentata inclusione — in questi giorni utilizzata — per il naturale disappunto della clientela e dei turisti e l'inevitabile dirottamento verso altri centri. (20360)

RISPOSTA. — Il comune di Godiasco, di cui fa parte la località Salice Terme, è stato cancellato dall'elenco delle sedi di domicilio coatto.

Pertanto, il soggiornante obbligato, a suo tempo assegnato a Godiasco, verrà trasferito in altro comune.

Il Sottosegretario di Stato per l'inter-
no: CECCHERINI.

CATALDO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come mai la signora Iacovino Maria Teresa da Graco (Matera) « risulta tuttora in godimento di pensione di guerra, concessa per la morte del figlio con decreto ministeriale del 17 aprile 1948, n. 1573153 », come si esprime una comunicazione dello stesso ministro, mentre di fatto da diversi anni non percepisce alcun rateo di pensione.

Per sapere inoltre come e quando alla interessata — col ripristino di fatto della pensione di guerra — verranno corrisposti i ratei degli anni decorsi. (20474)

RISPOSTA. — Per l'articolo 83 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il diritto a pensione indiretta di guerra si perde dalla madre vedova che, successivamente alla morte del figlio avvenuta per causa bellica, contragga nuovo matrimonio.

Poiché la signora Iacovino Teresa il 20 luglio 1957 si è risposata con il signor Cipollini Giuseppe, perdendo così il requisito della vedovanza richiesto dalla suindicata norma di legge, il pagamento della pensione — di cui la predetta era titolare quale madre del caduto Iacovino Salvatore deceduto in prigionia il 5 aprile 1945 — è stato sospeso, dalla competente direzione provinciale del tesoro di Matera, a far tempo dal 20 luglio 1957 e, in pari data, è stata altresì disposta la chiusura della relativa partita d'iscrizione n. 5247023.

Non si rende quindi possibile ripristinare gli assegni, né adottare alcun nuovo provvedimento in favore della signora Iacovino Teresa, avendo la medesima perso definitivamente, con il passaggio a nuove nozze, il diritto a beneficiare del trattamento pensionistico di guerra per la morte del figlio.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

CATALDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga adeguare il decreto per la caccia primaverile ai migratori, già da quest'anno, alle norme transitorie discusse ed approvate dal Senato della Repubblica (fino alla seconda domenica di maggio, dalle ore 8 di mattina, ecc.).

Le notizie di stampa sui lavori della Commissione agricoltura del Senato hanno creato una legittima aspettativa nei sensi sopra indicati tra i cacciatori del Mezzogiorno. (21821)

RISPOSTA. — Il Ministero, in conformità dell'orientamento del Parlamento, manifestato dall'ottava Commissione del Senato della Repubblica, con decreto del 28 aprile 1967, ha prorogato alla seconda domenica del mese di maggio il termine entro il quale può essere consentita la caccia alla selvaggina migratoria.

La caccia può essere consentita nella fascia costiera tra i duecento e i mille metri dal battente dell'onda e fino ai duemila metri nei casi in cui specifiche necessità, relative alle condizioni dei luoghi, lo esigano, e nell'intervallo di tempo tra le ore otto e il tramonto, a condizione che venga assicurato un idoneo servizio di vigilanza.

Il Ministro: RESTIVO.

CATELLA. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se intendano ripristinare al più presto, rivalutandolo agli aumentati costi di gestione e sanare i bimestri sino ad oggi scoperti, il contributo versato al comune di Torino per le maggiori spese sostenute da questa civica amministrazione nel protrarre l'orario di apertura al traffico dell'aeroporto « Città di Torino », in dipendenza dei provvedimenti necessari alla sicurezza della navigazione aerea del sistema « diversionale » rispetto agli altri aeroporti italiani. Tale contributo fu regolarmente versato dall'amministrazione della difesa-aeronautica sino al passaggio delle competenze all'ispettorato generale dell'aviazione civile per poi cessare, mentre il comune di Torino, per garantire la sicurezza del traffico aereo, non sospese le sue prestazioni, accollandosi, oltretutto, un maggiore onere, che sino ad oggi ha raggiunto la cifra di lire 112.500.000. (20033)

RISPOSTA. — Nel corso dell'esercizio finanziario 1955-56 la direzione generale dell'aviazione civile e trasporti aerei del Ministero difesa-aeronautica, riconosciuta l'esigenza di assicurare l'apertura continuata al traffico aereo civile per tutte le 24 ore giornaliere dell'aeroporto di Torino-Caselle, in considerazione dell'aumento verificatosi nel movimento degli aerei e della circostanza che il suddetto aeroporto doveva considerarsi diversionale rispetto a quelli di Milano e Roma, richiese al comune di Torino, quale concessionario della gestione dell'aeroporto stesso, di effettuare il prolungamento dell'apertura al traffico aereo dalle ore diurne all'intera giornata di ventiquattro ore.

Allo scopo di consentire al comune di Torino di far fronte ai conseguenti maggiori oneri relativi al suddetto provvedimento, l'amministrazione militare stabilì di corrispondere alla predetta amministrazione un contributo annuo di esercizio nella misura di lire 25 milioni, un contributo che venne erogato a partire dal primo gennaio 1955 e che ebbe durata fino all'esercizio finanziario 1961-62 compreso.

Il pagamento del suddetto contributo è stato disposto sulla base di appositi ordinativi che venivano di anno in anno emessi a favore del comune di Torino il quale provvedeva, di fronte agli ordinativi stessi, ad emettere regolari fatture, titoli questi che rappresentavano validi elementi per potere assumere i relativi impegni di spesa sul corrispondente capitolo in applicazione delle norme contenute nel regolamento per i servizi in economia dell'aeronautica militare approvato con regio decreto 6 aprile 1933, n. 805.

A partire dall'anno finanziario 1962-63 non è stato più possibile corrispondere al comune di Torino il contributo in questione per l'intervenuto trasferimento dei compiti ed attribuzioni della disciolta direzione generale dell'aviazione civile e trasporti aerei al Ministero dei trasporti e aviazione civile nell'ambito del quale la legge 30 gennaio 1963, n. 141, ha istituito l'ispettorato generale dell'aviazione civile.

In conseguenza dell'entrata in vigore della predetta legge è venuta meno per l'ispettorato generale dell'aviazione civile la possibilità di far luogo all'applicazione delle norme di cui al richiamato regolamento per i servizi ad economia dell'amministrazione militare, che rappresentavano il solo strumento giuridico valido a legittimare l'erogazione del contributo di che trattasi.

I rapporti tra lo Stato ed il comune di Torino dovranno essere regolati da una nuova convenzione, il cui schema è in via di perfezionamento e che sarà quanto prima trasmesso per l'esame al ministro della difesa e successivamente sottoposto al parere del Consiglio superiore dell'aviazione civile e del Consiglio di Stato.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.

CERUTI CARLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia noto al ministro che operai specializzati, con funzioni di capo operaio, in data 30 dicembre 1962 sono stati promossi capi operai in applicazione all'articolo 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed hanno subito una notevole diminuzione della busta paga

anziché ottenere un aumento così come darebbe logicamente a pensare il passaggio alla qualifica superiore. Per meglio chiarire riportiamo qui di seguito gli importi delle due buste paga di un operaio specializzato con 40 anni di servizio:

a) prima dell'applicazione della legge l'operaio specializzato con mansioni di capo operaio percepiva: paga base coefficiente 167, lire 501.000; 20 scatti biennali, lire 250.000; indennità di categoria superiore articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, lire 117.000; totale lire 868.000 annue;

b) dopo l'applicazione della legge, promosso a capo operaio e quindi al coefficiente superiore lo stesso operaio percepisce: paga base uguale coefficiente 193, lire 579.000; 12 scatti biennali, lire 173.000; totale lire 752.000 annue.

I due esempi a) e b) dimostrano in tutta evidenza la riduzione di importo della busta paga subita da chi è chiamato a maggiori responsabilità delle precedenti. Non solo ma tale situazione si aggrava sia per causa del conglobamento sia quando, il 1° gennaio 1968, verrà data pratica attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Tutto ciò premesso ed in considerazione che le mansioni svolte dai capi operai sono di fondamentale importanza agli effetti del buon andamento dei reparti di produzione per le quali occorrono alto senso di responsabilità, unita a competenza tecnica amministrativa, che ad ogni promozione a categoria superiore deve corrispondere una retribuzione maggiore come sancisce l'articolo 9, comma quarto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, l'interrogante desidera sapere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per porre fine a questa ingiustizia dando dignità e valore ad una categoria di personale che con il suo operato ha contribuito ad elevare gli stabilimenti militari della difesa all'altezza delle nuove esigenze tecniche. (20393)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 14, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, all'operaio assegnato a mansioni di capo operaio per un periodo superiore a quindici giorni spetta un'indennità pari alla differenza tra la retribuzione in godimento e quella corrispondente a capo operaio. Ovviamente la corresponsione di tale indennità cessa con la cessazione dell'incarico ovvero con la nomina a capo operaio.

In pratica detta indennità può risultare superiore all'aumento di retribuzione inerente

alla nuova categoria e ciò per effetto del particolare sistema retributivo stabilito dall'articolo 9, quarto comma, della legge sopraindicata. Il caso è circoscritto ad un limitato numero di capi operai, i quali, se da un lato hanno subito uno svantaggio economico in conseguenza della perdita dell'indennità, dall'altro hanno acquisito i vantaggi della valutabilità della maggiore paga ai fini della pensione e dell'indennità di buonuscita e il diritto ad un aumento del compenso per il lavoro straordinario e dell'importo complessivo dei soprassoldi.

L'accennata situazione, comunque, non riguarda soltanto gli operai della difesa, ma anche quelli delle altre amministrazioni statali e, pertanto, il problema di un'eventuale modifica delle norme in vigore, come auspicato dall'interrogante, non rientrerebbe nella specifica competenza di questo Ministero.

Si prega, inoltre, tener presente che la questione potrebbe trovare soluzione se venisse approvata la proposta di legge n. 422 d'iniziativa dei deputati Imperiale ed altri, intesa a riconoscere al personale salariato nominato capo operaio il servizio prestato anteriormente a tale nomina, ai fini della ricostruzione della carriera e degli aumenti periodici della paga.

Il Ministro: TREMELLONI.

CERVONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda affrontare e risolvere il problema della definitiva sistemazione del personale contrattista che presta la propria opera presso l'aeroporto di Viterbo e l'XI deposito centrale aeronautico militare di Orte.

E in particolare per sapere:

1) se il ministro ritenga di poter inquadrare tali contrattisti tra il personale di ruolo attraverso una interpretazione estensiva dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1480 del 18 novembre 1965;

2) se, nel frattempo, ritenga almeno di attribuire un compenso per non meno di 26 giornate mensili, tenuto conto che il personale in argomento, pur non avendo alcun rapporto diretto con l'amministrazione, è assoggettato agli orari e alla disciplina del personale in pianta stabile (sia civile sia militare). (21368)

RISPOSTA. — Il personale cui si riferisce l'interrogante dipende da ditte private che eseguono in appalto lavori per conto dell'aeronautica militare. Esso, pertanto, non si trova nelle condizioni previste per il collocamento

nelle categorie degli impiegati o degli operai della difesa, per il quale si richiede una prestazione d'opera con rapporto diretto con l'amministrazione militare e con retribuzione a carico del bilancio del Ministero.

L'assenza di detto rapporto non consente, inoltre, l'attribuzione di compensi da parte della difesa.

Il Ministro: TREMELLONI.

CERVONE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui i treni pari 94-D, 882-D e 88-D e quelli dispari 97-D, 99-A-D e 87-D in transito per Cisterna (Latina) non si fermano in questo importante centro.

L'interrogante desidera altresì sapere se sia il caso di fare effettuare dette fermate così come viene richiesto a nome dei numerosi lavoratori e anche delle classi produttrici dell'amministrazione comunale. (21635)

RISPOSTA. — I treni segnalati dall'interrogante (diretti 94, 88, 97 e 87 e direttissimi 882 e 99) rappresentano celeri comunicazioni a lungo percorso e non potrebbero essere gravati di nuovi servizi senza alterarne le caratteristiche. Qualora si assegnasse ai treni medesimi la fermata a Cisterna, non si potrebbe poi evitare di concedere lo stesso beneficio ad altre località della linea che si trovano in condizioni analoghe, col risultato di aumentare i tempi di percorrenza dei treni stessi, a danno degli utenti che se ne servono sulle più lunghe distanze.

Ciò premesso, si precisa tuttavia che a decorrere dal 28 maggio 1967, data di attivazione del nuovo orario dei treni, il direttissimo 882 effettuerà fermata a Cisterna per consentire il carico di latticini destinati al nord per i quali a seguito del decentramento a Roma Tiburtina del precedente treno locale A-442, previsto a decorrere dalla data anzidetta, sarebbe venuta altrimenti meno la possibilità di raggiungere Roma Termini per il proseguimento immediato verso le località di destinazione.

Per tutti gli altri treni segnalati non sono state invece ravvisate particolari esigenze di traffico che possano giustificare l'accoglimento della richiesta avanzata.

Il Ministro: SCALFARO.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere come mai il disegno di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sull'orario di lavoro e del riposo settimanale e annuale dei lavoratori dipenden-

ti, approvato dall'assemblea del CNEL il 19 gennaio 1967 e trasmesso alla Presidenza del Consiglio il 23 gennaio 1967, è stato da quest'ultima presentato alla Camera dei deputati solo il 27 febbraio 1967 e ciò in violazione delle norme della legge istitutiva del CNEL, in base alla quale i disegni di legge di iniziativa del Consiglio devono essere trasmessi a una delle due Camere entro tre giorni. (21067)

RISPOSTA. — Effettivamente il disegno di legge concernente l'orario di lavoro ed il riposo settimanale e annuale dei lavoratori dipendenti — che risulta spedito dal presidente del CNEL al Presidente del Consiglio il 31 gennaio 1967 e non il 23 gennaio e trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il 24 e non il 27 febbraio, come asserito dall'interrogante — a causa di un disguido ha subito qualche ritardo nel passaggio tra i diversi uffici.

È da rilevare, per altro, che il termine di tre giorni, previsto dall'articolo 10 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, non ha carattere di perentorietà, ma è puramente ordinatorio, e che nel caso in esame il ritardo non è stato pregiudizievole per l'ulteriore iter parlamentare del progetto presentato.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

COCCIA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Per conoscere quali misure generali ispettive intendano adottare per garantire il massimo della sicurezza e della agibilità degli automezzi delle autolinee in concessione che presentano spesso dispositivi meccanici deteriorati e più in generale macchine vecchie e superate che sono state alla base di gravissimi incidenti stradali quali, ultimo nell'ordine di tempo, il clamoroso sinistro occorso sulla Salaria, nel quale sono perite sette persone.

Più in particolare gli interroganti desiderano conoscere se siano state date precise e rigorose disposizioni agli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e alla polizia stradale per imporre ai concessionari il rispetto dei disciplinari che fanno obbligo ai titolari delle concessioni di ammodernare i parchi macchine e controllare la piena efficienza degli automezzi a tutela dei trasportati, del personale delle autolinee e degli utenti della strada. (5085, già orale)

RISPOSTA. — Gli automezzi, in servizio sulle autolinee in concessione, sono sottoposti, per legge, a revisione annuale e cura dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Dette visite e prove hanno lo scopo di accertare la efficienza dei veicoli al fine di garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio.

Il personale di vigilanza degli ispettorati della motorizzazione effettua, inoltre, controlli ispettivi sulle linee per accertare l'osservanza delle norme dei disciplinari di concessione, che fra l'altro stabiliscono l'obbligo, da parte dei concessionari, di applicare la massima diligenza nella manutenzione dei veicoli.

Analoga vigilanza, nell'ambito di competenza, viene svolta dagli organi di polizia stradale.

Per quanto riguarda gli incidenti, deve rivelare che essi sono per lo più dovuti alla violazione delle « norme di comportamento » del codice della strada, e solo in piccolissima percentuale, per altro non facilmente accertabile, allo stato di efficienza degli automezzi.

In merito allo specifico incidente segnalato nell'interrogazione, si fa presente che l'autobus era stato regolarmente revisionato per il 1966, e che non è stato possibile esaminarlo dopo l'incidente, essendo sotto sequestro dell'autorità giudiziaria, la quale sta conducendo gli accertamenti in ordine alle cause del sinistro.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.

CODIGNOLA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato il provvedimento di chiusura della stazione di Carmignano (Firenze) con grave danno dei lavoratori e degli studenti, e per sapere se possano essere per lo meno garantite per il futuro le soste dei treni attualmente in orario. (21578)

RISPOSTA. — In seguito alla esecuzione sulla linea Pisa-Firenze di taluni lavori di ammodernamento, fra cui in particolare l'impianto del blocco elettrico semiautomatico, l'intervento della stazione di Carmignano ai fini della dirigenza della circolazione dei treni è risultato non più necessario. Poiché, d'altra parte, il traffico della stazione è andato progressivamente diminuendo negli ultimi anni, fino a raggiungere livelli del tutto trascurabili, si è dovuto far luogo alla trasformazione dell'impianto in fermata impresenziata, nel quadro delle misure di carattere generale predisposte al fine di eliminare spese di esercizio superflue e di adeguare gli impianti ed i servizi alle effettive necessità del traffico.

Il provvedimento, attuato in data 30 marzo 1967, non ha comportato danni o disagi

di rilievo ai viaggiatori, i quali possono ugualmente usufruire del mezzo ferroviario, acquistando il biglietto sui treni, senza pagamento di soprattassa, o rinnovando l'abbonamento presso la stazione di destinazione.

Circa il mantenimento delle fermate dei treni a Carmignano, si comunica che con l'orario del 28 maggio 1967 detta località fruirà della fermata di 12 treni, opportunamente distribuiti nella giornata, i quali sono ritenuti sufficienti a soddisfare le esigenze del limitato traffico che fa capo all'impianto.

Il Ministro: SCALFARO.

CRUCIANI. — *Al Ministro della sanità.*

Se sia concepibile che un organismo come gli istituti riuniti di ricovero di Rieti, dove i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti e quindi sono delegati dei partiti di centro-sinistra, conservando tutte le attività professionali e quindi le conseguenti remunerazioni, si attribuiscono un gettone fisso fino a lire centomila mensili. (18587)

RISPOSTA. — Con deliberazione consiliare del 3 ottobre 1966, n. 717, l'amministrazione degli istituti riuniti di ricovero di Rieti ha deliberato di corrispondere una indennità mensile agli amministratori, imputando la relativa spesa all'articolo 16 del bilancio ospedaliero, che invece prevede le indennità di missione e di rimborso-spese per gli amministratori stessi.

Questo Ministero, nel ritenere illegittima la predetta deliberazione, in quanto in contrasto con la legge e con il regolamento organico dell'ente, che stabiliscono che le attività degli amministratori sono gratuite, ha invitato l'amministrazione ospedaliera a revocare la deliberazione medesima e gli organi di controllo a non approvarla.

Il Ministro: MARIOTTI.

DEGAN. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che, a seguito delle recenti alluvioni, in provincia di Venezia è notevolmente aumentata di circa il 30 per cento la superficie coltivata a bietola in sostituzione della cerealicoltura resasi impossibile. Accade per altro che gli zuccherifici non accolgono ulteriori prenotazioni per la consegna del prodotto per non eccedere il contingente fissato per la provincia di Venezia.

Poiché consta all'interrogante che è ancora a disposizione del Ministro dell'agricoltura un certo contingente residuo, si chiede se si

ritenga opportuno, in considerazione delle eccezionali circostanze, assicurare ai bieticoltori veneziani il totale assorbimento del prodotto. (20919)

RISPOSTA. — Come è noto, nella sessione dell'8-9 febbraio 1967, il Consiglio dei Ministri della CEE ha fissato per l'Italia in 1.230.000 tonnellate la quota di produzione di zucchero per la campagna 1967-68, assistita da garanzia di prezzo e di smercio.

Successivamente, lo stesso Consiglio dei Ministri della CEE, in considerazione del fatto che gli eventi calamitosi dell'autunno 1966 hanno costretto gli agricoltori ad investire a barbabietole anche i terreni sui quali erano state ostacolate le semine a frumento, ha autorizzato un aumento della quantità di zucchero di riporto alla campagna 1968-69, che consentirà una maggiore produzione di oltre 60 mila tonnellate per cui la produzione di zucchero ottenibile in Italia, nella prossima campagna saccarifera, sarà di oltre 1.290.000 tonnellate.

Eventuali superi di produzione, oltre la suddetta quantità, potranno essere riportati all'anno successivo, mediante riduzione della quota di base fissata a decorrere dal 1° luglio 1968.

Ciò premesso, s'informa che la quota globale nazionale è stata di recente ripartita tra i fabbricanti di zucchero dalle amministrazioni interessate, tenendo conto delle particolari esigenze, agricole e industriali, delle zone in cui è praticata la bieticoltura.

Agli zuccherifici del Veneto, la cui produzione media di zucchero ottenuta negli ultimi sei anni (periodo di assoluta assenza di restrizioni quantitative) è risultata di 238 mila tonnellate, è stata assegnata una quota globale di produzione di circa 285 mila tonnellate.

Allo zuccherificio di Portogruaro, in provincia di Venezia, di fronte a una produzione media, ottenuta nel sessennio sopraindicato, di 11 mila tonnellate e 5 mila quintali, è stata attribuita, per la campagna 1967-68, una quota globale di produzione di 14 mila tonnellate e 5 mila quintali.

Si ritiene che detto contingente sia tale da assicurare le esigenze di collocamento della produzione bieticola della provincia.

Il Ministro: RESTIVO.

DELFINO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere i provvedimenti che intendono sollecitare perché venga pagata la indennità di residenza alla farmacia rurale del comune di Vittorito (L'Aquila).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

L'interrogante fa presente che dal 1952 il comune non corrisponde più la dovuta indennità. (19542)

RISPOSTA. — Il comune di Vittorito ha corrisposto per gli anni 1955 e 1956 le indennità di residenza alla locale farmacia rurale, ma, per le gravi condizioni economiche in cui versa, si è trovato nell'impossibilità di corrispondere le indennità per gli anni successivi.

D'altro canto, né questa amministrazione né il Ministero dell'interno sono sinora intervenuti, non essendo stati interessati dal titolare della farmacia rurale, sia direttamente sia attraverso l'ordine professionale, circa il mancato pagamento dell'indennità di che trattasi e nessuna richiesta di mandato d'ufficio è stata inoltrata dall'interessato stesso.

Attualmente, in seguito a quanto prospettato dall'interrogante nella interrogazione, questo dicastero ha sollecitato il comune in questione a pagare il dovuto e il predetto ente si è impegnato, non appena le esigenze di cassa lo permetteranno, a liquidare al titolare della farmacia rurale tutte le indennità di residenza.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

DELFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga utile e giusto che al personale navigante di complemento dell'aeronautica militare che ha lasciato il servizio prima dell'ottenimento della pensione ordinaria vengano concessi i benefici relativi alla pensione di volo usufruiti dal personale in servizio permanente effettivo. (21563)

RISPOSTA. — Per i militari del servizio permanente effettivo non è prevista la concessione di una pensione di volo.

Sia per detti militari, sia per quelli appartenenti alle categorie del congedo il servizio di volo dà diritto, in caso di conseguimento della pensione ordinaria (normale o privilegiata), ad un aumento della pensione stessa in relazione all'indennità di volo percepita e alla durata del servizio prestato.

Il Ministro: TREMELLONI.

DE MEO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per rendere validamente operante la legge del 6 agosto 1966, n. 625, circa le provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.

L'interrogante segnala la particolare situazione della provincia di Foggia, nella quale sono giacenti presso la commissione sanitaria oltre cinquemila domande le quali, perdurando l'attuale carenza di personale, non potranno

essere evase se non nel giro di almeno cinque anni.

L'interrogante chiede che i competenti uffici del medico provinciale siano idoneamente attrezzati per il nuovo e gravoso compito, che siano assicurati mezzi finanziari e tecnici e che si proceda alla costituzione di più commissioni in modo da accelerare al massimo l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge. (20909)

RISPOSTA. — Le difficoltà nelle quali si dibattono le commissioni sanitarie provinciali previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, derivano dalla complessità degli accertamenti.

Tali difficoltà si riscontrano anche in provincia di Foggia, ove l'apposita commissione sanitaria provinciale per l'accertamento delle invalidità previste dagli articoli 3 e 5 della summenzionata legge, n. 625, si riunisce due volte alla settimana per esaminare le istanze seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.

Le domande presentate finora sia da parte dell'ufficio provinciale del lavoro sia direttamente agli interessati e sia attraverso gli istituti di patronato, ammontano a 5258, delle quali 181 sono state già definite.

Allo scopo di ovviare alle suddette difficoltà, è stata promossa una modifica alla citata legge, n. 625, con la quale viene disposto che il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare quale presidente della commissione o un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o l'ufficiale sanitario o altro medico dell'ufficio comunale di igiene.

È previsto, altresì, che le funzioni di segretario possano essere disimpegnate anche da impiegati della carriera di concetto del Ministero della sanità appartenenti al ruolo dei segretari tecnici o da funzionari dei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione o da segretari del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.

Sarà, in tal modo, possibile ottenere che parecchie commissioni, operando contemporaneamente, possano sottoporre a visita un maggior numero di richiedenti, ovviandosi in tal modo agli inconvenienti lamentati dall'interrogante.

Il Ministro: MARIOTTI.

DE ZAN, PEDINI, CASTELLUCCI E FADA. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) quali criteri siano stati seguiti nel determinare il contributo statale netto ai co-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

muni nelle spese per l'istruzione pubblica ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per il periodo 1° luglio 1965 - 30 giugno 1966; e più particolarmente come in detto contributo sia stato calcolato, per i singoli comuni, l'ammontare del recupero della spesa consolidata a carico dei comuni per i servizi scolastici;

2) se siano a conoscenza delle gravi sperequazioni lamentate da molti comuni cui è stata comunicata in questi giorni la misura dell'annuale contributo;

3) se valutino l'opportunità, la necessità e l'urgenza di eliminare l'assurda discriminazione operata dall'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, a danno dei comuni già sedi di scuole ex avviamento o di scuole medie prima dell'istituzione della scuola dell'obbligo. (17579)

RISPOSTA. — Nella determinazione dei contributi statali ai comuni per le spese relative all'istruzione pubblica nel periodo 1° luglio 1965 - 30 giugno 1966, sono stati seguiti i criteri indicati dall'articolo 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1014. Il contributo, pertanto, è risultato composto di due quote: la prima calcolata sulla base della popolazione residente in età compresa tra i sei e i quattordici anni, risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione pubblicati dall'Istituto centrale di statistica; l'altra, sulla base della popolazione scolastica delle scuole elementari e medie di ciascun comune, secondo i dati accertati di triennio in triennio dal Ministero della pubblica istruzione, dati che, nella specie, si riferiscono alla situazione alla data del 31 dicembre 1962.

Atteso il congegno previsto dalla citata legge n. 1014, è da escludere che siano state compiute sperequazioni in danno di alcuni comuni nella determinazione dei contributi suddetti. È verosimile, per altro, che le lamentele segnalate dagli interroganti siano da attribuire al fatto che talune amministrazioni comunali — non del tutto informate delle disposizioni della legge anzidetta che ancora ai dati ufficiali del censimento e ad accertamenti triennali l'ammontare dei contributi — hanno invocato la rivalutazione dei contributi in parola, in relazione agli aumenti nel frattempo intervenuti nella popolazione residente o in quella scolastica.

Il recupero operato sui contributi di cui sopra si riferisce alle somme corrisposte, a carico del bilancio dello Stato, per il periodo dal 1° ottobre 1963 al 30 giugno 1965, al personale non insegnante non di ruolo delle cessate

scuole di avviamento professionale, il cui trattamento economico, in attesa dei provvedimenti di collocamento del personale medesimo nei ruoli statali, doveva continuare ad essere corrisposto — ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784 — dalle amministrazioni comunali a proprio carico.

Pertanto, il suddetto recupero non riguarda la spesa consolidata — di cui all'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 — ma il reintegro delle somme anzidette erogate dallo Stato per conto dei comuni interessati.

Da ultimo, circa eventuali iniziative intese a modificare le disposizioni contenute nel richiamato articolo 20 della legge del 31 dicembre 1962, n. 1859, sembra a questo Ministero che la questione potrebbe essere esaminata nel più vasto problema della riforma della legge comunale e provinciale e della finanza degli enti locali.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: AGRIMI.

DI LORENZO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali iniziative si intendano prendere perché i giovani siciliani in servizio di leva possano partecipare alle votazioni per la elezione dell'Assemblea regionale siciliana, fissate per l'11 giugno 1967.

Per sapere se si reputi opportuno concedere il viaggio gratuito, venendo incontro così al desiderio di tanta parte della popolazione siciliana. (21474)

RISPOSTA. — In occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana che si svolgeranno l'11 giugno 1967 sono state impartite disposizioni a tutti i comandi per la richiesta, con i mezzi più celeri, e la successiva consegna agli interessati, dei certificati elettorali per i militari iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia.

Nei confronti del dipendente personale che chiederà di esercitare il diritto di voto saranno applicate le disposizioni a carattere permanente vigenti al riguardo concedendo permessi per un tempo pari alla durata del viaggio più due giorni di permanenza nel luogo delle elezioni.

Quanto all'auspicata concessione agli elettori del viaggio gratuito, si fa presente che, con provvedimento in corso di approvazione al Parlamento, vengono estese alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana le facilitazioni di viaggio (riduzione del 70 per cento) previste per l'elezione della Camera dei deputati.

Il Ministro: TREMELLONI.

DI LORENZO E BOTTARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i criteri che hanno portato alla decisione di smantellare la ferrovia Gela-Siracusa collegante centri con una economia in fase di forte sviluppo (Gela, Vittoria, Comiso, Ragusa, Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica, Noto, Avola, Santa Teresa, Siracusa) che, privati del servizio ferroviario, verrebbero a subire danni incalcolabili anche per il subentrare della speculazione privata sull'attività crescente dei trasporti.

Per sapere se reputi opportuno, dato che la fascia costiera Gela-Siracusa è la più sviluppata sia sul piano industriale sia sul piano agricolo e che di conseguenza il movimento di merci che avviene a mezzo della linea ferroviaria è rilevante e sarà sempre maggiore, intervenire perché sia revocata la decisione che, tra l'altro, verrebbe a colpire la zona del vittoriese che si basa sulla produzione di prodotti ortofrutticoli precoci (una produzione di circa 4 milioni di quintali, tendente ad aumentare con lo sviluppo delle coltivazioni sotto terra) di cui una buona parte esportata tramite la ferrovia. (21516)

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Gela-Siracusa è in effetti compresa tra quelle a scarso traffico e fortemente deficitarie, interessate dagli studi in corso per un graduale ridimensionamento della rete secondaria delle ferrovie dello Stato.

E, per altro, da precisare che nessuna decisione è finora intervenuta in ordine ad una limitata trasformazione dei servizi ferroviari svolti sulla linea in questione, la quale anzi rientra nel gruppo di linee per le quali non sono ritenuti attuabili provvedimenti a breve scadenza, sussistendo al riguardo talune difficoltà.

Comunque, l'unico provvedimento che potrebbe essere preso in considerazione in ordine alla linea citata — secondo i criteri adottati per tutte le linee passive — consisterebbe nella sostituzione del solo servizio viaggiatori con autoservizi, i quali osserverebbero lo stesso programma dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete ferroviaria.

Il servizio merci continuerebbe, invece, ad essere svolto su rotaia, sia pure con un più economico regime di esercizio; ciò che consentirebbe di evitare dannosi perturbamenti alle attività economiche, agricole e industriali della zona interessata, e di soddisfare adeguatamente le esigenze connesse con un suo eventuale sviluppo.

Il Ministro: SCALFARO.

D'IPPOLITO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando intenda procedere alla nomina del consiglio provinciale di Taranto dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro — la cui elezione è avvenuta nell'aprile 1966 — secondo quanto disposto dall'articolo 10 della legge 21 marzo 1958, n. 335. (18484)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 10 marzo 1967 è stato ricostituito il consiglio provinciale della sezione di Taranto dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Il Ministro: BOSCO.

FASOLI, BOLDRINI, D'ALESSIO, D'IPPOLITO E DI BENEDETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere partitamente quali siano gli enti di cui al capitolo 1054 del bilancio dello Stato per l'esercizio 1966 che hanno fruito di contributi e di sovvenzioni per aver svolto attività di interesse per le forze armate e quali in particolare siano state queste attività. (21138)

RISPOSTA. — La somma di lire 79.500.000, stanziata per il 1966 sul capitolo 1054 « contributi e sovvenzioni in favore di enti che svolgono attività di interesse per le forze armate » è stata erogata, mediante mandati di pagamento sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti, in conformità della legge 20 giugno 1956, n. 612.

In particolare sono stati concessi contributi:

a) ad enti che svolgono attività culturali, scientifiche, tecniche e assistenziali di interesse per le forze armate;

b) ad associazioni di militari in congedo e associazioni d'arma;

c) a circoli e mense presso corpi, enti e stabilimenti militari.

Il Ministro: TREMELLONI.

FERIOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che:

a) Reggio Emilia e Modena sono le uniche province sull'asse della via Emilia interamente prive del collegamento in teleselezione con Milano;

b) più volte le categorie interessate, industriali, commercianti e privati cittadini hanno lamentato le gravi difficoltà e la ingiusta situazione di inferiorità in cui si trovano;

c) è indispensabile al più presto attuare questo collegamento tra due importanti centri economici e commerciali dell'Emilia con la

capitale lombarda, se ritenga al più presto intervenire affinché detto collegamento sia finalmente attuato, posto che ad esso non sembra si opponga alcun problema di ordine tecnico, dal momento che, al contrario, i collegamenti in teleselezione sono molto sviluppati in tutta Italia ed hanno raggiunto alti livelli tecnici di esecuzione. (21297)

RISPOSTA. — Il collegamento telefonico in teleselezione da utente delle province di Reggio Emilia e Modena con Milano fa parte del programma di automatizzazione da realizzare in un periodo di tre anni circa, d'intesa con la società concessionaria SIP.

Si assicura comunque che, compatibilmente con la disponibilità di linee dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e di organi automatici della predetta concessionaria, sarà fatto il possibile per dare la precedenza all'attuazione del collegamento anzidetto.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

FIUMANO' E TERRANOVA RAFFAELE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire affinché la Cassa depositi e prestiti voglia rapidamente aderire alla erogazione del mutuo a favore del comune di Grotteria (Reggio Calabria) per la costruzione del ponte sul fiume Torbido, aspirazione secolare delle popolazioni di campagna di destra del fiume e per la cui realizzazione il ministro dei lavori pubblici ha concesso contributi di 50 milioni e di 150 milioni di lire con decreti rispettivamente del 19 giugno 1964 e del 5 febbraio 1965 n. 1107; e il provveditore alle opere pubbliche di Catanzaro ha emesso il decreto del 29 novembre 1966 n. 30289 e visto che il comune ha completato le pratiche amministrative e tecniche richieste. (20964)

RISPOSTA. — Premesso che i contributi dello Stato in favore del comune di Grotteria per la costruzione di un ponte su fiume Torbido risultano concessi sulla spesa complessiva di lire 150 milioni e non di lire 200 milioni, si fa presente che la domanda inoltrata dal comune medesimo alla Cassa depositi e prestiti, intesa ad ottenere un mutuo di lire 150 milioni per la realizzazione dell'opera, è preceduta da numerose altre richieste e non può, in via immediata, essere presa in considerazione.

Il Ministro: COLOMBO.

FIUMANO'. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere se intendano sollecitare nei confronti della Cassa depositi e pre-

stiti la somministrazione dei due terzi del mutuo di lire 29.751.033, ad integrazione del disavanzo economico del bilancio 1966, a favore del comune di Canolo (Reggio Calabria), data la pesantezza finanziaria esistente presso quell'amministrazione comunale e visto che dal mese di gennaio i dipendenti dell'ente locale non percepiscono stipendio. (20966)

RISPOSTA. — Premesso che la domanda prodotta dal comune di Canolo è pervenuta alla Cassa depositi e prestiti soltanto in data 1° marzo 1967, si fa presente che il 13 dello stesso mese si è provveduto alla concessione del mutuo in parola, disponendone contestualmente l'erogazione dei due terzi.

Il relativo mandato di pagamento sarà esigibile non appena ultimati i prescritti riscontri da parte degli organi di controllo.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

FODERARO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga necessario ed urgente che la Cassa depositi e prestiti conceda l'affidamento per il mutuo al comune di Rizziconi (Reggio Calabria) per la costruzione della rete fognante nella frazione Drosi, per la quale opera è già stato emesso il relativo decreto da parte del provveditorato regionale per le opere pubbliche della Calabria.

L'interrogante si permette far notare che l'urgenza della realizzazione dell'opera è dettata, oltre che dal fatto che il superdecreto è prossimo alla scadenza, anche per le particolari condizioni igieniche della frazione Drosi, i cui duemila abitanti vivono sotto la continua minaccia di epidemie, e dove si son verificati già numerosi casi di tifo e di epatite virale. (19459)

RISPOSTA. — La Cassa depositi e prestiti, in considerazione delle particolari esigenze del comune di Rizziconi ha richiesto al comune stesso gli atti necessari per proporre al proprio consiglio di amministrazione la concessione del mutuo di lire 60.260.000, per la costruzione della rete fognante nella frazione Drosi.

Il Ministro: COLOMBO.

FODERARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga equo ed opportuno accogliere le legittime istanze, ampiamente motivate e reiteratamente avanzate dai cacciatori della provincia di Reggio Calabria, relativamente all'esercizio venatorio primaverile, appalesandosi del tutto insufficienti e non conformi alle giuste aspira-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

zioni dei cacciatori calabresi le norme contenute nel recente decreto di proroga fino al 30 aprile 1967. (21668)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21821, del deputato Cataldo, pubblicata a pag. 9659).

FODERARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere le ragioni per le quali la zona di Amantea (Cosenza) è stata esclusa dalla rosa dei comprensori turistici.

L'interrogante si permette far presente come tale esclusione si presenti davvero come un fatto incomprensibile dal momento che Amantea e la zona circostante presentano tutte le possibilità naturali ed umane per il migliore sviluppo dal punto di vista turistico, unica risorsa avvenire senza la quale località così ridenti saranno condannate ad una vita magra.

Per le ragioni sopra esposte l'interrogante si permette far presente anche l'opportunità che venga adottato un sollecito atto riparatore. (21751)

RISPOSTA. — In effetti, il comune di Amantea non ricade in un comprensorio di sviluppo turistico, secondo la delimitazione operata dal primo piano pluriennale di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Secondo le proposte formulate al riguardo dall'apposita commissione interministeriale, di cui all'articolo 30 della cennata legge, non si è ritenuto di poter ravvisare nel territorio del comune di che trattasi i requisiti necessari per la sua inclusione.

È evidente che una dilatazione dei comprensori turistici, tale da ricomprendere località prive dei necessari requisiti, avrebbe determinato, sotto il profilo della incentivazione, una minore incisività ed efficacia delle provvidenze previste dalla legge.

Va, comunque, rilevato che i territori non inclusi in un comprensorio turistico possono del pari beneficiare dei mutui a tasso agevolato che la legge n. 717 accorda alle iniziative alberghiere, ovunque ubicate nel territorio meridionale (articolo 7, secondo comma, e articolo 18).

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord:
PASTORE.

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, in occasione del 250° anniversario della morte di Vincenzo Coronelli che ricorrerà nel 1968, intenda disporre l'emissione di un francobollo commemorativo.

Il Coronelli, infatti, definito cosmografo della Serenissima Repubblica di Venezia, è considerato tuttora geografo e cartografo di fama mondiale, nonché fondatore della prima società geografica del mondo.

Il suo nome è inoltre legato alla costruzione delle famose difese a mare denominate Murazzi costituenti il presidio della laguna e del centro storico di Venezia. (21712)

RISPOSTA. — Al momento questa amministrazione non è in grado di dare assicurazione in ordine alla richiesta dell'interrogante, in quanto solo nei mesi successivi del corrente anno si provvederà alla definizione del programma di emissioni dei francobolli commemorativi e celebrativi per il 1968.

Tuttavia si informa che è stata presa buona nota della segnalata ricorrenza del 250° anniversario della morte di Vincenzo Coronelli, la quale verrà a tempo debito esaminata unitamente agli altri avvenimenti e personaggi da celebrare o commemorare nel prossimo anno.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponda a verità che sarebbe intenzione della sua amministrazione chiudere il passaggio a livello sulla linea Mestre-Trieste in località via Vallon-Carpenedo. Un'eventuale decisione in tal senso appare del tutto inopportuna ove si consideri che essa imporrebbe ad alcune migliaia di cittadini giri viziosi per circa 2,5 chilometri bloccando altresì a nord la frazione di Ca' Sagredo e parte di quella di Ca' Solareo, ed a sud creando notevole disagio agli abitanti di un vasto quartiere. È infine da tener presente che l'eventuale progettata chiusura impedirebbe agli stessi militari del forte di Carpenedo un agevole accesso. (21717)

RISPOSTA. — Per la soppressione del passaggio a livello ubicato al chilometro 4 + 744 della linea Mestre-Trieste che interessa una strada comunale ricadente in territorio del comune di Venezia, sono effettivamente in corso trattative.

Per altro tale soppressione è subordinata al perfezionamento consensuale delle trattative in corso.

Per quanto concerne la realizzazione di un adeguato sistema di allacciamenti stradali, atti a consentire l'agevole collegamento con il capoluogo di tutte le frazioni interessate dall'attuale attraversamento, essa rientra nella competenza del comune di Venezia.

Il Ministro: SCALFARO.

GALLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del ministro che nell'intera provincia di Varese, non certamente tra le ultime per lo sviluppo economico sociale, non esiste un solo ufficio o recapito dell'ENPDEP, e se ritenga quindi di intervenire presso il medesimo ente perché tale grave lacuna venga sollecitamente colmata. (20110)

RISPOSTA. — Il programma di decentramento amministrativo, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ENPDEP, prevede la istituzione di uffici di rappresentanza in vari capoluoghi di provincia, compreso quello di Varese.

A tale programma, sarà data graduale attuazione, secondo quanto annunciato dall'ente, tenendo conto delle necessità organizzative e della consistenza numerica degli assistibili.

Il Ministro: BOSCO.

GIRARDIN, STORCHI, DE MARZI, MIOTTI CARLI AMALIA, GUARIENTO E BETTIOL. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere le ragioni per le quali non sono stati portati a termine i lavori di ricostruzione della stazione ferroviaria di Padova e per chiedere se ritenga urgente il completamento degli stessi.

Gli interroganti fanno presente che Padova, importante sede universitaria e centro commerciale industriale, è il primo nodo ferroviario del nord-est d'Italia e la sua stazione ha registrato il più elevato introito e traffico del Veneto avendo effettuato un incasso, al netto delle agenzie della città, di 8.200.000.000 nel 1965 e di 8.700.000.000 nel 1966, con l'aumento di mezzo miliardo.

La stazione di Padova ha urgente bisogno di avere i servizi accessori (che sono attualmente provvisori ed in uno stato indecoroso) a completamento del lato Milano e la sistemazione dei servizi per città accelerati con il completamento del lato Venezia, per poter essere funzionale e con strutture adeguate alla sua importanza. (20779)

RISPOSTA. — È noto agli interroganti che la ricostruzione degli impianti della stazione di Padova centrale, andati completamente di-

strutti in seguito agli eventi bellici, si è dovuta condurre per fasi, stante l'assai ingente onere finanziario occorrente.

In detta opera di ripristino si è data precedenza alle sistemazioni richieste per il servizio viaggiatori, assicurando ai fabbricati ed impianti relativi, conformemente anche alle aspirazioni del comune, caratteristiche moderne, consone alle effettive necessità dell'importante centro e comunque superiori a quello dell'anteguerra.

Per quanto attiene agli impianti merci, le sistemazioni sin qui potute attuare non sono, invece, ancora tali da soddisfare tutte le accresciute esigenze del settore, per cui l'azienda ferroviaria ha previsto, ed inserito nei propri programmi di futuro intervento, una spesa dell'ordine di un miliardo di lire per realizzare, in contiguità del ricostruito fabbricato viaggiatori, servizi merci razionali ed adeguati anche all'intervenuto aumento delle spedizioni a velocità accelerata.

Per altro per poter assicurare il finanziamento di tutti i suddetti lavori occorre attendere l'approvazione, in sede governativa e parlamentare, del provvedimento di legge che stanzi i fondi necessari per attuare la seconda fase quinquennale del « piano decennale delle ferrovie dello Stato » di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211.

Frattanto si è previsto di destinare ad un primo gruppo di opere, inquadrate nella futura definitiva sistemazione dei citati servizi merci, l'importo di 115 milioni reperiti sui residui disponibili di precedenti lavori giunti ad ultimazione.

Per quanto concerne, infine, gli introiti viaggiatori, merci e bagagli complessivamente realizzati dalla stazione di Padova centrale negli anni 1965 e 1966, si precisa che essi sono ammontati rispettivamente a circa 3,3 e 3,7 miliardi di lire e non a 8,2 e 8,7 miliardi come indicato nell'interrogazione.

Il Ministro: SCALFARO.

GRIMALDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per modificare l'attuale programmazione dei trasporti in piccole partite in Sicilia che provoca enormi ritardi nella distribuzione delle merci, particolarmente nella provincia di Enna, con grave danno di quegli operatori economici che hanno invano protestato. (21684)

RISPOSTA. — Nel periodo di avviamento della nuova organizzazione del servizio delle spedizioni ordinarie in piccole partite, basata sul-

la collaborazione fra strada e rotaia, si sono incontrate nel compartimento ferroviario di Palermo, ed in particolare nella zona di Enna, talune difficoltà che hanno effettivamente determinato un lento inoltro dei trasporti.

Ciò è dipeso dalla situazione della viabilità e dallo scarso volume del traffico che ha impedito economici collegamenti ferroviari diretti col capoluogo.

L'organizzazione tecnica del servizio è per altro in via di miglioramento, sicché, mercé la valida collaborazione dell'Istituto nazionale trasporti, si conta di raggiungere il miglior servizio possibile nel quadro di una sana gestione economica.

Il Ministro: SCALFARO.

IMPERIALE. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se intendano per la parte di rispettiva competenza prendere in considerazione le case cantoniere non in attività di servizio che abbandonate e spesso devastate si snodano lungo le linee ferroviarie; per conoscere se tali costruzioni possano essere cedute ai proprietari dei terreni finitimi, in quale forma e con quali modalità di pagamento.

La richiesta mira a utilizzare comunque il patrimonio dello Stato, e pertanto pur chiedendo le opportune facilitazioni a vantaggio degli agricoltori, ha in animo di contribuire altresì a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei coltivatori diretti e braccianti agricoli, spesso esposti al sopraggiungere di intemperie, in contrade lontane dai luoghi abitati. (20740)

RISPOSTA. — L'azienda ferroviaria, nella salvaguardia dei suoi interessi, in ogni caso in cui ne è stata fatta richiesta, ha sempre preso in esame le domande dei proprietari confinanti intese ad ottenere l'acquisto di case cantoniere abbandonate e non occupate da personale in servizio ed in quiescenza, purché disabilitate al servizio ferroviario.

Per quanto riguarda le modalità di vendita, la prassi normale prevede la cessione a mezzo di trattativa privata multipla — prendendo come base di gara il prezzo stabilito dagli uffici tecnici erariali maggiorato del 20 per cento — con assegnazione al migliore offerente dopo il pagamento in contanti ed in unica soluzione.

In casi particolari può essere esperita anche la trattativa diretta con un unico richiedente, restando invariate le modalità di pagamento.

Circa le facilitazioni richieste a vantaggio degli agricoltori, si fa presente che la vigente legislazione prevede la concessione di mutui agevolati o contributi in conto capitale per la costruzione o per il riattamento di fabbricati rurali, ma non pure per l'acquisto di fabbricati già esistenti.

Pertanto il Ministero dell'agricoltura, ove ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive prescritte, potrà eventualmente provvedere al finanziamento, con contributi in conto capitale agevolati, dei lavori di ricostruzione o di riattamento dei caselli ferroviari abbandonati, dopo che gli stessi saranno passati in proprietà degli agricoltori acquirenti, secondo le modalità e alle condizioni sopra specificate.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.

ISGRO'. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia stato informato del ritardo con cui viene pagato il compenso del lavoro straordinario agli impiegati della difesa.

Considerato lo stato di disagio economico in cui trovasi il personale anzidetto, l'interrogante auspica l'adozione di opportune semplificazioni dei procedimenti amministrativi in modo che il compenso di che trattasi possa essere corrisposto con adeguata tempestività.

(21493)

RISPOSTA. — Il ritardo nel pagamento del compenso del lavoro straordinario agli impiegati della difesa si è verificato nei mesi di gennaio e febbraio del corrente anno ed è stato determinato da circostanze del tutto eccezionali, connesse con la riorganizzazione degli uffici del Ministero, di recente attuazione.

I compensi relativi al mese di marzo, invece, sono stati corrisposti nella prima quindicina di aprile, secondo la normale prassi che, tenuto conto delle varie operazioni previste dalle vigenti disposizioni per l'emissione, registrazione alla Corte dei conti e riscossione dei mandati di pagamento, prevede la corrispondenza agli impiegati del Ministero dei compensi in questione entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui il lavoro straordinario si riferisce.

Il Ministro: TREMELLONI.

MACCHIAVELLI E BERLINGUER MARIO. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che a prescindere dalla validità delle richieste dei marittimi, su molte delle quali non si può non convenire senza riserve,

i massicci scioperi in corso creano grave danno, materiale e morale alle quattro società di PIN e una situazione insostenibile specialmente per i collegamenti con la Sardegna, che rimane, per giorni, praticamente isolata dalla penisola — quali provvedimenti intendano adottare perchè possa avere sollecita conclusione la delicata vertenza dei marittimi dipendenti dalle società di PIN. (20491)

RISPOSTA. — Fin dal novembre 1966 sono state iniziate trattative tra le organizzazioni dei lavoratori (FILM-CISL, FILM-CGIL, UIL, FEDERSINDAN, FILM-CISNAL), e l'Associazione italiana dell'armamento di linea, per il rinnovo del contratto di arruolamento del personale di bassa forza e degli ufficiali non di ruolo organico degli equipaggi delle navi delle società di PIN.

Tali trattative, continuate nel mese di gennaio 1967, hanno subito una interruzione il 3 febbraio. A seguito dell'interessamento di questo Ministero e del ministro in persona, sono state tenute nei giorni 16, 17 e 18 marzo alcune riunioni, presiedute dal ministro con i rappresentanti di tutte le suddette organizzazioni, nel corso delle quali sono stati messi in evidenza alcuni punti economico-normativi ritenuti idonei a servire di base per il raggiungimento di una intesa tra le parti interessate.

In relazione a tale sostanziale convergenza, sono state invitate le parti a riprendere le trattative il 24 marzo e a ristabilire la normalità cessando lo sciopero.

Le trattative, riprese il 24 marzo 1967 presso la sede della INTERSIND, hanno portato alla firma del contratto di arruolamento per il personale di bassa forza (passeggeri e carico) che è da considerarsi il contratto fondamentale; sono tuttora in corso per i contratti degli stati maggiori in ruolo organico e del personale amministrativo operaio.

In relazione, pertanto, a quanto rappresentato dall'interrogante si può concludere che l'azione di mediazione svolta da questo Ministero, consentendo la cessazione di ogni sciopero, ha portato alla normalizzazione del traffico sulle linee di PIN facendo prontamente cessare gli inconvenienti lamentati dagli utenti e causati dallo stato di sciopero del personale.

Il Ministro della marina mercantile:
NATALI.

MAGNO, PASQUALICCHIO E DI VITTORIO BERTI BALDA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e*

artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere se siano a conoscenza dello sviluppo che in provincia di Foggia stanno assumendo l'agitazione e la lotta delle popolazioni per il fatto che si sta speditamente procedendo alla costruzione dei metanodotti voluti dall'ENI e da industrie private per utilizzare altrove il metano dei giacimenti locali, senza che vi siano stati finora concreti e sodisfacenti impegni per la installazione di impianti industriali nella provincia.

La lotta in corso vede uniti cittadini di ogni fede e condizione, tutti decisi a far trionfare la loro legittima aspettativa che la Capitanata — la quale è una delle province più duramente provate dall'emigrazione e dalla disoccupazione e che per la sua posizione e le sue risorse può beneficiare di un serio e sano processo di sviluppo economico a condizione che le scelte degli investimenti siano democraticamente programmate — divenga sede di adeguate iniziative industriali.

Gli interroganti, convinti che alla provincia di Foggia spetta un ruolo importante nel quadro di uno sviluppo programmato della Puglia e del Mezzogiorno, chiedono di sapere se ritengano i ministri interrogati di dover intervenire senza indugi, d'accordo con il comitato regionale per la programmazione, affinché:

1) sorga in Capitanata un quarto complesso chimico di Stato e perciò l'ENI non solo sciolga ogni riserva circa la promessa di dar vita a un impianto per la produzione di ammoniaca e urea e dia inizio ai lavori per tale impianto, ma, rivedendo i suoi programmi, decida di operare altri investimenti industriali nell'ambito della provincia;

2) l'IRI, ancora quasi completamente assente in Capitanata, si decida ad operare investimenti industriali anche in questa importante parte del territorio nazionale;

3) la Cassa per il mezzogiorno e gli altri organi competenti del Governo e dello Stato utilizzino i poteri decisionali di cui dispongono in modo tale da costringere i monopoli industriali che con la scoperta del metano nel sottosuolo foggiano hanno potuto realizzare ingenti profitti (SNIA Viscosa e Montedison) a ripagare le popolazioni della Capitanata con proprie iniziative industriali *in loco*;

4) sia tenuto ben conto del dovere e della necessità di dar vita ad iniziative industriali nella zona del sub Appennino dauno ove i giacimenti metaniferi sono più rilevanti, per

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

far fronte allo stato di particolare miseria e alla forte protesta di quelle popolazioni.

Gli interroganti chiedono che intanto siano sospesi i lavori in corso per la costruzione di metanodotti. (20786)

RISPOSTA. — In provincia di Foggia sono stati rinvenuti giacimenti di gas naturale a seguito delle ricerche effettuate dalla società SNIA Viscosa nei territori dei comuni di Candela - Deliceto e Montestillo, e dalla società Idrocarburi Castelgrande collegata al gruppo Montecatini-Edison nel territorio del comune di Ascoli Satriano.

I giacimenti individuali sono di consistenza tale da poter essere in effetti industrialmente utilizzati.

La società SNIA Viscosa difatti ha già costruito due metanodotti: il primo collegante alcuni pozzi produttivi del campo di Candela-Deliceto alla città di Foggia per l'alimentazione, almeno per ora, dello stabilimento ivi esistente dell'Istituto Poligrafico dello Stato, ed il secondo collegante la centrale di raccolta del campo citato al nodo di Borgomezzanone e da qui a Barletta, mentre è prevista una diramazione da Borgomezzanone a Manfredonia per l'alimentazione delle industrie già esistenti o che ivi sorgeranno.

In tali metanodotti sarà immessa anche parte della produzione ottenuta nelle concessioni del gruppo Montecatini-Edison.

La concessione del campo di Montestillo, di potenzialità notevolmente inferiore, è stata ceduta, previa autorizzazione del Ministero industria, commercio e artigianato, alla società AGIP del gruppo ENI e la relativa produzione servirà ad alimentare il metanodotto Vasto - Biccari - Napoli, già in parte costruito, ed interessante per una quota parte la provincia di Foggia. Da tale linea è per altro prevista una diramazione da Biccari per Altamura, attraverso la stessa provincia di Foggia.

Con la costruzione di questa rete di metanodotti la SNAM, del gruppo ENI, ha anche predisposto un piano generale di trasporto e di fornitura del gas ai centri di utilizzazione, sia per gli usi domestici sia per gli usi industriali speciali.

In relazione a queste disponibilità la SNAM è pronta ad esaminare ogni possibilità di forniture di gas ad uso speciale che le venisse sollecitata, per fini di industrializzazione, da imprese pubbliche o private, nelle zone in questione.

Oltre a ciò, l'ENI ha stipulato accordi per l'acquisizione di gas naturale dai giacimenti del campo di Candela-Deliceto e ha già assunto

un primo impegno di fornitura di gas per circa 400 milioni di metri cubi all'anno per la costruzione di un impianto per la produzione di ammoniaca, da realizzare in località costiera della provincia di Foggia.

Risulta, inoltre, che il comitato di presidenza della società SNIA Viscosa, nella sua ultima seduta, avrebbe deciso di dare inizio agli studi relativi alla progettazione per la costruzione di uno stabilimento tessile da localizzarsi nella zona del triangolo Ascoli Satriano, Deliceto, Candela.

D'altra parte tra gli investimenti rientranti nei futuri programmi, non si mancherà di tener conto delle esigenze prospettate, al fine di individuare le iniziative economiche valide, così come è stato già effettuato in passato. Ed a questo proposito si rammenta il complesso delle attività localizzate in Puglia dall'ENI, come il Pignone Sud a Bari, lo stabilimento Lanerossi di Foggia, il villaggio turistico del Gargano, la partecipazione alle Fucine Meridionali e alla STANIC.

Da quanto sopra appare, quindi, evidente che i motivi « di agitazione e di lotta delle popolazioni » non dovrebbero esistere, poiché le società produttrici di gas naturale sono in grado di soddisfare largamente alla domanda potenziale degli utilizzatori.

Per quanto concerne, infine, il secondo punto della richiesta degli interroganti, si fa presente che l'IRI ha già effettuato notevoli investimenti in Puglia, fra i quali basta ricordare la realizzazione del IV centro siderurgico ITALSIDER di Taranto.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

MANCINI ANTONIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere per quali motivi le commissioni provinciali per le farmacie, di cui all'articolo 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1107, negano le indennità di residenza ai titolari provvisori di farmacie rurali, tali divenuti per effetto della applicazione dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265.

In particolare l'interrogante chiede se si ritenga opportuno, tenuto conto che la titolarità provvisoria viene concessa per assicurare il servizio farmaceutico nei casi di interruzione o sospensione di un esercizio farmaceutico (sospensione o interruzione che molto spesso interviene per difficoltà economiche connesse ad un esercizio farmaceutico di scarse possibilità di lavoro), impartire disposizioni affinché le predette commissioni provinciali per le

farmacie rivedano le domande presentate dai titolari provvisori e concedano, come ha fatto rilevare l'Associazione nazionale sindacale farmacisti rurali, la indennità di residenza anche ai titolari provvisori, tanto più che questo è l'orientamento legislativo, contenuto anche nei provvedimenti in favore dei farmacisti rurali, tuttora sottoposti all'esame ed alla approvazione della Camera dei deputati. (19065)

RISPOSTA. — In base ad una retta interpretazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, confortata da giurisprudenza in proposito, la indennità di residenza compete soltanto ai titolari effettivi di farmacie rurali.

Infatti il primo comma dell'articolo 115 si riferisce ai titolari a seguito di concorsi ed il secondo comma, relativo alle farmacie non di nuova istituzione, si riferisce ai titolari divenuti tali o per concorso, a suo tempo espletato, od in forza delle disposizioni transitorie contenute negli articoli 369, 370 e 379 del testo unico delle leggi sanitarie.

Conferma di tale interpretazione è l'orientamento contenuto in progetti di legge secondo i quali la indennità di residenza viene estesa ai gestori provvisori.

Tuttavia, secondo la interpretazione surrichiamata, non possono fruire della indennità di residenza i gestori provvisori delle farmacie rurali ai quali viene affidata la farmacia rurale in forza dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie in attesa del concorso che, ai termini dell'articolo 2 del regolamento per il servizio farmaceutico, deve essere bandito entro due mesi dalla vacanza o dalla istituzione della sede.

Del resto, anche in materia di indennità di avviamento, non vengono riconosciuti, secondo costante giurisprudenza, ai gestori provvisori autorizzati ai sensi dell'articolo 129, i diritti sanciti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie.

Stante quanto sopra, questa amministrazione ritiene inopportuno impartire disposizioni affinché le commissioni provinciali per le farmacie rivedano le domande presentate dai gestori provvisori e concedano le indennità di residenza.

Il Ministro: MARIOTTI.

MARRAS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso che il comunicato ufficiale sulla riunione del consiglio del 12 dicembre 1966 dopo aver

dato notizie dell'approvazione di un disegno di legge per la repressione dell'abigeato, informa che il Governo, nella consapevolezza delle condizioni ambientali che favoriscono il manifestarsi della criminalità nella regione, ha confermato il suo proposito di proseguire nell'azione rivolta allo sviluppo economico e alla elevazione sociale della Sardegna: in specie è stata assicurata la collaborazione del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord per l'attuazione di un piano di incremento dell'attività agricola e pastorale in Sardegna — attraverso quali iniziative intende realizzare la suddetta collaborazione e in particolare se ciò comporta lo studio della richiesta avanzata dal consiglio regionale nell'ordine del giorno approvato il 23 settembre 1966 per la predisposizione di un piano particolare ai sensi dell'articolo 8 dello statuto speciale, per la valorizzazione dei terreni comunali e per il miglioramento dei pascoli. (19483)

RISPOSTA. — In favore dell'agricoltura sarda, la Cassa per il mezzogiorno, in base alle disposizioni contenute nella legge 26 giugno 1965, n. 717, e tenuto conto delle direttive impartite col piano di coordinamento, sarà adeguatamente impegnata, per tutta la durata della sua attività, alla esecuzione degli interventi infrastrutturali ed alla concessione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 717 nei comprensori irrigui e nelle zone di valorizzazione connesse. Si consideri che la superficie interessata a tali interventi ammonta a 556 mila ettari in tutta l'isola (tra cui rivestono preminente rilievo i complessi del Campidano di Cagliari e di Oristano, del Basso Sulcis, della Nurrafi di Posada e Torpé, ecc.).

Tuttavia, il cennato piano di coordinamento, tenuto conto che le zone asciutte e pascolive costituiscono il 60 per cento circa della superficie agricola e forestale dell'isola, ha sottolineato la particolare importanza che assume l'intervento nel settore agro-zootecnico, il quale permetterà di elevare sensibilmente il reddito di queste zone, attraverso soprattutto le azioni connesse alla razionalizzazione dell'allevamento, previste dal piano di rinascita.

In tale prospettiva, il Comitato dei ministri per il mezzogiorno, nella riunione del 26 gennaio 1967, ha sottoposto ad attento ed approfondito esame i problemi connessi agli interventi nelle zone agricole interne della Sardegna, con particolare riguardo all'attività pastorizia, ed ha deliberato di autorizzare un programma speciale di interventi a favore di dette zone, che, attraverso il concorde impe-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

gno della regione, della Cassa per il mezzogiorno e dell'amministrazione ordinaria, avvii a soluzione i problemi medesimi.

Nella stessa riunione, il Comitato ha enunciato gli indirizzi programmatici che dovranno costituire la base per l'elaborazione del programma speciale di interventi. Alla luce di tali direttive, rappresentanti qualificati delle anzidette amministrazioni stanno collegialmente attendendo alla formazione del programma anzidetto, che sarà nel più breve tempo possibile sottoposto all'esame ed alla approvazione del Comitato dei ministri.

Il Ministro: PASTORE.

GAETANO MARTINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord ed al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per conoscere i criteri con i quali il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha delimitato il comprensorio turistico della provincia di Messina e l'inclusione in esso dei singoli comuni della provincia.

In particolare l'interrogante desidera conoscere le ragioni dell'esclusione dal suddetto comprensorio della fascia costiera compresa tra Gioiosa Marea e Tusa, ricca di monumenti di grande interesse storico e artistico e di straordinarie bellezze naturali dovute alla felice conformazione geografica, alla vicinanza delle isole Eolie e soprattutto all'esistenza di ampie ed accoglienti spiagge.

In effetti sia l'amministrazione provinciale sia quella regionale avevano da tempo incluso la fascia costiera in questione nelle zone di primario interesse turistico della provincia di Messina, in considerazione anche del fatto che molte iniziative stanno già sorgendo spontaneamente nella zona, la quale, per le ragioni esposte, è suscettibile di intenso sviluppo turistico.

L'interrogante desidera quindi sapere se i ministri interrogati ritengano opportuno l'inclusione dei comuni interessati nel suddetto comprensorio turistico, anche al fine di non soffocare sul nascere le locali iniziative privando delle provvidenze previste dalle norme vigenti. (21321)

RISPOSTA. — In effetti, la fascia costiera compresa tra Gioiosa Marea e Tusa non è stata inclusa nel comprensorio delle isole Eolie e dell'Etna, secondo la delimitazione operata dal primo piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

La individuazione dei vari comprensori di sviluppo turistico è stata effettuata sulla base

di dettagliate proposte formulate dall'apposita commissione interministeriale di cui all'articolo 30 della citata legge. Tale commissione ha ritenuto di non poter ravvisare, nella zona segnalata dall'interrogante, i requisiti necessari per la inclusione in un comprensorio di sviluppo turistico.

Le indagini e gli studi eseguiti all'uopo — sulla base delle direttive impartite da questo Comitato con delibera del 15 ottobre 1965 — hanno mirato, infatti, ad individuare ambiti territoriali sufficientemente omogenei nei quali l'intervento pubblico potesse conseguire, con una intensa, organica e concentrata azione, un rapido e durevole sviluppo turistico nel contesto economico locale.

La fascia costiera compresa tra Gioiosa Marea e Tusa non presenta obiettivamente, tenuto conto della carente dotazione di infrastrutture stradali e delle scarse possibilità di collegamento con i centri urbani di maggiore interesse storico, artistico e culturale, i requisiti necessari per il suo proficuo inserimento nell'anzidetto comprensorio.

È evidente che una dilatazione dei comprensori turistici, tale da ricomprendere località prive dei necessari requisiti, avrebbe determinato, sul piano dell'incentivazione, una minore incisività ed efficacia delle provvidenze previste dalla legge.

Va, comunque, rilevato che i territori non inclusi in un comprensorio di sviluppo turistico potranno del pari beneficiare dei mutui a tasso agevolato che la legge n. 717 accorda alle iniziative alberghiere, ovunque ubicate nel territorio meridionale (articolo 7, secondo comma e articolo 18).

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

MASSARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi della mancata applicazione nei riguardi del personale dipendente dagli istituti INPS, INAM, ENPAS, INAIL del regolamento approvato con decreto interministeriale il 12 ottobre 1963 e l'8 novembre 1963, in quanto si lamentano all'interno degli istituti:

a) la mancata applicazione delle norme in favore dei mutilati di guerra e degli ex combattenti;

b) la mancata applicazione del nuovo ordinamento delle carriere e del trattamento economico di quiescenza e di previdenza nei confronti del personale che ha compiuto 25 anni di servizio effettivo.

Qualora la mancata applicazione del diano richiamato regolamento fosse da imputarsi all'esigenza dell'annunciato riordino degli enti in questione, l'interrogante — al fine di non differire più oltre l'applicazione di norme di estremo interesse per il personale — chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il ministro per l'immediata soluzione delle situazioni surrichiamate. (17722)

RISPOSTA. — I decreti interministeriali 12 ottobre 1963 e 8 novembre 1963 riguardano l'approvazione di talune deliberazioni dell'INPS, dell'INAM e dell'INAIL, intese ad apportare varianti ai rispettivi regolamenti organici del personale.

Siffatte deliberazioni — che hanno introdotto un nuovo ordinamento « allineato » delle carriere, del trattamento economico e del trattamento di quiescenza e di previdenza — non contengono disposizioni in materia di provvidenze per i dipendenti mutilati ed invalidi di guerra o ex combattenti.

Ciò trova giustificazione nel fatto che per tali categorie gli enti in parola si sono sempre attenuti alle disposizioni di legge vigenti in materia, applicando le norme riguardanti la generalità delle pubbliche amministrazioni ed estendendo quelle rivolte specificamente ai dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le rispettive discipline regolamentari.

Circa poi la mancata applicazione della norma che prevede la possibilità di fruire della pensione dopo 25 anni di effettivo servizio, si rileva che detta normativa — introdotta dal cenato nuovo ordinamento — riveste natura meramente programmatica, per cui il problema della sua attuazione va parimenti collocato nel quadro degli studi, già da tempo intrapresi, per l'adozione di norme comuni in materia di quiescenza e di previdenza nei confronti del personale dei massimi enti previdenziali.

Il Ministro: Bosco.

MASSARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — con riferimento al servizio giornalistico apparso sul settimanale *Tempo*, nel quale si riferiscono e si documentano casi di guarigione di tumore da parte del dottor Aldo Vieri di Roma, che ha suscitato ovunque ondate di speranza; e in considerazione che tale clima di speranza non è stato frustrato dal rapporto (in data 10 marzo 1967) del direttore dell'istituto Regina Elena di Roma « per lo studio e la cura dei tumori », diffuso da un'agenzia di stampa, sicché la speranza di moltissimi italiani permane viva a cagione di numerose testimonianze di pazienti

che hanno riguadagnato la salute dopo essere stati dichiarati inguaribili da altri medici, delle significative dichiarazioni a suo tempo rese dagli illustri professori Raffaele Bastianelli e Riccardo Moretti, del fatto che talune affermazioni contenute nel sopraccitato rapporto apparirebbero in contrasto con lettere ufficiali rese pubbliche dal medico romano in un suo libro pubblicato nel luglio del 1964 ed in altre lettere dell'ottobre e del novembre scorsi, e, infine, del troppo monco e parziale riferimento, nel rapporto, dei giudizi del professor Bastianelli e del professor Moretti — quali provvedimenti intenda adottare per accertare la verità dei fatti che hanno accompagnato la vicenda del dottor Vieri con l'istituto Regina Elena; per quali motivi tale metodo di cura (a proposito del quale nello stesso rapporto diano richiamato è scritto testualmente: « nella grande maggioranza degli infermi e, specialmente in alcuni, che avevano tumori cagionanti gravi sofferenze, queste cessarono completamente tanto da poter fare a meno di iniezioni di morfina e simili ») non sarebbe stato sottoposto a tutti quei controlli che avrebbero potuto essere espletati per valutare a pieno la validità del metodo stesso — che pure, per lo meno nei limiti cui è fatto cenno nel brano del rapporto sopra riportato, deve esser considerato di grande interesse — e quindi giungere a risultati più probanti e, con ricerche, sperimentazioni, conferme, passare eventualmente da quello che apparirebbe un metodo personale di cura al medicamento universale tanto atteso e, comunque, ad uno studio più accurato delle ragioni per cui il metodo, sia pure nei limiti suddetti, ha prodotto gli effetti già accertati scientificamente.

Considerato che il metodo di cura del dottor Vieri si baserebbe esclusivamente sull'uso di prodotti della farmacopea ufficiale — si da potersi escludere, o al più calcolare, ogni pericolo di tossicità — quali iniziative il ministro intenda assumere affinché il medico romano abbia a disposizione, nell'interesse di tutta l'umanità, ogni mezzo necessario per provare la validità del suo metodo e quindi con la collaborazione di tutti i ricercatori, dare all'umanità un medicamento universale; e, nella malaugurata ipotesi contraria, per non favorire il generarsi ed il ripetersi di pericolose illusioni, dare all'opinione pubblica il doloroso ma doveroso e responsabile annuncio. (21215)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20968, del deputato Calabrò, pubblicata a pag. 9655).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

MESSINETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere, sulla base della lettera aperta indirizzatagli nel novembre 1966 dal direttore di *Parlamento Italiano* quali disposizioni abbia inteso o intenda adottare in merito al metodo di cura contro il cancro sostenuto dal dottor Vieri, e confortato dal favorevole giudizio di illustri specialisti, quali i professori Bastianelli e Moretti. (19676)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20968, del deputato Calabrò, pubblicata a pag. 9655).

MICHELINI. — *Ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.* — Per conoscere se ritengano necessario ed urgente provvedere ad un aumento dello stanziamento in favore del consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia che ha formulato per l'esercizio 1967 un notevole programma di sviluppo nel settore delle attrezzature portuali dopo aver proceduto nel corso del 1966 al quasi totale riscatto dei mezzi meccanici esistenti.

La riduzione programmata da parte del Ministero « in relazione al previsto minor fabbisogno » non appare assolutamente giustificata e rischierebbe di compromettere le notevoli possibilità di incremento della ricettività dello scalo da tempo auspicata dagli operatori economici dell'Italia centrale. (18383)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 223, istitutiva del consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia, lo Stato è tenuto a contribuire, nei primi cinque esercizi, nelle spese di « avviamento e di organizzazione » dei servizi ed uffici dell'ente medesimo.

A tale obbligo, si è regolarmente adempiuto con la erogazione dei contributi di lire 270 milioni e lire 245 milioni a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, rispettivamente per gli anni 1965 e 1966.

Nel bilancio dello stesso Ministero per l'esercizio 1967 è previsto un ulteriore stanziamento di lire 231.500.000 per il fabbisogno relativo al terzo anno di contribuzione governativa, con una diminuzione, quindi, di lire 13.500.000 rispetto al 1966.

A questo proposito è da considerare che i contributi sopra indicati sono costituiti da due componenti concernenti, rispettivamente, il concorso nelle spese di funzionamento per lire 170 milioni per ciascuno degli anni citati, e le rate di riscatto dei mezzi meccanici ammontanti a lire 100 milioni per il contributo erogato nel 1965; a lire 75 milioni per quello

erogato nel 1966 e a lire 61.500.000 per il contributo da corrispondere nel 1967.

Il tutto per complessive lire 236.500.000, corrispondenti alla valutazione di detti mezzi fatta dal competente ufficio tecnico erariale.

Pertanto, la riduzione di cui sopra, effettuata in sede di previsione per l'anno 1967 sul contributo al consorzio in parola, è in relazione all'andamento dell'operazione di riscatto dei cennati mezzi meccanici.

In tale situazione, posto che lo Stato va adempiendo al disposto legislativo di assicurare l'avviamento e la organizzazione iniziale dell'ente, questo Ministero ritiene che non si potrebbero legittimamente considerare, in aggiunta alle erogazioni ancora da corrispondere, somme destinate a finanziare futuri sviluppi programmatici, ai quali l'ente stesso è tenuto a provvedere con mezzi propri.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: AGRIMI.

MINASI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza che la popolazione di San Nicola di Caulonia (2.300 abitanti con le borgate vicine) non usufruisce del servizio televisivo perché zona d'ombra.

Altra volta fu sollecitato l'intervento del ministro interrogato, ma ad oggi nessun provvedimento è stato adottato. (21081)

RISPOSTA. — Esigenze tecniche, organizzative ed economiche impongono che l'estensione della televisione all'intero territorio nazionale proceda per gradi, sulla base di periodici programmi di lavoro compilati dalla RAI e realizzati dopo la approvazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Detti programmi vengono predisposti tenendo conto di vari elementi e soprattutto della consistenza demografica delle zone da servire.

Per quanto concerne l'estensione del servizio in parola alle zone scarsamente popolate e di configurazione orografica particolarmente complessa, com'è appunto la frazione di San Nicola del comune di Caulonia, il problema appare di più difficile soluzione, in quanto, è necessario studiare la possibilità di realizzare impianti ripetitori in serie.

Attualmente la RAI non è in grado di prevedere quando tale problema potrà essere risolto, tuttavia ha assicurato che l'esigenza prospettata dall'interrogante sarà tenuta nella massima considerazione.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

MONASTERIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per i quali:

a) non sia stata ancora liquidata in via definitiva la pensione di reversibilità alla signora Adelina Leuzzi (domiciliata in Brindisi, via Cirillo 23) vedova del pensionato Antonio Tarantini, già aiutante delle ferrovie dello Stato, deceduto il 12 febbraio 1966, sebbene la relativa domanda sia stata presentata da oltre un anno;

b) a partire dal dicembre 1966 la signora Leuzzi è stata, per di più, privata dell'anticipazione mensile, in lire 50.000, senza preavviso e senza che le siano state fornite spiegazioni di sorta, malgrado le accorate richieste ripetutamente rivolte alla competente direzione generale, tramite il compartimento di Bari delle ferrovie dello Stato.

Per conoscere i provvedimenti che reputerà di adottare al fine di sanare rapidamente la incresciosa situazione sopra denunciata e di acclarare le circostanze nelle quali i competenti uffici, con deplorabile dispregio del diritto e della legittima attesa dell'istante, non hanno fornito i chiarimenti che si imponevano. (21665)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 30 marzo 1967, n. 6474 è stata approvata la pensione di reversibilità a favore della signora Leuzzi Adelina, vedova del pensionato Tarantini Antonio, a decorrere dal 16 febbraio 1966.

I relativi ruoli sono stati recentemente trasmessi alla competente direzione provinciale del tesoro di Brindisi per l'ammissione a pagamento, mentre il certificato d'iscrizione è stato inviato, in data 21 aprile 1967, al capo stazione di Brindisi per la consegna all'interessata.

Non è stato possibile provvedere prima alla liquidazione definitiva della pensione di reversibilità, in quanto l'azienda ferroviaria non disponeva del relativo fascicolo, a suo tempo inviato alla Corte dei conti per la registrazione del decreto di approvazione della riliquidazione della pensione diretta ai sensi della legge 18 febbraio 1963, n. 304, fascicolo indispensabile per attingere gli elementi relativi al trattamento definitivo spettante alla signora Leuzzi. Altra causa di ritardo nella liquidazione è da ricercare nella documentazione allegata alla domanda di pensione, che è risultata imperfetta e che ha comportato quindi la necessità di richiedere alla vedova la regolarizzazione dei documenti non validi.

L'anticipazione mensile sulla pensione è stata ed è tuttora regolarmente corrisposta al-

l'interessata. Nel mese di dicembre 1966 si è semplicemente verificato un contrattempo dovuto alla variazione di domicilio dell'interessata da via Indipendenza n. 20 a via Cirillo n. 23 - Brindisi. Non è quindi esatto che a partire dal dicembre 1966 la signora Leuzzi sia stata privata dell'anticipazione mensile.

Alla luce degli accertamenti esperiti e delle risultanze emerse non appare censurabile l'operato dell'azienda ferroviaria.

Il Ministro: SCALFARO.

MONTANTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare, a fare data dall'inizio dell'anno agrario 1967-68, la continuazione dell'assistenza mutualistica e previdenziale a favore dei lavoratori agricoli dipendenti nelle province meridionali in cui esisteva il sistema del presuntivo impiego di mano d'opera.

Tali provvedimenti si rendono indispensabili atteso che:

1) la commissione di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1966 ha appena ultimato i suoi lavori;

2) con la fine dell'anno agrario 1965-66 è scaduta la validità degli elenchi prorogati con la legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e con la fine dell'anno agrario 1966-67 i bracciati agricoli e assimilati, in mancanza di un nuovo accertamento, non avranno più diritto ad alcuna prestazione previdenziale.

Per sapere come intenda addivenire alla migliore utilizzazione della relazione della commissione di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1966. (19549)

RISPOSTA. — La validità degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nelle province meridionali e insulari trova fondamento nelle norme di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 322, e 18 dicembre 1964, n. 1412, la cui efficacia verrà meno alla scadenza dell'annata agraria 1966-67.

Dopo tale termine l'accertamento dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali — per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 26 giugno 1962 n. 65, che ha soppresso le norme relative all'accertamento presuntivo di manodopera — non potrà avvenire se non in applicazione delle disposizioni (articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1948, n. 59) che regolano l'effettivo impiego di manodopera in agricoltura.

Ciò a meno che il legislatore non vorrà ricorrere ad una nuova legge che disponga un'ulteriore proroga della validità degli elen-

chi attuali per il tempo necessario alla realizzazione della prevista riforma del sistema previdenziale in atto per il settore agricolo.

Per quanto riguarda l'ultimo punto della interrogazione, si fa presente che questo Ministero terrà nella debita considerazione le conclusioni cui è pervenuta la commissione consultiva costituita con decreto ministeriale 26 aprile 1966 ai fini della predisposizione del disegno di legge da presentare al Parlamento in ottemperanza all'impegno assunto in proposito dal Governo.

Il Ministro: Bosco.

NANNINI. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se, dopo due anni, ritengano di dover sollecitamente promuovere disposizioni amministrative che estendano al personale militare le norme della concessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

Infatti, dal momento che la situazione dei dipendenti delle forze armate, in relazione alla soddisfazione del bisogno della casa, è perfettamente uguale a quella degli altri dipendenti statali, non si capisce perché debba continuarsi la ingiusta ed assurda sperequazione e discriminazione tra gli assegnatari dipendenti da altra amministrazione statale.

È vero che il problema del riscatto presenta aspetti non facilmente superabili, ma è anche vero che il problema stesso riveste una primaria importanza sociale ed umana.

(21108)

RISPOSTA. — La questione del riscatto degli alloggi INCIS-militari è presente all'attenzione della difesa e degli altri Ministeri interessati, nell'intento di pervenire con ogni possibile sollecitudine ad una definizione, compatibilmente con la delicatezza che il problema riveste e con l'interesse del servizio.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

PEDINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quando sarà data esecuzione al programma di centralizzazione ACE per la stazione di Brescia tenuto conto che tale programma ha già avuto esecuzione sulla Milano-Venezia, anche per le stazioni di Verona, Treviglio e Rezzato.

L'interrogante osserva che l'impianto di centralizzazione nella stazione di Brescia consentirebbe, oltre che sicurezza nel traffico ed ammodernamento dei servizi, anche il disimpegno di quaranta operai deviatori che potrebbero essere subito impiegati per altri impor-

tanti ed urgenti servizi in un compartimento, quale quello in cui rientra Brescia, notoriamente carente di operai. (21756)

RISPOSTA. — La centralizzazione degli impianti della stazione di Brescia, che comporta una adeguata preliminare sistemazione dei dispositivi di armamento del piazzale, rientra nei programmi dell'azienda ferroviaria. Ad essa si potrà far luogo nel corso della seconda fase quinquennale del piano decennale ferroviario di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211, sempreché siano all'uopo accordati adeguati finanziamenti straordinari.

Il Ministro: SCALFARO.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza delle notevoli e gravi difficoltà che s'incontrano nell'esercizio della linea di volo Roma-Palermo-Trapani-Pantelleria particolarmente in quest'ultima zona per i seguenti motivi:

- 1) anzitutto vecchio materiale di volo: DC-3;
- 2) attrezzatura aeroportuale antiquata;
- 3) personale poco qualificato;
- 4) scarsità di informazioni meteorologiche;
- 5) scarsissima assistenza radio;
- 6) precarie condizioni operative data la natura dell'aeroporto di Pantelleria, trattandosi di un piccolo prato a ridosso di colline, battute dai venti.

Se si ritengano assai pericolosi i collegamenti aerei Trapani-Pantelleria, e pregiudizievoli anche per l'incolumità dei passeggeri; se si avverta l'improrogabile necessità d'ovviare agli inconvenienti sopra lamentati, intervenendo tempestivamente per un più sicuro indispensabile e moderno collegamento aereo fra Trapani e Pantelleria. (3305)

RISPOSTA. — I velivoli impiegati dalla società ATI per i collegamenti aerei con Pantelleria sono del tipo *Fokker 27*; tali velivoli che hanno sostituito sin dal 1965 i vecchi DC-3, sono dei turboelica di concezione moderna e dotati di apparecchiature di navigazione di ultimo tipo che danno le maggiori garanzie di sicurezza del volo.

Per quanto riguarda l'attrezzatura aeroportuale essa è sufficiente ad assicurare le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento dei voli. E da segnalare, al proposito, che il parco antincendi dell'aeroporto di Pantelleria, dotato recentemente di una nuova autoidroschiama modernissima, è ampiamente

in grado di coprire le eventuali necessità, poiché il complesso degli agenti estintori disponibile supera largamente la votazione minima prevista dalle norme ICAO per aeroporti della IV categoria, cui appartiene quello di Pantelleria.

Si sta provvedendo, inoltre, a rendere più efficiente il servizio sanitario, mediante una nuova ambulanza per la quale sono già in corso trattative d'acquisto.

Il personale della ATI, sia che ci si riferisca al personale navigante per l'impiego in volo dei velivoli, sia al personale addetto alle manutenzioni, revisioni e riparazioni dei velivoli, motopropulsori e accessori, è tecnicamente altamente qualificato ed offre ogni garanzia di adeguatezza ai compiti cui è destinato.

Il servizio meteorologico dell'aeroporto di Pantelleria, oltre che fornire le condizioni meteorologiche previste per la stazione meteorologica di prima classe (carattere internazionale), dal gennaio 1965 fornisce le condizioni particolari dell'aeroporto e della pista di atterraggio ogni qualvolta è previsto l'arrivo dell'aeromobile della linea Trapani-Pantelleria. Tali condizioni particolari sono segnalate all'ufficio meteorologico (UMA) di Palermo ed al Servizio informazioni meteorologiche (SIM) di Trapani ogni mezz'ora, con inizio da due ore prima dell'ora nominale di partenza dell'aeromobile da Trapani per Pantelleria e fino alla partenza dell'aeromobile da Pantelleria per Trapani.

L'assistenza alla navigazione aerea è fornita da un radiofaro a MF con portata di 100 miglia nautiche e da una stazione terra-bordo-terra in VHF che esplica il servizio informativo locale (FSS) che fornisce le condizioni dell'aeroporto, il bollettino meteorologico locale e la direzione di atterraggio.

Circa infine la sicurezza delle condizioni operative, si fa presente che, in dipendenza della limitata lunghezza della pista e della presenza di ostacoli lungo la traiettoria di decollo, gli aerei *Fokker 27*, la cui capacità massima è di 44 passeggeri, decollano con un carico di soli 18 passeggeri, e ciò per il rispetto delle norme d'impiego e salvaguardia della sicurezza dei voli.

E' in corso, attualmente, uno studio per migliorare le condizioni operative dell'aeroporto di Pantelleria, studio che prevede il prolungamento di circa 140 metri della pista ed una riduzione degli ostacoli naturali sulla rotta di avvicinamento.

Il Ministro: SCALFARO.

PIETROBONO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se risponda a verità la notizia, insistentemente circolante, della prossima abolizione del treno 795 in partenza da Roma alle 19,15.

Se si è tenuto presente, ove tale eventualità dovesse deprecabilmente verificarsi, il disagio cui sarebbero sottoposti i numerosi impiegati, studenti e operai, in gran parte abbonati, che alla fine della loro giornata di lavoro nella capitale si servono del predetto treno, già ora con grave sacrificio a causa dei tempi di percorrenza eccessivamente lunghi, per rientrare nei rispettivi domicili.

Se, di fronte a necessità ritenute improrogabili e tali da imporre l'abolizione del treno 795, ma senza trascurare le necessità sociali, senz'altro preminenti, dei passeggeri che si vedrebbero costretti ad una ulteriore permanenza a Roma di altre due ore per poter usufruire della corsa delle ore 21, il ministro voglia considerare l'opportunità di istituire un treno leggero con percorso Roma-Cassino in partenza da Roma tra le 19 e le 20. (21495)

RISPOSTA. — Il treno della linea Roma-Cassino continuerà a circolare anche dopo la attivazione del nuovo orario dei treni che andrà in vigore il 28 maggio 1967.

Esso assumerà il numero 197 e partirà da Roma Termini alle 19,28.

Il Ministro: SCALFARO.

PIGNI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Circa la minacciata soppressione del servizio pubblico Como-Brunate che avviene attraverso la società funicolare impegnata con una concessione che ha come scadenza il 13 maggio 1975; e per sapere se intendano evitare tale evenienza che comporterebbe un grave danno per la popolazione e lo sviluppo turistico della zona disponendo con urgenza la concessione straordinaria di un sussidio integrativo, secondo le vigenti disposizioni in materia, impostando nel frattempo, in collaborazione con gli enti locali interessati (comune di Como, di Brunate e amministrazione provinciale), una conveniente soluzione per la pubblicazione del servizio tramite l'istituzione di un consorzio di gestione.

L'interrogante deve rilevare e sottolineare la assoluta impossibilità che tale servizio di funicolare possa esse sostituito con un servizio stradale in quanto inattuabile data la caratteristica della strada Como-Brunate che si svolge su sette chilometri in salita con susseguirsi

di continue svolte e su una pendenza media del 15 per cento e che inoltre comporterebbe una maggiore spesa di esercizio che non potrebbe essere rovesciata sui circa 600 utenti che quotidianamente, per motivi di lavoro e di studio, sono costretti ad usufruire del servizio. (19585)

RISPOSTA. — La società concessionaria della funicolare Como-Brunate a suo tempo ha presentato istanze a questo Ministero allo scopo di ottenere, ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 28 luglio 1938, n. 1121, l'intervento finanziario dello Stato sotto forma di sussidi integrativi di esercizio, a copertura dei *deficit* della funicolare stessa per gli anni 1964 e 1965.

In relazione a tali richieste, sono stati effettuati i necessari accertamenti di carattere amministrativo-contabile presso la sede della società allo scopo di accertare — sulla base dei criteri di massima seguiti in materia — l'ammontare dei disavanzi di esercizio ammissibili a compenso.

Portata a termine la relativa istruttoria, le istanze sociali sono state sottoposte al prescritto esame della competente commissione interministeriale, la quale non ha ritenuto ammissibili i *deficit* presentati per gli anni 1964 e 1965 dalla stessa società ed ha deliberato recentemente la corresponsione in suo favore, per l'anno 1966, di lire 4 milioni.

S'informa altresì che non è stato promosso alcun provvedimento in merito alla segnalata sostituzione della funicolare con servizio automobilistico e che allo stato attuale non esiste alcuna iniziativa diretta all'eventuale trasferimento della concessione dell'impianto ad altro ente.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: SCALFARO.

IGNI. — *Al Ministro dei trasporti e della aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio creato dalla inadeguatezza degli impianti ferroviari e dei centri di smistamento della linea Milano-Como-Chiasso.

Tale linea assume importanza di carattere europeo in quanto di collegamento con la rete svizzera Chiasso-Lugano-Basilea, per altro di recente potenziata, e, quindi, con la Germania federale. A tal fine, devono essere apportate modifiche secondo considerazioni di carattere europeo, raddoppiando o triplicando il potenziale ricettivo dello scalo di Milano-smistamento.

Infatti, i treni merci che attualmente giungono dalla Svizzera, sono smistati in scali ferroviari situati ai confini della Liguria (Arquata Scrivia, Novi San Bovo, ecc.), il che comporta un notevolissimo ritardo ed un non indifferente disagio per il commercio sia locale sia nazionale.

L'interrogante fa altresì notare che la operazione di smistamento con i relativi controlli doganali, potrebbe essere effettuata presso lo scalo di Albate-Camerlata, adatto per tale operazione, al fine di alleggerire il lavoro del centro di Milano-smistamento. (21572)

RISPOSTA. — Il traffico interessante la stazione di Milano smistamento, ed in particolare quello afferente alla linea Chiasso-Milano, ha subito un rilevante aumento a far tempo dalla seconda quindicina del mese di novembre 1966 fino a tutto il mese di marzo 1967, a causa anche di massicci approvvigionamenti di materiale ferroso da parte delle industrie siderurgiche lombarde.

Conseguentemente, essendosi raggiunti livelli di traffico eccedenti la potenzialità di detto scalo, alcuni treni provenienti da Chiasso, che avrebbero dovuto essere selezionati a Milano smistamento, sono stati dirottati su Novi San Bovo, da dove buona parte dei trasporti è poi proseguita fino a destino senza ingerenza dell'anzidetto scalo di smistamento.

Il provvedimento, resosi necessario principalmente per non ricorrere a misure limitative nella accettazione dei trasporti, ha consentito di evitare ritardi nell'inoltro dei trasporti medesimi.

Ciò premesso, si precisa che sono già in corso lavori di modifica dei dispositivi di piazzale di Milano smistamento e sono allo studio provvedimenti atti ad accelerare le operazioni di selezione del materiale, ciò che consentirà di elevare la potenzialità dell'impianto da circa 3400 ad oltre 4000 carri al giorno e, conseguentemente, di fronteggiare adeguatamente le esigenze del traffico attuale e di quello prevedibile in un prossimo futuro.

Per quanto riguarda l'eventuale esecuzione di operazioni di smistamento e di controlli doganali nello scalo di Albate-Camerlata, si precisa che detta stazione ha una limitata capacità, appena sufficiente alle necessità del traffico locale e di quello in transito da e per la linea Albate-Lecco; è quindi da escludere una sua eventuale utilizzazione a sollievo dello scalo di Milano smistamento.

Il Ministro: SCALFARO.

PINTUS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia esatto che, in relazione alla integrazione di lire 2.173 per ogni quintale ai produttori di grano duro, deliberata dalla Comunità economica europea, si tende ad interpretare la norma nel senso che detta integrazione riguardi il grano destinato al commercio e non anche quello utilizzato per il consumo diretto del produttore o accantonato per la semina;

2) e se ci si renda conto che una tale interpretazione addosserebbe all'agricoltura granicola, già duramente provata, un ulteriore depauperamento;

3) e se ritenga che ciò che conta è lo sforzo produttivo e l'esigenza di un rendimento, per quanto possibile adeguato e remunerativo, non la destinazione del grano. (21423)

RISPOSTA. — La decisione del Consiglio dei ministri della CEE del 15 dicembre 1964, relativa alle misure da adottare per la determinazione di un livello comune dei prezzi nel settore dei cereali a partire dalla campagna di commercializzazione 1967-68, stabilisce che il prezzo minimo garantito per il grano duro, comprensivo dell'aiuto alla produzione, è valido nella fase del commercio all'ingrosso.

A stretto rigore, perciò, dalla sovvenzione alla produzione andrebbero escluse le quantità di prodotto destinate alla semina e all'autoconsumo.

Comunque, in conformità di quanto previsto dalla citata decisione del Consiglio dei ministri della CEE del 15 dicembre 1964, le modalità di erogazione dell'integrazione di prezzo alla produzione comunitaria del grano debbono essere determinate secondo la procedura dell'articolo 26 del regolamento comunitario n. 19/62, cosicché il problema dovrà essere discusso in sede di comitato di gestione dei cereali, che deciderà a maggioranza qualificata secondo la ponderazione di voti prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato di Roma.

Solo in quella sede, pertanto, si perverrà ad una soluzione, che concili, per quanto possibile, le diverse esigenze della produzione, del commercio e dell'utilizzazione del grano duro.

Il Ministro: RESTIVO.

POERIO E MICELI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia a conoscenza del movimento franoso che ha investito, nei giorni scorsi, il rione

Croce del comune di Casabona in provincia di Catanzaro.

per conoscere quali urgenti misure intenda prendere per far sì che detto movimento franoso possa essere contenuto per evitare l'attuale minaccia alla stabilità di molte abitazioni.

Per evitare che l'attuale massa franosa, che impedisce l'accesso all'abitato, attraverso l'unica strada, la provinciale Casabona bivio Cannolo-strada statale 106 Jonica, possa produrre danni al traffico ed alle persone.

Già con precedente interrogazione, gli interroganti avevano richiamato l'attenzione del ministro ed avevano richiesto interventi immediati atti a consolidare il rione Croce del comune di Casabona, comune che deve essere consolidato perché fra quelli previsti dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Gli interroganti chiedono una risposta immediata che valga a rassicurare quelle popolazioni del continuo incombente pericolo.

(20840)

RISPOSTA. — Per il contenimento del movimento franoso che ha investito il rione Croce del comune di Casabona in provincia di Catanzaro, sono attualmente in corso di esecuzione due interventi di consolidamento: uno nel rione Zinga e l'altro nel centro dell'abitato. Per quanto riguarda la frana — causata dal distacco di una massa arenaria — abbattutasi sulla provinciale di accesso al paese, si comunica che l'amministrazione provinciale ha provveduto immediatamente a rimuovere la stessa frana ed a ripristinare il transito, mentre il sindaco di Casabona ha già disposto la demolizione di una baracca ad un vano, per altro disabitata, esistente sul ciglio della scarpata.

Il risanamento integrale del predetto rione Croce, che comporterà una spesa di circa 30 milioni di lire, potrà essere preso in attenta considerazione nel quadro della prevista prosecuzione dell'intervento speciale in favore della Calabria.

Il Ministro: PASTORE.

POERIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intenda aderire alla richiesta avanzata dal comune di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, per la istituzione di un ufficio postale e telegrafico a Uria di Sellia Marina.

Uria di Sellia Marina è una popolosa frazione abitata da circa 1.000 persone quasi tutti contadini coltivatori diretti, assegnatari dell'Opera valorizzazione Sila.

Un servizio per la posta e il telegrafo sarebbe indispensabile a quella laboriosa popolazione che, diversamente, è costretta a recarsi nel comune capoluogo distante alcuni chilometri per poter usufruire di un servizio così indispensabile. (21691)

RISPOSTA. — Al fine di esaminare la possibilità di addivenire alla istituzione di un ufficio postale a Uria di Sellia Marina (Catanzaro) è stato disposto un sopralluogo ispettivo per la raccolta di tutti i necessari dati ed elementi di giudizio.

Espletato detto sopralluogo, si procederà alla valutazione delle risultanze che emergeranno dagli accertamenti per decidere se sussistano le condizioni per far luogo al richiesto provvedimento. In tale sede ovviamente dovrà tenersi conto anche delle esigenze di altre località oggi sprovviste di ufficio postale e delle disponibilità di bilancio dell'amministrazione.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia informato del vivo disagio della popolazione residente in frazione Ceppaiano del comune di Crespina (Pisa) — espresso recentemente anche in una petizione firmata da tutti i capifamiglia — per la mancanza di collegamento telefonico e per sapere se ritenga necessario e urgente la installazione di un posto telefonico pubblico tanto più che la richiesta tempestivamente avanzata dall'amministrazione comunale è stata ammessa ai benefici previsti dalla legge sui collegamenti telefonici a carico dello Stato. (20458)

RISPOSTA. — Attualmente le località che, a seguito degli accertamenti effettuati, si trovano in possesso dei requisiti prescritti dalle norme di legge per ottenere l'ammissione al beneficio del collegamento telefonico a spese dello Stato, sono in numero di circa 3.500.

Ora, con i fondi previsti dalla legge 20 maggio 1966, n. 368, possono essere costruiti circa 600 collegamenti. Per l'attuazione pratica del relativo programma si è proceduto alla ripartizione degli allacciamenti realizzabili tra tutti i circoli delle costruzioni telefoniche in ragione di una quarantina in media per ciascuno di essi.

Delle varie località rientranti nelle circoscrizioni dei singoli circoli ed aventi titolo al beneficio predetto, si sono compilate distinte graduatorie, tenendo conto di obiettivi elementi di giudizio (numero degli abitanti, alti-

tudine, distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, ecc.).

Le frazioni di comune che risultano classificate in posti che vanno oltre il numero dei collegamenti previsti per ogni circolo non potranno fruire dei benefici di cui alla menzionata legge 20 maggio 1966, n. 368.

Fra queste ultime località si trova anche la frazione di Ceppiano di Crespina che risulta collocata al 120° posto della graduatoria riguardante il circolo delle costruzioni di Firenze.

Si fa per altro presente che è in corso di elaborazione uno schema di disegno di legge inteso a prorogare i benefici della predetta legge n. 368, per proseguire il programma dei collegamenti telefonici delle frazioni.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

RAIA, GATTO E ALESSI CATALANO MARIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga opportuno mantenere in funzione il tronco ferroviario Gela-Siracusa, la cui soppressione, decisa dal consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, causerebbe grave disagio e all'economia e agli abitanti di numerosi comuni.

Si fa presente che la ferrovia Gela-Siracusa serve zone altamente sviluppate sia sul piano industriale sia su quello agricolo, dove il movimento di merce, data anche la limitata capacità recettiva delle strade, avviene prevalentemente per mezzo della linea ferroviaria. (21545)

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Gela-Siracusa è in effetti compresa tra quelle a scarso traffico e fortemente deficitarie, interessate dagli studi in corso per un graduale ridimensionamento della rete secondaria ferroviaria.

È, per altro, da precisare che nessuna decisione è finora intervenuta da parte del consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in ordine ad una limitata trasformazione dei servizi ferroviari svolti sulla linea in questione, la quale anzi rientra nel gruppo di linee per le quali non sono ritenuti attuabili provvedimenti a breve scadenza, sussistendo al riguardo talune difficoltà.

Comunque, l'unico provvedimento che potrebbe essere preso in considerazione in ordine alla linea citata — secondo i criteri adottati per tutte le linee passive — consisterebbe nella sostituzione del solo servizio viaggiatori con autoservizi, previo accertamento della idoneità della viabilità ordinaria alla loro effettuazione. Tali autoservizi osserverebbero lo

stesso programma dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete ferroviaria.

Il servizio merci continuerebbe, invece, ad essere svolto su rotaia, sia pure con un più economico regime di esercizio; ciò che consentirebbe di evitare dannosi perturbamenti alle attività economiche, agricole e industriali della zona interessata e di soddisfare adeguatamente le esigenze connesse con un suo eventuale sviluppo.

Il Ministro: SCALFARO.

RICCIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per chiedere quali provvedimenti intendano prendere per la riconversione delle industrie di Gragnano (Napoli) data la crisi insanabile dell'arte bianca, e per la costruzione di nuove industrie, e, comunque, per alleviare la disoccupazione che è salita a 1.670 unità. (21773)

RISPOSTA. — Allo stato attuale delle cose non è possibile predisporre iniziative intese a favorire lo sviluppo socio-economico della zona di Gragnano, dato che l'IRI, l'ENI e gli altri enti di gestione sottoposti alla vigilanza di questo Ministero hanno totalmente impegnato le proprie risorse finanziarie nell'attuazione dei programmi approvati dal Parlamento e in corso di realizzazione.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

RIGHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali determinazioni egli intenda adottare per sanare l'incresciosa situazione di disagio creatasi in seno alla sezione romana dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro il cui presidente, signor Giuseppe Murru, venne destituito con illegittima deliberazione del 24 gennaio 1966 dal presidente nazionale Raimondo Magnani per avere richiamato con articoli di stampa l'attenzione della pubblica opinione sul bilancio dell'associazione, respinto per tre anni successivi dalla Corte dei conti.

Poiché, con decreto del Capo dello Stato del 25 maggio 1966, è stato revocato al Magnani l'incarico di presidente nazionale, ed è stato nominato commissario straordinario per la gestione dell'associazione il consigliere di Stato dottor Aldo Quartulli, constatato che una commissione d'inchiesta nominata dal predetto commissario con delibera del 24 ottobre 1966 per accertare la legittimità del provvedimento di espulsione del Murru ha concluso i suoi lavori in senso favorevole al ripe-

tuto Murru, l'interrogante desidera conoscere per quale motivo, a tutt'oggi, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, cui spetta la vigilanza sul legale funzionamento dell'ente, non abbia invitato l'ANMIL a ripristinare nel suo incarico il signor Giuseppe Murru o, quanto meno, a procedere a nuove elezioni in seno alla sede romana per la ricostituzione degli organi direttivi.

Quanto sopra in considerazione di quanto previsto dal decreto del Capo dello Stato del 25 maggio 1966 in merito alla necessità di procedere agli adempimenti per il rinnovo degli organi dell'amministrazione dell'associazione. (19485)

RISPOSTA. — Giuseppe Murru ha chiesto, anche attraverso vari esposti, l'annullamento del decreto ministeriale 24 agosto 1966 concernente lo scioglimento del consiglio provinciale dell'ANMIL di Roma e la nomina del commissario straordinario di quella sezione, al fine di essere reintegrato nella carica di presidente della sezione stessa.

Purtroppo, tale richiesta non ha potuto trovare accoglimento in quanto il predetto consiglio provinciale, all'atto della nomina del commissario straordinario, era già scaduto fin dal 1° febbraio 1965 e continuava a svolgere la sua attività solo in virtù del principio della *prorogatio* dei poteri.

Il Murru, infatti, potrà riaccedere alla carica di presidente dell'associazione romana soltanto attraverso nuove elezioni che si assicura saranno effettuate al più presto al fine di ricostituire i normali organi sociali della sezione dell'ANMIL in questione.

Il Ministro: Bosco.

RIGHETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, in relazione al notevole ribasso del mercato azionario intenda predisporre, a simiglianza di quanto avviene sui principali mercati esteri, le necessarie misure atte a rendere noto l'ammontare, esistente al momento di ciascuna delle scadenze tecniche previste nel calendario borsistico, delle operazioni allo scoperto.

Inoltre chiede se il ministro intenda dare disposizioni per un migliore accertamento dei quantitativi transati giornalmente nelle borse valori italiane. (21076)

RISPOSTA. — Allo stato della vigente legislazione, questo Ministero non ha gli strumenti ed i poteri per accertare l'ammontare esistente al momento delle scadenze previste nel calendario borsistico delle operazioni allo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

scoperto, e ciò a prescindere dal fatto che moltissime operazioni vengono effettuate fuori borsa, sfuggendo così a qualsiasi rilevamento.

Circa l'accertamento dei quantitativi di titoli trattati, si fa presente che l'articolo 29 della legge 20 marzo 1913, n. 272, fa obbligo agli agenti di cambio di dichiarare giornalmente per iscritto al comitato direttivo tutti i contratti eseguiti con la loro mediazione.

Tali comunicazioni, però, consentono una rilevazione quantitativa incompleta in quanto riesce molto difficile un controllo delle operazioni compiute fuori borsa.

Si può assicurare che gli ispettori del tesoro, incaricati della vigilanza sulle borse valori, nell'espletamento delle proprie funzioni vigilano perché l'obbligo derivante dall'articolo 29 della legge sopra indicata venga osservato.

Nel soggiungere che presso questo Ministero è stata istituita apposita commissione per lo studio delle modifiche da apportare alle disposizioni in vigore in materia borsistica, per renderle più rispondenti alle esigenze dei mercati moderni, si fa presente che le questioni prospettate saranno sottoposte all'esame della commissione medesima.

Il Ministro: COLOMBO.

RIGHETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risulti conforme a verità l'intenzione di trasferire il luogo di partenza del treno n. 795 sulla Roma-Napoli via Cassino delle 19,15 da Roma Termini alla stazione di Trastevere e se siano stati considerati i gran disagi che tale trasferimento comporterebbe per i numerosi viaggiatori — per la maggior parte impiegati e studenti — che ne usufruiscono. (21689)

RISPOSTA. — Anche dopo l'attivazione del nuovo orario dei treni, che andrà in vigore il 28 maggio 1967, il treno 795 Roma-Cassino, che assumerà il nuovo numero 197, continuerà ad avere origine da Roma-Termini e partirà alle 19,28.

Il Ministro: SCALFARO.

ROBERTI, CRUCIANI, NICOSIA E SANTAGATI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se e come intendano intervenire per comporre la vertenza insorta a seguito della rottura delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dalle società di navigazione a preminente interesse

nazionale, tenuto conto che i lavoratori sono stati costretti alle note agitazioni di fronte alla intransigenza delle società armatoriali, ferme nel diniego alla maggior parte dei miglioramenti richiesti; diniego che difficilmente si spiega dal punto di vista economico, dal momento che le agitazioni suddette comportano, per le società armatoriali, un danno forse superiore al costo dei miglioramenti richiesti dalle categorie e comunque ingente; mentre il prevedibile proseguimento delle agitazioni per il perdurare del rifiuto alle trattative provocherebbe gravi dannose conseguenze anche nei riflessi internazionali, ed un allontanamento della clientela dai servizi marittimi italiani.

È infine da sottolineare il danno dei lavoratori marittimi tutti, naviganti ed amministrativi, costretti agli scioperi per ottenere il riconoscimento di giuste rivendicazioni.

(21024)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20491, del deputato Macchiavelli, pubblicata a pag. 9670).

ROMANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se possa essere consentito giuridicamente, politicamente e moralmente che i collocatori comunali si presentino candidati alle elezioni amministrative dei comune dove esercitano la loro funzione di collocatori, e se, una volta eletti, sussistano cause di incompatibilità con la prosecuzione del loro ufficio. (20859)

RISPOSTA. — I collocatori comunali, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, hanno diritto di presentarsi candidati alle elezioni amministrative anche nei comuni dove esercitano la loro funzione e di disporre del tempo necessario all'adempimento delle nuove funzioni.

Si aggiunge per altro che, con circolare n. 07425/AG. 49, del 31 agosto 1961, sono state impartite istruzioni ai direttori degli uffici del lavoro affinché, nei casi in cui l'esercizio di tali funzioni pubbliche elettive possa generare motivi di incompatibilità suscettibili di valutazione sul piano della opportunità, ne diano notizia a questo Ministero per le decisioni del caso.

Il Ministro: BOSCO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se stia per essere emanato il regio-

lamento di esecuzione previsto dall'articolo 16, ultimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, relativo all'applicazione delle disposizioni previste in favore dell'artigianato e della piccola industria nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno; se ritengano, intanto, di impartire direttive al fine di realizzare quanto detta legge opportunamente dispone a favore delle imprese artigiane operanti nel Mezzogiorno. (20605)

RISPOSTA. — In data 16 marzo 1967, il Consiglio dei ministri ha esaminato ed approvato lo schema di regolamento di esecuzione, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, relativo alla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni o degli enti pubblici in favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori meridionali.

Il provvedimento non appena firmato dal Capo dello Stato, al quale è stato già trasmesso, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, il Ministero di grazia e giustizia ne curerà la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Si fa comunque presente che, nelle more dell'emanazione del regolamento in questione, le amministrazioni dello Stato, già tenute al rispetto della riserva del quinto ai sensi della legge 6 ottobre 1950, n. 835, hanno provveduto — in ottemperanza alla circolare della Presidenza del Consiglio del 27 gennaio 1966 — ad adeguarsi al nuovo limite del 30 per cento. Ciò non è stato possibile disporre per gli enti pubblici, nei cui confronti l'obbligo della riserva è stato per la prima volta esteso col citato articolo 16 della legge n. 717 del 1965.

La prossima entrata in vigore del regolamento avrà l'effetto di generalizzare l'obbligo della predetta riserva.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro nord: PASTORE.

SANTAGATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza di una circolare diramata dalla direzione generale dell'INAM ai direttori delle sedi provinciali, con la quale si stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1967 i lavoratori di pasticceria, i panifici, i barbieri ed i parrucchieri vengano trasferiti dal settore del commercio a quello dell'industria e se ritenga che siffatta circolare sia stata originata dall'inesatta interpretazione di norme e regolamenti, che al massimo potrebbero riguardare

alcune imprese di panificazione e che mai possono trovare applicazione nei confronti dei parrucchieri e dei barbieri, la cui assegnazione al settore del commercio fu disposta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304; se intenda intervenire presso gli organi direttivi dell'INAM per l'immediata abrogazione della citata circolare, che fra l'altro aggraverebbe di molto la già precaria situazione finanziaria delle categorie in oggetto e per l'urgente ripristino dell'inderogabile rispetto della legge.

(19377)

RISPOSTA. — Con circolare del 22 agosto 1966, n. 79/c l'INAM ha disposto che, a partire dal 1° gennaio 1967, i dipendenti da laboratori di pasticceria, da panifici, da parrucchieri, da barbieri ed in genere dalle aziende iscritte nell'« Albo delle imprese artigiane » devono essere inquadrati, agli effetti dell'assicurazione contro le malattie, nel settore dell'industria anziché in quello del commercio. Detta circolare è conforme alla normativa dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, secondo cui la iscrizione nell'albo citato comporta la qualifica di impresa artigiana a tutti gli effetti di legge in quanto l'impresa medesima « abbia per iscopo la produzione di beni o la prestazione di servizi di natura artistica o usuale », con ciò escludendo che possono ottenere la qualifica artigiana imprese esplicanti attività commerciali.

La citata disposizione, avente carattere di generalità, ha di conseguenza innovato nei confronti delle precedenti norme contenute nel decreto ministeriale 11 gennaio 1931 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1404, che regolavano l'inquadramento settoriale dei turnisti dipendenti da aziende di panificazione e dei lavoratori alle dipendenze di barbieri e parrucchieri.

Va, inoltre considerato che l'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 luglio 1965, numero 833 — disponendo che la individuazione delle aziende artigiane deve essere fatta anche ai fini della corresponsione degli assegni familiari in base ai requisiti previsti dalla citata legge n. 860 — ha realizzato nel settore previdenziale una completa uniformità di disciplina relativamente alle aziende artigiane.

Il Ministro: Bosco.

SANTI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere se siano al corrente del doloroso caso dell'ex partigiano Coruzzi Renato di Noceto (Parma), caso che ha sollevato

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

così viva impressione nel parmense, deceduto il 14 aprile 1967 all'ospedale di Parma, in conseguenza di ferite riportate in combattimento.

Il Coruzzi, protagonista di coraggiose azioni partigiane, in una delle quali riportò una lesione per colpo di arma da fuoco alla regione cardiaca, è morto dopo avere invano atteso, per anni, la pensione di invalidità insistentemente richiesta.

Per conoscere le ragioni per le quali la pratica di pensione dell'ex partigiano Coruzzi ha impiegato così numerosi anni, senza per altro giungere alla sua definizione, mentre l'interessato decedeva proprio in conseguenza della invalidità per la quale egli aveva chiesto, vanamente, il riconoscimento del suo diritto alla pensione.

Per sapere infine che cosa intendano fare i dicasteri interessati per riconoscere i giusti diritti spettanti alla vedova ed ai quattro figli minorenni. (21986)

RISPOSTA. — All'ex partigiano Renato Coruzzi, riconosciuto affetto da « cicatrici multiple trasfesse al torace, al braccio sinistro ed alla commisura labiale » venne concessa, con decreto ministeriale del 20 maggio 1953, l'indennità una volta tanto, pari ad una annualità della pensione di guerra di ottava categoria.

La pratica, contraddistinta con la posizione istruttoria n. 350945 e definita come anzidetto, venne successivamente ripresa in esame, in relazione alla domanda di aggravamento prodotta dall'interessato, ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

In sede di prescritti nuovi accertamenti sanitari, la competente commissione medica per le pensioni di guerra — non constatando segni di peggioramento rispetto alla precedente visita pensionistica — ebbe ad esprimere il parere che gli esiti delle ferite, per le quali il Coruzzi aveva fruito di indennità una tanto non fossero aggravate, nè rivalutabili.

In conformità di tale giudizio tecnico-sanitario, confermato dalla commissione medica superiore, venne emesso il decreto ministeriale n. 1929933 del 18 gennaio 1961 col quale all'istante fu negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico di guerra.

Il relativo fascicolo degli atti trovasi presentemente alla Corte dei conti per la trattazione del ricorso n. 588767, proposto dall'interessato avverso il citato decreto di diniego.

Questo Ministero non conosce se e quale esito abbia avuto il cennato gravame giurisdizionale per cui, allo stato attuale, non può

adottare alcun provvedimento nei riguardi della vedova e degli orfani del Coruzzi.

Tuttavia, ove la morte del dante causa sia effettivamente derivata dalle ferite a suo tempo riportate, i suoi familiari, indipendentemente dall'esito del richiamato ricorso — il quale dovrebbe essere da loro riassunto — possono produrre, fin d'ora, istanza per il conseguimento del trattamento pensionistico indiretto.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

SCALIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere come intenda ovviare al ritardo con cui vengono liquidate le pensioni al personale civile già dipendente dalla marina.

Sarà a conoscenza del ministro che all'ex operaio Mariano Musumeci, già dipendente dall'arsenale di Messina e cessato dal servizio in data 1° settembre 1966, non solo non è stato rilasciato il libretto di pensione all'atto del collocamento a riposo — come prescrivono le disposizioni di legge in vigore — ma non è stata ancora concessa neanche la pensione provvisoria.

L'interrogante chiede che il ministro della difesa voglia fornire urgenti assicurazioni in merito all'eliminazione dell'inconveniente lamentato ed al pieno rispetto delle norme di legge che impongono il tempestivo adempimento delle formalità necessarie per le liquidazioni delle pensioni. (21342)

RISPOSTA. — La pratica di pensione dell'ex operaio Mariano Musumeci non ha potuto ancora essere definita perché si è reso necessario accertare la valutabilità del servizio militare prestato dal 1937 al 1941 e la durata dei periodi dell'imbarco su navi militari che, a norma della legge 21 luglio 1965, n. 934, dà diritto ad un aumento del servizio pensionabile.

In favore dell'interessato è stato disposto il pagamento della pensione provvisoria nella misura di lire 38 mila mensili e, in data 4 corrente, gli è stata rimessa, tramite la direzione di commissariato militare marittimo, la somma di lire 228 mila a titolo di arretrati.

Si assicura che è costante cura dell'amministrazione militare di svolgere le pratiche di pensione dei propri dipendenti con ogni sollecitudine, rispettando, per quanto possibile, il disposto dell'articolo 9 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, che pone l'obbligo di consegnare il libretto di pensione all'atto della cessazione dal servizio, ove non ostino particolari motivi.

Il Ministro: TREMELLONI.

SCRICCIOLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la ragione per cui la signora Anna Bronco in Rapidetta, titolare di pensione categoria IR-n. 2538, categoria 5, coloni-mezzadri, trasferitasi di residenza dal comune di Città della Pieve (Perugia) al comune di Chiusi (Siena), non ha ancora avuto il passaggio della pensione dall'ufficio postale del comune di provenienza, sebbene la richiesta risulti effettuata nell'ottobre del 1965, e cioè oltre 16 mesi fa. (20336)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale all'uopo interpellato ha fatto presente che il ritardo nel pagamento di rate di pensione alla signora Anna Bronco — trasferitasi dal comune di Città delle Pieve a quello di Chiusi — è stato causato dallo smarrimento della documentazione amministrativa spedita, con i normali mezzi postali, dalla sede provinciale di Perugia alla sede di Siena.

Il tempo trascorso dall'epoca della spedizione — avvenuta nel gennaio 1966 — è stato impiegato nelle pratiche dirette al reperimento del plico e quindi alla ricostruzione, sulla base degli elementi disponibili, di un nuovo fascicolo di pensione che la sede di Perugia ha trasmesso alla sede di Siena nel gennaio 1966, quale duplicato del fascicolo originale smarrito.

La sede INPS di Siena ha già provveduto al pagamento, in favore dell'interessata, di tutte le rate arretrate dall'epoca del trasferimento di residenza ad oggi.

Il Ministro: Bosco.

SERVADEI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali ragioni la provincia di Forlì, contrariamente alle notizie fornite alcuni mesi fa dal suo Ministero all'interrogante, continua ad essere zona di reclutamento per truppe alpine.

Si fa al riguardo presente che nulla nella citata provincia raccomanda tale tipo di reclutamento di massa, per cui si ravvisa l'opportunità che per le specialità alpine si scelgano soltanto i giovani che dimostrano tale interesse e propensione. (20556)

RISPOSTA. — La sensibile carenza del gettito dei distretti propriamente « alpini », specie per quanto concerne personale idoneo ad incarichi di carattere tecnico, rende assai difficoltoso il reclutamento delle truppe da montagna ed indispensabile incorporare a titolo complementare, nei relativi reparti, giovani provenienti dalle zone appenniniche.

In ordine a tale esigenza, il distretto militare di Forlì fornisce al reclutamento alpino un contributo inferiore al 4 per cento del fabbisogno globale; in particolare tale distretto con il contingente alle armi per l'anno 1966, ha dato 850 giovani (pari al 24 per cento del suo gettito) rispetto ai 22.500 incorporati, su scala nazionale, nelle unità da montagna.

Alla fine del 1965, tenuto conto che le zone — prevalentemente pedemontane — di Forlì e Cesena non potevano offrire un utile concorso di personale per la specialità alpina, furono impartite disposizioni per l'esclusione dal reclutamento in parola dei nati nei sui citati comuni, provvedimento che ha trovato applicazione a partire dal 1966.

Per altro, non sussiste possibilità, rispetto agli altri distretti appenninici, di rinunciare all'apporto che possono dare, per la particolare esigenza, i comuni collinari e montani della provincia di Forlì compresi nella circoscrizione dell'omonimo distretto militare, il quale — d'altronde — concorre tradizionalmente al reclutamento per le unità da montagna.

Il Ministro: TREMELLONI.

SERVADEI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i suoi programmi circa il necessario adeguamento della stazione ferroviaria di Rimini (Forlì) al notevole flusso turistico della località.

L'interrogante ritiene che fra i problemi più urgenti risultino la creazione di un'uscita dal lato verso il mare e la costruzione almeno di un secondo sottopassaggio, data l'inadeguatezza dell'attuale, specie per i mesi estivi.

(21510)

RISPOSTA. — Gli impianti della stazione di Rimini destinati al servizio viaggiatori sono stati adeguati alle esigenze del traffico svolto, mercè le sistemazioni eseguite fra il 1962 ed il 1964, fra cui il prolungamento fino all'ultimo marciapiede dell'esistente sottopassaggio, il potenziamento delle biglietterie, il miglioramento dell'accesso al marciapiedi principale, la sistemazione dell'atrio e dell'ufficio informazioni.

La costruzione di un secondo sottopassaggio viaggiatori non si presenta in atto realizzabile stante la limitata entità dei fondi riservati a tale settore di interventi e la preminente esigenza di dotare di opere del genere altre importanti stazioni della rete che ne sono del tutto prive.

Per quanto concerne la realizzazione di un accesso alla stazione lato mare, mediante prolungamento dell'esistente sottopassaggio

oltre i binari ferroviari fino al viale Monfalcone, si fa presente che la questione ha formato oggetto di attento esame, senza per altro poter pervenire a conclusioni positive, giacché, a prescindere dalle rilevanti spese all'uopo occorrenti e che le ferrovie non sono in grado di poter finanziare, il sottopassaggio in questione verrebbe ad essere utilizzato anche e soprattutto dai cittadini desiderosi di abbreviare il percorso fra centro urbano e zona balneare, determinando così interferenze fra correnti di viaggiatori e di altri utenti intollerabili per l'esercizio ferroviario.

Una soluzione idonea a facilitare l'accesso della popolazione riminese al litorale marino potrebbe essere ricercata nella costruzione, in un punto appropriato, di apposito distinto sottovia anche veicolare da parte degli enti locali interessati.

L'azienda ferroviaria non mancherà di prestare la sua collaborazione agli enti che intendessero prendere iniziative in tal senso.

Il Ministro: SCALFARO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali sono le ragioni per le quali ancora non viene definita la pratica di pensione privilegiata ordinaria n. 603448 di posizione del signor Caforio Antonio Leonardo. (21677)

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata ordinaria relativa al signor Antonio Leonardo Caforio non è stata ancora definita perché in attesa del parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, cui la pratica stessa è stata trasmessa fin dal 15 luglio 1966.

Il Ministro: TREMELLONI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda a verità che verrebbe respinta la domanda presentata dal consorzio cooperativo produttori avicoli romagnoli mirante ad ottenere un contributo FEOGA per la realizzazione di una « centrale per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti avicoli ».

Poiché sembrerebbe che a giustificare il provvedimento negativo si affermi che l'attuale surplus della produzione non deve oltre essere incentivato, se si ritenga — ove tutto ciò rispondesse al vero — che tale addotta o adducibile ragione contrasti con lo scopo della costruenda « centrale », che è quello di auto-disciplinare la produzione armonizzandola col mercato di consumo proprio attraverso l'am-

modernamento della organizzazione commerciale per la lavorazione dei prodotti, gestita dagli stessi produttori, nello spirito e nelle direttive comunitarie.

Considerata l'arretratezza e il ritardo in cui si trova l'Italia anche su questo piano rispetto alle direttive CEE e valutati i vantaggi che deriverebbero, sotto il profilo economico e sociale, da una efficiente organizzazione e impiego dei cospicui investimenti fatti nel settore, se si ritenga di esaminare, in sede principalmente tecnica e di economia nazionale, la istanza prodotta dal summenzionato consorzio, al fine di adottare un provvedimento così come auspicato da tutti gli enti e associazioni di categoria, che non disinganni lo spirito associativo, in altre circostanze sollecitato ed esaltato. (21725)

RISPOSTA. — Il consorzio cooperativo fra produttori avicoli romagnoli (COPAR) ha presentato al Ministero una istanza per ottenere il concorso finanziario del FEOGA — sezione orientamento — integrato dalle provvidenze dello Stato italiano, per la costruzione di un impianto per la macellazione e surgelazione di polli in Forlì, dell'importo preventivato di 1.800 milioni di lire.

Tale iniziativa è stata attentamente esaminata sotto tutti i suoi aspetti, anche mediante contatti con gli stessi interessati attraverso una responsabile loro commissione.

Il Ministero, tuttavia, non ha ritenuto di poter esprimere il suo parere favorevole per la realizzazione della iniziativa, così come è stata strutturata, per una serie di ragioni di cui si richiamano le più importanti:

— un impianto di così rilevanti dimensioni finanziarie e di così impegnativo importo di spesa determina problemi che non appare opportuno affrontare in un unico momento;

— l'iniziativa, mentre si inquadra in un ambito produttivo meritevole di considerazione, non affronta con sufficiente approfondimento i problemi del collocamento del prodotto, mentre è di generale acquisizione quali difficoltà presenti il mercato, sia interno sia di esportazione, in questo delicatissimo settore;

— il progetto affronta indiscriminatamente il problema delle uova e quello del pollame che, forse, dovrebbero trovare maggiori specificazioni;

— la cooperativa non fornisce alcun elemento circa gli approvvigionamenti dei rilevanti capitali occorrenti per la realizza-

zione della iniziativa e per la sua gestione, tenuto conto degli indispensabili periodi di giacenza del prodotto, avuto sempre riguardo alle dimensioni che si intendono affrontare in un unico stadio.

Perciò, il Ministero ha ritenuto più rispondente agli stessi interessi dei produttori un approfondimento dell'iniziativa, specie per quanto riguarda gli aspetti commerciali. Un più particolareggiato e meditato esame, anche attraverso contatti degli organi responsabili del Ministero con i dirigenti del consorzio cooperativo, consentirà di pervenire a migliori soluzioni.

In tale determinazione è stata anche considerata la scarsa propensione, da parte degli organi comunitari, di intervenire nel settore avicolo, in relazione a difficoltà che si presentano nell'intero territorio comunitario.

Se l'approfondimento degli aspetti sopra ricordati e di altri meno rilevanti, ma pur non trascurabili, porterà a conclusioni positive, il problema potrà essere affrontato nell'ambito delle provvidenze che le leggi nazionali prevedono, in equivalente misura di concorso statale, ma sempre in un programma che, pur tenendo presenti le esigenze della zona, si realizzi gradualmente e, quindi, si sviluppi entro impegni finanziari che non creino ai produttori difficoltà tali da distruggere il fondamento economico dell'iniziativa.

Non può in tale quadro trascurarsi neppure, come impongono le vigenti disposizioni, una coordinata valutazione, per settore e per territorio, degli impianti di valorizzazione dei prodotti avicoli.

Si può comunque assicurare che le determinazioni del Ministero saranno improntate, come lo sono sempre state, soltanto ad una obbiettiva valutazione degli interessi dei produttori.

Il Ministro: RESTIVO.

TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga di intervenire nei riguardi della direzione generale dell'INAM, che ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 1967, il trasferimento al settore industria dell'INAM di quelle imprese artigiane già assegnate al settore commercio dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 ottobre 1947; n. 1304.

Tale trasferimento importa una maggiorazione contributiva dell'1,72 per cento sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.

L'INAM ha basato il provvedimento su una applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, che non sembra propria né giuridicamente fondata, almeno agli effetti dell'inquadramento interno dello stesso INAM che non ha un settore *ad hoc* per l'artigiano.

Il decreto del 1947, prevedeva infatti che una modificazione alla normativa avrebbe potuto aver luogo soltanto con una norma speciale che riordinasse « in modo organico e generale l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori ».

Si desidera sapere con quale provvedimento il Ministero del lavoro abbia comunque autorizzato l'INAM a tale determinazione e se in esso vi siano comprese anche le aziende esercenti attività di barbieri e di parrucchiere.

Tra le categorie, infatti, trasferite di autorità al settore industria dell'INAM, vi sono i barbieri e parrucchieri, che svolgono certamente una tradizionale attività artigiana rivolta alla cura ed all'igiene della persona ma che non hanno ovviamente nulla a che fare con il settore dell'industria.

Anche sindacalmente i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di barbieri e parrucchiere (lavoranti acconciatori, manicure, pettinatrici, visagiste, ecc.) sono sempre stati, e lo sono tuttora, allineati al settore del commercio, tant'è vero che i rapporti sindacali e contrattuali sono regolati tra le federazioni dei lavoratori del commercio e le federazioni delle categorie artigiane dell'acconciatura, com'è avvenuto per la stipulazione del contratto nazionale di lavoro del 25 luglio 1966.

La permanenza nel settore commercio delle categorie in questione, è consigliabile inoltre per non aggravare la loro già precaria condizione economica, tanto più che la decorrenza (1° gennaio 1967) di tale nuovo inquadramento, coincide con un altro aggravamento di carattere generale: la defiscalizzazione degli oneri sociali.

Tanto premesso, si chiede se il ministro del lavoro ritenga di chiarire che la disposizione amministrativa dell'INAM, impartita con la circolare n. 79/C del 22 agosto 1966, non riguarda i barbieri e parrucchieri o quanto meno di disporre la sospensione per consentire un più approfondito esame della questione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e di settore, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista dell'opportunità, considerando anche che sfuggono i motivi per cui si è giunti,

dopo oltre 10 anni dalla emanazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, ad una determinazione del genere. (20218)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19377, del deputato Santagati pubblicata a pag. 9685).

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se risponda a verità che prima della entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 614, senza il previo parere del Comitato interministeriale per il credito, senza il parere dei comitati interministeriali competenti, senza il parere del Comitato per la programmazione delle Marche, senza avere sentite le aziende di credito che lavorano nell'ambito del territorio marchigiano, si sia costituita una società finanziaria interregionale e che la stessa vorrebbe essere riconosciuta come sorta in applicazione dell'articolo 7 della legge n. 614.

Qualora la notizia rispondesse a verità, ci si troverebbe dinanzi ad una arbitraria esclusione da un campo di specifica competenza di tutta una intera regione, e di tutte le aziende di credito in essa operanti, con danno della società finanziaria stessa ed evidente violazione della legge.

Gli operatori economici della regione marchigiana anche nella ultima riunione presso la Cassa di risparmio di Jesi hanno manifestato la loro preoccupazione e pertanto è urgente che vengano autorevolmente e rapidamente rassicurati. (18712)

RISPOSTA. — La Società finanziaria centro Italia è stata costituita in data 14 luglio 1966, e cioè prima della emanazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del 12 agosto 1966, n. 200, in base a quanto disposto dall'articolo 21 della legge stessa.

Secondo le notizie pervenute, gli istituti e le aziende di credito promotori della Finanziaria hanno assunto la relativa partecipazione dopo essersi muniti, ove richiesto dalle norme che ne regolano l'attività, dell'autorizzazione dell'organo di vigilanza, ma non hanno chiesto — ne potevano chiedere, non essendo tenuti all'osservanza di una legge non ancora emana — l'autorizzazione a partecipare al capitale della istituenda società, secondo la

procedura prevista dall'articolo 7 della legge citata.

Ovviamente, se la predetta società intendrà identificarsi con quella contemplata dal citato articolo 7 della legge numero 614, anche allo scopo di fruire della agevolazione indicata nell'ultimo comma dello stesso articolo in materia di prestiti obbligazionari, i suoi partecipanti dovranno munirsi della particolare autorizzazione prescritta dalla norma, provvedendo, conseguentemente, alle relative modifiche dello statuto della società medesima, al fine di renderlo conforme ai criteri previsti dal più volte citato articolo 7.

Il Ministro: PASTORE.

TRIPODI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se voglia dare immediate disposizioni perché sia revocato il decreto che ordina la chiusura della caccia con il 30 aprile 1967, considerando che tale disposizione danneggia enormemente le attrezzature turistiche alberghiere soprattutto nelle province meridionali, e i traffici commerciali, avendo legittimamente presunto le une e gli altri una congrua prosecuzione della stagione venatoria; l'interrogante chiede se, in via subordinata, si ritenga di prorogare la stagione suddetta almeno sino al 15 maggio 1967. (21323)

TRIPODI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, fermo restando quanto già in precedenza chiesto circa l'indispensabilità della proroga della data di chiusura della stagione venatoria almeno sino al 15 maggio, si ritenga opportuno, per quest'anno, di commettere alle amministrazioni provinciali la competenza di stabilire localmente le condizioni, i termini e le opportune limitazioni dell'esercizio della caccia primaverile, così venendo incontro alle esigenze specifiche delle varie zone italiane ed evitando di recare danno ad alcune province con norme ispirate soltanto agli interessi settentrionali a tutto danno di quelli centromeridionali. (21527)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto in data 28 aprile 1967, ha prorogato sino alla seconda domenica del mese di maggio la facoltà, già attribuita ai presidenti delle amministrazioni provinciali con il precedente decreto 31 marzo 1967, di autorizzare la caccia alla selvaggina migratoria fino al 30 aprile 1967, sempre che particolari situazioni locali, da precisare nel provvedimento, giusti-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1967

fichino l'esercizio della caccia sino al predetto nuovo termine.

Le limitazioni e le condizioni per l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, poste da questo Ministero nell'ambito della potestà derivantegli dalla legge, sono intese ad assicurare, in conformità dei voti espressi nelle più autorevoli sedi, la conservazione di tale specie di selvaggina che, come è ben noto, è in via di progressiva e preoccupante riduzione.

Il Ministro: RESTIVO.

USVARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda al vero che la direzione generale di commissariato dell'esercito abbia acquistato recentemente presso un pastificio di Castiglione delle Stiviere (Mantova) una grossa quantità di pasta; se detta pasta sia dello stesso tipo di quella che il nucleo antisofisticazioni del Ministero della sanità ha sequestrato perché risultata adulterata; e in caso affermativo, se si sia provveduto a bloccare l'utilizzazione della pasta stessa presso l'esercito. (20636)

RISPOSTA. — La ditta fratelli Cavalieri di Castiglione delle Stiviere (Mantova), produttrice di paste alimentari, in seguito a indagini svolte dal comando carabinieri NAS di Milano, è stata denunciata alla competente autorità giudiziaria per reati attinenti alla produzione e fornitura alle forze armate di pasta non regolamentare e diversa per qualità da quella pattuita, nonché per violazioni alle norme che regolano la produzione delle paste alimentari.

L'amministrazione militare, indipendentemente dagli sviluppi dell'azione penale, ha disposto una rigorosa inchiesta, tuttora in corso, ai fini dei provvedimenti di sua competenza.

Nell'aggiungere che, al momento della denuncia, i quantitativi di pasta approvvigionati presso la ditta erano stata già consumati, si può assicurare che non sono stati rilevati effetti nocivi sulla salute dei soldati.

Il Ministro: TREMELLONI.

VESPIGNANI, RAFFAELLI, SOLIANO E Busetto. — *Al Ministro delle finanze.*

Per conoscere il testo della lettera indirizzata dal ministro delle finanze dell'epoca Martinelli alla Segreteria di Stato della Santa Sede il 13 novembre 1965 relativa al trattamento fiscale degli utili delle società spettanti alla

Santa Sede dopo l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1962, numero 1745.

(20416)

RISPOSTA. — Nessuna lettera fu indirizzata alla Segreteria di Stato della Santa Sede dal ministro delle finanze *pro tempore* Martinelli, in data 13 novembre 1963 (e non 1965 come riportato nell'interrogazione).

Furono inviate, in tale data, due lettere rispettivamente all'associazione fra le società italiane per azioni ed all'Associazione bancaria italiana. Esse contenevano l'invito ad impartire istruzioni alle società emittenti ed alle casse incaricate, affinché tenessero sospese le ritenute sui dividendi spettanti alla Santa Sede, sulla base del noto scambio di note avvenuto l'11 ottobre 1963 tra l'Italia e la Santa Sede.

Il Ministro: PRETI.

ZINCONE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quando l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato intenda iniziare i lavori per lo sgombero della linea ferroviaria Civitavecchia-Orte, ostruita da una frana nel tratto Capranica-Orte.

L'urgenza dei lavori è motivata dall'importanza che detta linea riveste, soprattutto, per il collegamento del porto di Civitavecchia con il bacino industriale ternano, in vista del futuro sviluppo della società Terni nella orbita della Finsider e delle industrie dell'*hinterland* umbro-laziale.

Per sapere poi se ritenga di riesaminare la situazione della linea ferroviaria in parola, con particolare riguardo all'importanza che la linea stessa assumerà per i motivi su esposti, soprassedendo al paventato smantellamento e, qualora ciò non fosse possibile, consideri la opportunità di mantenere, a favore delle industrie del ternano, le tariffe concessionali attualmente applicate.

Per conoscere inoltre se il ministro consideri che lo smantellamento della linea di che trattasi aggraverebbe la già satura circolazione ferroviaria del nodo di Roma e priverebbe, ad un tempo, di un diretto collegamento l'entroterra umbro-laziale con lo sbocco al mare, causando così ulteriore difficoltà sia per le esportazioni, sia per le importazioni. (21242)

RISPOSTA. — Il problema del ripristino del servizio ferroviario sul tratto Civitavecchia-Capranica della linea Civitavecchia-Orte, sospeso dal gennaio 1961 a seguito di un mo-

vimento franoso, è già stato oggetto di attento e ripetuto esame, che ha sempre condotto a risultanze negative.

Data, infatti, la particolare natura dei terreni attraversati, costituiti da masse argillose notevolmente plastiche, detto ripristino richiederebbe notevoli spese per l'escuzione di importanti opere definitive, cui dovrebbero inevitabilmente aggiungersi altre spese per l'indispensabile riclassamento dell'intera linea.

Tali ingenti spese non troverebbero oggi alcuna possibilità di finanziamento, essendo le risorse finanziarie dell'azienda delle ferrovie dello Stato totalmente impegnate per interventi alle linee e agli impianti di priorità importanza, né avrebbero, del resto, altro risultato che quello di riattare una linea improduttiva e di scarsa utilità anche rispetto alle esigenze di sviluppo economico della zona servita.

Infatti, la linea in parola, anche quando era intieramente in esercizio, è stata sempre caratterizzata da un traffico, sia viaggiatori sia merci, assai limitato, con conseguente forte passività di gestione. Inoltre la linea stessa non ha mai risolto alcuna specifica funzione di collegamento, per quanto attiene il settore merci, né tra le zone servite e il porto di Civitavecchia, stante la brevità del percorso che favorisce ovviamente l'autotrasporto, né tra il porto medesimo e le zone industriali del Reatino e dell'Umbria.

I trasporti merci a carro interessanti tali ultime zone sono stati sempre normalmente istradati sulla relazione Civitavecchia-Roma-Orte elettrificata, di grande potenzialità e che offre tuttora ampio margine di impegno, mantenendo la tassazione per la via più breve di Civitavecchia-Capranica-Orte: ciò a causa delle difficoltose caratteristiche plano-altimetriche della linea in argomento, la quale presenta pendenze fino al 25 per cento che limitano notevolmente le prestazioni dei treni.

Con il suddetto istradamento l'azienda delle ferrovie dello Stato ha potuto conseguire un risparmio di spese e, al tempo stesso, si è messa in grado di soddisfare qualsiasi volume di traffico senza, per altro, modificare la tassazione dei trasporti. Né l'azienda stessa ha intenzione di variare in alcun modo — almeno per lungo periodo di tempo — gli attuali criteri, e ciò garantisce qualsiasi possibilità di sviluppo dell'entroterra umbro-laziale, e del prevedibile conseguente incremento dei traffici del porto di Civitavecchia.

Per quanto, infine, riguarda la sorte della linea Civitavecchia-Orte, occorre precisare

che non è intervenuta alcuna decisione per lo smantellamento delle infrastrutture esistenti sul tratto interrotto Civitavecchia-Capranica, in corrispondenza del quale sono stati istituiti idonei servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari, che sono in atto esercitati tramite l'INT e risultano pienamente rispondenti alle esigenze del pubblico.

Il rimanente tratto Capranica-Orte, tuttora in esercizio, rientra tra le linee a scarso traffico e fortemente deficitarie per le quali è allo studio la trasformazione dei servizi ferroviari; trasformazione che, essendo subordinata alla esecuzione di lavori stradali da finanziare, non si presenta per altro attuabile a breve scadenza.

Il Ministro: SCALFARO.

ZINCONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuno e dinderogabile aderire alla domanda, a suo tempo inoltrata, dalla cooperativa Oleificio Pio tra gli olivicoltori del Gargano, con sede a Carpino (Foggia), intesa ad ottenere le provvidenze previste dall'articolo 8 della legge del 23 maggio 1964 n. 404.

Si fa presente che nella zona del promontorio garganico, l'oleificio di che trattasi sarebbe l'unico a gestione cooperativistica e che interesserebbe congiunti di caduti in guerra componenti la cooperativa interessata. (21289)

RISPOSTA. — Con provvedimento in corso, è stato concesso alla cooperativa Oleificio Pio di Carpino (Foggia) — ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 maggio 1964, n. 404 — il contributo di lire 43.803.000 nella spesa ammassa di lire 87.607.000 per la costruzione dell'oleificio sociale.

Si aggiunge che è stato comunicato al Banco di Napoli il nulla osta ministeriale per la concessione, alla cooperativa medesima, di un mutuo integrativo di lire 41.610.000, ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il Ministro: RESTIVO.

ZUCALLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere in base a quali norme sia stata disposta la nomina, per il periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1968, del presidente del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di cui al decreto ministeriale 27 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 luglio 1966, n. 167, atteso che, in difformità a quanto sancito dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, consta che il de-

signato è stato collocato a riposo, per raggiunto limite di età, a decorrere dal 28 febbraio 1966, per cui già in epoca anteriore al 1° luglio 1966 non aveva più titolo legittimo per la nomina predetta.

Per sapere, inoltre, se ritenga che la possibilità di riconferma dei componenti il predetto collegio, alla scadenza dell'ordinario biennio di carica, di cui alla norma sopra citata, che, in questo caso come in altri casi, evidenti ragioni consiglierebbero di contenere in limiti ristretti, debba, invece, estendersi sino a rendere quasi vitalizio l'incarico, così come è avvenuto nel caso di specie, in cui dopo la nomina iniziale, per il biennio 1956-58, sono state disposte ben cinque successive conferme, a tutto il biennio 1966-68.

(21068)

RISPOSTA. — L'articolo 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, nel prescrivere la composizione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero, statuisce che sia chiamato a presiederlo « un consigliere della Corte dei conti », il quale, insieme coi componenti, può essere riconfermato.

È, perciò, a mente di tale norma che l'attuale presidente del collegio dei revisori dell'ICE è stato confermato, sentito il presidente della Corte dei conti, per il biennio 1° luglio 1966-30 giugno 1968.

Poiché l'interrogante assume che la cenata norma sia stata violata in quanto è stato confermato nella carica un magistrato col-

locato a riposo, per raggiunto limite di età, si deve fare presente che niuna illegittimità è configurabile nella specie, dato che il cenato articolo 11 ha inteso, sì, limitare l'ambito della scelta tra le persone aventi il titolo di consigliere oppure, a mente dell'articolo 5 del regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, quello di presidente di sezione della Corte dei conti, ma non ha, di certo, con ciò stesso, voluto escludere i magistrati a riposo, tanto più che questi, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, « hanno diritto di continuare ad usare del titolo ufficiale che avevano al termine del loro servizio ».

Per quanto concerne, infine, le evidenti ragioni che, secondo l'interrogante dovrebbero suggerire di evitare che una medesima persona venga per lungo tempo confermata nella stessa carica, si rileva — a parte il richiamo alla norma che consente la conferma, senza limite temporale alcuno, nei confronti di tutti i componenti del collegio dei revisori — che l'opportunità o meno di farvi luogo costituisce apprezzamento discrezionale, da orientarsi nel senso che, di norma, l'esperienza acquisita nell'esercizio di un determinato controllo, dovrebbe, per la efficienza dello stesso, consigliare la conferma e non la sostituzione del titolare.

Il Ministro: TOLLOY.